

STRATEGIA COMUNE DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA QUADRO SULLE ACQUE E DELLA DIRETTIVA SULLE ALLUVIONI



Documento di orientamento n. 36 Esenzioni dagli obiettivi ambientali a norma dell'articolo 4, paragrafo 7

**Nuove modifiche delle caratteristiche fisiche di corpi idrici
superficiali, alterazioni del livello di corpi sotterranei o nuove
attività sostenibili di sviluppo umano**

*Documento adottato dai direttori delle acque dell'UE nell'incontro di Tallinn del 4 e
5 dicembre 2017*

Clausola di esonero dalla responsabilità

Il presente documento tecnico è stato elaborato attraverso un quadro collaborativo (la strategia comune di attuazione - CIS) che coinvolge gli Stati membri, i paesi dell'EFTA e altre parti interessate, fra cui la Commissione europea. Il documento riflette la posizione informale di consenso sulla buona pratica adottata dai direttori delle acque dell'UE, tuttavia non rappresenta necessariamente la posizione di nessuno dei partner.

Nella misura in cui i servizi della Commissione europea hanno contribuito al presente documento tecnico, tale contributo non riflette necessariamente le opinioni della Commissione.

Né la Commissione europea né alcun altro partner della CIS sono responsabili dell'eventuale uso da parte di terzi delle informazioni contenute nel presente documento.

Il documento tecnico intende agevolare l'attuazione della direttiva 2000/60/CE e non è giuridicamente vincolante. Qualsiasi interpretazione autorevole della normativa deve derivare esclusivamente dalla direttiva 2000/60/CE stessa e da altri testi o principi giuridici applicabili. Solo la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente per l'interpretazione autorevole della legislazione dell'Unione.

Questa versione in italiano è una traduzione dall'inglese del documento originale, a scopo puramente informativo. In caso di discrepanze, prevarrà la versione inglese del presente documento.

Sommario

1	INTRODUZIONE	1
1.1	Un documento di orientamento: a che scopo?	1
1.2	Direttiva quadro sulle acque e processo della strategia comune di attuazione (CIS)	2
1.3	Contestualizzare l'articolo 4, paragrafo 7	3
2	INTEGRAZIONE DELLE POLITICHE DI SETTORE COME PREREQUISITO DELLA COERENZA DELLE POLITICHE	5
2.1	Politica dei trasporti	5
2.2	Politiche energetiche, compresa la politica sulle energie rinnovabili	6
2.3	Strategia dell'UE sulle materie prime e direttiva sui rifiuti delle industrie estrattive	7
2.4	Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni	9
2.5	Direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino e direttiva sulla pianificazione dello spazio marittimo	9
2.6	Strumenti di finanziamento europei	11
2.6.1	Fondi strutturali e d'investimento europei	11
2.6.2	Meccanismo per collegare l'Europa (MCE)	12
2.6.3	Strumento di preadesione	12
2.7	Politiche sui cambiamenti climatici, compresi l'adattamento e la mitigazione, come questione trasversale	12
2.8	Altre politiche ambientali	13
2.8.1	Direttiva sulla valutazione ambientale strategica (VAS)	14
2.8.2	Direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale (VIA)	15
2.8.3	Direttive «Uccelli» e «Habitat»	15
3	CONSIDERAZIONI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 7	17
3.1	Principio della relazione fra valutazioni	17
3.2	Riepilogo degli obiettivi ambientali della direttiva quadro sulle acque e dell'articolo 4, paragrafo 7	18
3.3	Campo di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 7	20
3.3.1	Considerazioni circa la durata degli effetti sullo stato/potenziale del corpo idrico	23
3.3.2	Considerazioni circa le dimensioni di una modifica e il delineamento del corpo idrico	24
3.3.3	Progetti che esulano dall'ambito di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 7	25
3.4	Condizioni che attivano un test a norma dell'articolo 4, paragrafo 7	26
3.4.1	Considerazioni pratiche ed esempi circa i corpi idrici superficiali	26
3.4.2	Considerazioni pratiche ed esempi circa i corpi idrici sotterranei	33
3.5	Effetti su altri corpi idrici	37

3.6	Effetti cumulativi	38
3.7	Gestire l'incertezza	40
4	LA VALUTAZIONE DELL'APPLICABILITÀ A NORMA DELL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 7, E RAZIONALIZZAZIONE CON ALTRE DIRETTIVE	41
4.1	Approccio alla valutazione di applicabilità a norma dell'articolo 4, paragrafo 7	42
4.2	Razionalizzazione delle valutazioni con la direttiva sulla VIA e «Habitat»	48
5	TEST A NORMA DELL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 7, E RAPPORTO CON I PIANI DI GESTIONE DI BACINO.....	55
5.1	Approccio graduale al test a norma dell'articolo 4, paragrafo 7	55
5.2	Fare tutto il possibile per mitigare gli impatti negativi.....	57
5.3	Valutare opzioni ambientali significativamente migliori	63
5.3.1	Livello strategico	64
5.3.2	Livello di progetto	65
5.4	Pesare gli interessi: prevalenza dell'interesse pubblico - benefici e impatti	66
5.4.1	Superamento dell'interesse pubblico	66
5.4.2	Vantaggio dei benefici della modifica rispetto a benefici e opportunità scontate	68
5.5	Relazione con i piani di gestione dei bacini idrografici	71
5.5.1	Segnalazione nei piani di gestione dei bacini idrografici	71
5.5.2	Articolo 4, paragrafo 7, e denominazione di corpi idrici fortemente modificati	73
5.5.3	Relazione dell'articolo 4, paragrafo 7, con l'articolo 4, paragrafi 4 e 5.....	74
5.5.4	Modifica del delineamento e/o della tipologia del corpo idrico a causa dell'esenzione di cui all'articolo 4, paragrafo 7	75
5.5.5	Articolo 4, paragrafo 7, in un contesto transfrontaliero	76
6	PROSPETTIVE E FOLLOW-UP	78
	ALLEGATO A: Tabella riassuntiva comparativa fra la direttiva quadro sulle acque, la direttiva «Habitat», la direttiva sulla VIA e sulla VAS.....	79
	ALLEGATO B: Raccolta di diagrammi di flusso	83
	Relazione di principio fra la valutazione di applicabilità e il test a norma dell'articolo 4, paragrafo 7... ..	83
 Error! Bookmark not defined.	
	Approccio graduale alla valutazione di applicabilità a norma dell'articolo 4, paragrafo 7	84
	Razionalizzazione delle valutazioni ai sensi della direttiva quadro sulle acque, «Habitat» e VIA	85
	Approccio graduale al test a norma dell'articolo 4, paragrafo 7	86
	Procedura a norma dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva «Habitat»	87

Elenco delle tabelle

Tabella 1: Panoramica delle attività della CIS riguardanti l'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva quadro sulle acque	2
Tabella 2: Modifiche a norma dell'articolo 4, paragrafo 7, elementi di qualità e possibili effetti	23
Tabella 3: Esempio 1 - Deterioramento dello stato complessivo	27
Tabella 4: Esempio 2 - Stesso stato complessivo, ma deterioramento di un elemento di qualità biologica.....	27
Tabella 5: Esempio 3 - Deterioramento da stato elevato a buono	28
Tabella 6: Esempio 4 - Deterioramento di un elemento di qualità di un corpo idrico superficiale che si trova già nella classe più bassa	29
Tabella 7: Esempio 5 - Deterioramento dello stato quantitativo complessivo del corpo idrico sotterraneo da «buono» a «scarso».....	34
Tabella 8: Esempio 6 - Corpo idrico sotterraneo già classificato come «scarso» in cui un ulteriore criterio non soddisfa le condizioni	35
Tabella 9: Esempio 7 - Deterioramento ulteriore di un criterio già classificato come «scarso» che comporta il mancato raggiungimento del «buono» stato.....	35

Elenco delle figure

Figura 1: Relazione di principio fra la valutazione di applicabilità e il test a norma dell'articolo 4, paragrafo 7	18
Figura 2: Esempio di effetti al di là del corpo idrico superficiale	37
Figura 3: Esempio di effetti al di là di un corpo idrico in relazione alle acque sotterranee	37
Figura 4: Delineare un approccio graduale per una valutazione di applicabilità a norma dell'articolo 4, paragrafo 7	43
Figura 5: Razionalizzazione delle valutazioni ai sensi della direttiva quadro sulle acque, «Habitat» e VIA	50
Figura 6: Esempio di approccio graduale per un test a norma dell'articolo 4, paragrafo 7, e relazione iterativa con la valutazione di applicabilità.....	57
Figura 7: Modifica della designazione del corpo idrico dovuta all'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 7	76

Elenco dei casi di studio concreti

Caso di studio 1: Come vengono usati gli standard idromorfologici per prevenire il deterioramento dello stato.....	31
Caso di studio 2: Impatto cumulativo dei serbatoi sull'ambiente acquatico. Valutazione scientifica congiunta.....	39
Caso di studio 3: Una lista di controllo per la valutazione della conformità alla direttiva quadro sulle acque sviluppato per JASPERS	45
Caso di studio 4: Programma di costruzione ferroviaria High Speed 2 - Fase 1 (da Londra a West Midlands).....	46
Caso di studio 5: Valutazione dell'impatto delle misure di un piano di gestione contro il rischio di alluvioni ai sensi dell'art. 4, par. 7	47
Caso di studio 6: Sviluppo di un quadro di valutazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 7, e collegamento con la VIA	52

Caso di studio 7:	Sviluppo e mitigazione delle risorse idriche urbane	62
Caso di studio 8:	Principi guida ICPDR sullo sviluppo di energia idroelettrica sostenibile.....	64
Caso di studio 9:	Catalogo dei criteri per l'energia idroelettrica	70
Caso di studio 10:	Istruzione del direttore idrico spagnolo in relazione all'articolo 4, paragrafo 7	73

1 INTRODUZIONE

1.1 Un documento di orientamento: a che scopo?

Il presente documento mira a orientare esperti e parti interessate nell'attuazione della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (la direttiva quadro sulle acque)¹. Si concentra sulle esenzioni previste dall'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva, il quale si applica solo alle nuove modifiche delle caratteristiche fisiche di corpi idrici superficiali, alle alterazioni del livello di corpi sotterranei e alle nuove attività sostenibili di sviluppo umano, che possono comportare il mancato raggiungimento degli obiettivi della direttiva. Nel caso in cui ricorrano le condizioni delineate nell'articolo 4, paragrafo 7, possono essere accordate esenzioni.

Il documento si basa sulle questioni già delineate nel documento di orientamento n. 20 sulle esenzioni dagli obiettivi ambientali² e le specifica ulteriormente. È stato redatto nel quadro del processo 2016-2018 della strategia comune di attuazione (CIS)³ della direttiva quadro sulle acque e mira a fornire informazioni aggiuntive e chiarimenti ulteriori prendendo in considerazione le esperienze più recenti relative all'attuazione della direttiva e la giurisprudenza sull'articolo 4, paragrafo 7.

Il documento costituisce un orientamento e una buona pratica. Gli Stati membri non sono giuridicamente vincolati dalle raccomandazioni in esso contenute, tuttavia sono tenuti a usare metodi e approcci conformi ai requisiti della direttiva.

Gli orientamenti si rivolgono specificamente a:

- gestori delle acque e autorità di bacino che elaborano piani di gestione dei bacini idrografici;
- autorità responsabili delle decisioni sulla concessione di permessi per nuove attività o progetti che potrebbero avere un impatto sulle acque;
- decisori politici a diversi livelli responsabili dell'elaborazione, della promozione e dell'approvazione di strategie settoriali (ad esempio sviluppo rurale e agricoltura, gestione del rischio di alluvioni, politiche dei trasporti o dell'energia, ecc.);
- esperti che effettuano valutazioni a norma della legislazione pertinente, come le valutazioni dell'impatto ambientale (VIA), le valutazioni ambientali strategiche (VAS), le valutazioni a norma della direttiva «Habitat», ecc.;
- promotori di progetti e rappresentanti di un ampio spettro di settori economici, le cui attività hanno potenziali impatti sui corpi idrici sotterranei o superficiali⁴;
- parti interessate e rappresentanti di organizzazioni della società civile.

Gli orientamenti, fra l'altro, richiamano i requisiti della direttiva relativi agli obiettivi ambientali e le esenzioni e si concentrano sull'articolo 4, paragrafo 7. Il capitolo 2 riflette su questioni orizzontali e affronta l'importanza della coerenza delle politiche per la gestione sostenibile delle risorse idriche e per le valutazioni a norma dell'articolo 4, paragrafo 7. Il capitolo 3 delinea l'ambito di applicazione e le condizioni che azionano il test a norma dell'articolo 4, paragrafo 7, e il capitolo 4 fornisce orientamenti

¹ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32000L0060>

² Documento di orientamento sulla CIS n. 20 – Esenzioni dagli obiettivi ambientali https://circabc.europa.eu/sd/a/2a3ec00a-d0e6-405f-bf66-60e212555db1/Guidance_documentN%C2%B020_Mars09.pdf

³ Strategia comune di attuazione (CIS) della direttiva quadro sulle acque: http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/objectives/implementation_en.htm

⁴ Ciò può includere anche attività non direttamente correlate alla gestione delle acque. Un progetto stradale o ferroviario, ad esempio, potrebbe essere pianificato lungo un corpo idrico superficiale o richiedere il riallineamento di tale corpo idrico. La costruzione di un tunnel stradale o ferroviario potrebbe avere un impatto sui livelli delle acque sotterranee.

su un potenziale approccio di valutazione per determinare se debba essere eseguito un test a norma dell'articolo 4, paragrafo 7, per una determinata attività o progetto. Il capitolo 5 fornisce chiarimenti sui vari passi che devono essere seguiti in caso di test a norma dell'articolo 4, paragrafo 7, in vista di una decisione sull'approvazione o meno di una determinata attività o progetto. Infine, il capitolo 6 fornisce una previsione sulle potenziali attività cui dar seguito per un'attuazione coerente della direttiva e dell'articolo 4, paragrafo 7. Esempi e approcci concreti sono illustrati attraverso casi di studio e le interconnessioni con altre normative e politiche dell'UE rilevanti sono affrontate all'interno dei diversi capitoli del documento.

In sintesi, il documento mira a chiarire numerosi aspetti relativi all'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva. Tuttavia, non si tratta di un manuale dettagliato sull'applicazione della normativa, perciò potrebbero essere necessari ulteriori orientamenti metodologici adattati alla realtà giuridica, amministrativa e tecnica di ciascuno Stato membro.

1.2 Direttiva quadro sulle acque e processo della strategia comune di attuazione (CIS)

L'attuazione della direttiva quadro sulle acque presenta numerose sfide tecniche condivise da Stati membri, Commissione, paesi candidati e del SEE, parti interessate e ONG. Inoltre, molti bacini idrografici europei sono internazionali, dal momento che attraversano le frontiere amministrative e territoriali, perciò una comprensione e un approccio comuni sono fondamentali per riuscire ad attuare efficacemente la direttiva.

Per affrontare le sfide in modo collaborativo e coordinato, gli Stati membri, la Norvegia e la Commissione hanno concordato una strategia comune di attuazione (CIS). Dal 2001 le attività nel quadro della CIS mirano a un'attuazione coerente e armonica della direttiva. L'attenzione è rivolta alle questioni metodologiche relative a una comprensione comune delle implicazioni tecniche e scientifiche. In tale ambito, negli ultimi anni sono stati avviati gruppi di lavoro e attività congiunte. Sebbene gli Stati membri abbiano acquisito esperienze concrete preziose nel ricorso alle esenzioni, l'attuazione dell'articolo 4, paragrafo 7, presenta problemi tangibili che beneficerebbero considerevolmente di questi orientamenti aggiornati. A tal scopo, è stato istituito uno specifico gruppo di lavoro ad hoc nel quadro della CIS. La tabella qui sotto fornisce una panoramica delle principali attività della CIS riguardanti l'articolo 4, paragrafo 7, intraprese dal momento dell'adozione della direttiva. Informazioni più dettagliate possono essere ottenute dai documenti correlati.

Tabella 1: Panoramica delle attività della CIS riguardanti l'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva quadro sulle acque

Quando	Chi	Risultato
2003	Direttori delle acque	Documento di orientamento WATECO ⁵ che delinea una nozione fondamentale dell'articolo 4, paragrafo 7
2003	Direttori delle acque	Documento di orientamento n. 4 sull'individuazione e la designazione dei corpi idrici fortemente modificati e artificiali.
2006	Processo della CIS	Documento orientativo sulla direttiva quadro sulle acque e sulle pressioni idro-morfologiche ⁶ incentrato sulle attività relative a energia idroelettrica, navigazione e difesa dalle alluvioni. Include raccomandazioni per una migliore integrazione delle politiche.
2007	Processo della CIS	Laboratorio su direttiva quadro sulle acque ed energia idroelettrica ⁷ . Sono stati formulati alcuni principi chiave per l'energia idroelettrica a norma della direttiva.
2008	Direttori delle acque	Documento di orientamento sulla CIS n. 20 su obiettivi ambientali ed

⁵ <http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/economics/pdf/Guidance%201%20-%20Economics%20-%20WATECO.pdf>

⁶ https://circabc.europa.eu/sd/a/bc0a0b09-a2d3-4762-a1f6-5ac664beaa15/HyMo_Political_Paper_FINAL.pdf

⁷ <https://circabc.europa.eu/w/browse/a839626e-9806-4fee-8a93-678a086c0ab3>

Quando	Chi	Risultato
		esenzioni ⁸ che trattano le nozioni fondamentali ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7.
2009	Processo della CIS	Il laboratorio sui corpi idrici fortemente modificati ha prodotto diverse raccomandazioni ⁹ pertinenti per l'energia idroelettrica e la direttiva quadro sulle acque, ad esempio sull'interpretazione di «conseguenze negative rilevanti sull'uso», buon potenziale ecologico e continuum ecologico.
2009	Direttori delle acque	Documento di orientamento sulla CIS n. 24 – Gestione dei bacini idrografici in un clima che cambia, che trattano alcuni aspetti relativi all'articolo 4, paragrafo 7.
2010	Direttori delle acque	Dichiarazione su «Sviluppo dell'energia idroelettrica ai sensi della direttiva quadro sulle acque» ¹⁰ , che riassume principi e raccomandazioni essenziali. Un chiarimento fondamentale riguardava la dimensione del progetto, che non è un criterio rilevante per attivare l'articolo 4, paragrafo 7.
2011	Processo della CIS	Il secondo laboratorio della CIS su gestione delle acque, direttiva quadro sulle acque ed energia idroelettrica ha prodotto buone raccomandazioni pratiche sull'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva ¹¹ .
2016	Processo della CIS	Istituzione di un gruppo di lavoro ad hoc per orientamenti sull'attuazione dell'articolo 4, paragrafo 7.

Sono disponibili ulteriori documenti di orientamento di rilevanza più generale rispetto alla direttiva quadro sulle acque e su aspetti di collegamento relativi all'articolo 4, paragrafo 7¹².

1.3 Contestualizzare l'articolo 4, paragrafo 7

Gli **obiettivi ambientali della direttiva quadro sulle acque**, delineati nell'articolo 4, sono il cuore di questa normativa dell'UE che disciplina la gestione idrica sostenibile a lungo termine sulla base di un elevato livello di protezione dell'ambiente acquatico. L'articolo 4, paragrafo 1, stabilisce gli obiettivi ambientali per i corpi idrici superficiali e sotterranei naturali e per i corpi idrici artificiali e fortemente modificati. Entro il 2015, i corpi idrici superficiali naturali devono presentare un buono stato ecologico e chimico e i corpi sotterranei un buono stato quantitativo e chimico. I corpi idrici artificiali e fortemente modificati devono raggiungere un buon potenziale ecologico e un buono stato chimico. Nell'articolo 4, paragrafo 3, sono descritti i criteri per la designazione di corpi idrici artificiali o fortemente modificati. Un **ulteriore obiettivo chiave** della direttiva, delineato nell'articolo 4, paragrafo 1, è mettere in atto le misure necessarie a **evitare il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici**, ossia il cosiddetto «**principio di non deterioramento**», che è di particolare importanza nel contesto dell'articolo 4, paragrafo 7. Infine, l'obiettivo di buono stato previsto dalla direttiva può dover essere completato da obiettivi aggiuntivi per garantire la conservazione delle aree protette [articolo 4, paragrafi 1, lettera c), e 2].

Nell'articolo 4 si definiscono le **esenzioni da tali obiettivi** e si delineano le condizioni alle quali può essere differito o non rispettato il raggiungimento del buono stato o potenziale, o alle quali può essere consentito il deterioramento. Nei paragrafi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 4 si descrivono le condizioni e il processo in cui possono essere applicate le esenzioni, che includono quanto segue:

- estensione della scadenza, in altre parole il buono stato/potenziale deve essere raggiunto entro il 2021 o al più tardi il 2027 (articolo 4, paragrafo 4), oppure non appena le condizioni naturali lo consentano dopo il 2027;

⁸ https://circabc.europa.eu/sd/a/2a3ec00a-d0e6-405f-bf66-60e212555db1/Guidance_documentN%C2%B020_Mars09.pdf

⁹ <https://circabc.europa.eu/sd/a/651417d8-46d6-4120-8c59-54f2bbcf422d/FinalHMWBConclusions.pdf>

¹⁰ <https://circabc.europa.eu/sd/a/4e0cb9d2-c268-4d67-ac56-f1977c1b85fc/WD%20statement%20May%202010-%20Hydropower%20Development%20under%20the%20Water%20Framework%20Directive.pdf>

¹¹ https://circabc.europa.eu/sd/a/23d94d2d-6b9c-4f17-9e15-14045cd541f3/Issue%20Paper_final.pdf

¹² http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/facts_figures/guidance_docs_en.htm

- raggiungimento di obiettivi meno stringenti a determinate condizioni (articolo 4, paragrafo 5);
- deterioramento temporaneo dello stato/potenziale per cause naturali o di «forza maggiore» (articolo 4, paragrafo 6);
- deterioramento o non raggiungimento del buono stato/potenziale come risultato di nuove modifiche delle caratteristiche fisiche di un corpo idrico superficiale, oppure di alterazioni del livello di corpi sotterranei, o deterioramento dello stato di un corpo idrico superficiale da stato elevato a buono stato come conseguenza di nuove attività sostenibili di sviluppo umano (articolo 4, paragrafo 7).

Tutte queste esenzioni prevedono condizioni diverse da rispettare e devono essere stabilite e spiegate nel piano di gestione del bacino idrografico.

I paragrafi 8 e 9 dell'articolo 4 introducono due principi applicabili a tutte le esenzioni:

- in primo luogo, le esenzioni per un corpo idrico non devono escludere o compromettere permanentemente il raggiungimento degli obiettivi ambientali in altri corpi idrici (cfr. capitolo 3.5);
- in secondo luogo, deve essere raggiunto almeno lo stesso livello di protezione, come previsto dalla normativa comunitaria in vigore (inclusi gli elementi da abrogare).

Questi orientamenti si concentrano sulle esenzioni a norma dell'articolo 4, paragrafo 7, che stabiliscono le condizioni di esenzione in caso di nuove modifiche delle caratteristiche fisiche di un corpo idrico superficiale, alterazioni del livello di corpi sotterranei o nuove attività sostenibili di sviluppo umano.

L'integrazione con altre politiche del settore è una questione chiave in tale ambito. Gli orientamenti contribuiscono a «integrare maggiormente la protezione e la gestione sostenibile delle acque in altre politiche comunitarie come la politica energetica, dei trasporti, la politica agricola, la politica della pesca, la politica regionale e in materia di turismo» grazie a un «dialogo continuo e per lo sviluppo di strategie tese ad ottenere una maggiore integrazione tra le varie politiche»¹³. Contribuiscono inoltre all'iniziativa «Legiferare meglio»¹⁴.

Sono conformi ai principi di precauzione e di sviluppo sostenibile, che è un obiettivo fondamentale dell'Unione europea, stabilito nel trattato¹⁵ e applicabile a tutte le attività e politiche dell'UE, in un ambito in cui «un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile»¹⁶.

¹³ Preambolo della direttiva quadro sulle acque, paragrafo 16.

¹⁴ Comunicazione della Commissione Legiferare meglio: risultati migliori per un'Unione più forte [COM(2016) 615 final]

¹⁵ Trattato sull'Unione europea

¹⁶ Stabilito nell'articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

2 INTEGRAZIONE DELLE POLITICHE DI SETTORE COME PREREQUISITO DELLA COERENZA DELLE POLITICHE

Gli approcci integrati e la coerenza delle politiche svolgono un ruolo centrale per l'attuazione della direttiva quadro sulle acque e per valutazioni informate in relazione all'articolo 4, paragrafo 7. Le nuove modifiche delle caratteristiche fisiche, le alterazioni o le nuove attività sostenibili di sviluppo umano, che potrebbero provocare un deterioramento, sono spesso collegate al raggiungimento degli obiettivi di altre politiche dell'UE in materia di energia, trasporti, protezione dalle alluvioni, difesa costiera, fornitura idrica e trattamento delle acque reflue, irrigazione, ecc., oltre che di importanti politiche nazionali. L'integrazione della direttiva e i suoi collegamenti con l'attuazione di tali politiche necessitano dunque di un approccio coordinato e di un'ottimizzazione dei processi di autorizzazione in relazione all'articolo 4, paragrafo 7.

Alcune delle politiche e dei programmi dell'UE rilevanti includono, fra gli altri:

- la rete transeuropea di trasporto (TEN-T)¹⁷;
- la politica energetica, compresa la politica sulle energie rinnovabili e i relativi piani d'azione;
- le politiche industriali, quali la strategia dell'UE sulle materie prime;
- i piani di gestione del rischio di alluvioni ai sensi della direttiva dell'UE sulle alluvioni;
- la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino e la direttiva sulla pianificazione dello spazio marittimo;
- gli strumenti di finanziamento europei e la politica agricola comune (PAC);
- le politiche sui cambiamenti climatici, incluse quelle di adattamento e mitigazione;
- altre direttive e politiche ambientali, in particolare le direttive VAS, VIA, «Uccelli» e «Habitat» e la direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane.

Il coinvolgimento e la consultazione di autorità e parti interessate dall'attuazione della direttiva quadro sulle acque nella progettazione e attuazione di tali politiche consentono di integrare gli obiettivi della direttiva dall'inizio e potrebbero addirittura ridurre l'esigenza di nuove politiche e, di conseguenza, la possibilità di deterioramento dello stato dei corpi idrici grazie a una maggiore trasparenza per i responsabili delle decisioni sugli impatti prevedibili.

Inoltre, le valutazioni ai sensi della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (direttiva VAS) possono contribuire a integrare le considerazioni ambientali nella predisposizione di determinati piani e programmi fra quelli elencati sopra, che potrebbero essere soggetti a una VAS. Le valutazioni ai sensi della direttiva VAS possono contribuire a tenere pienamente in considerazione le conseguenze rilevanti sull'ambiente, incluse quelle sulle acque.

I risultati di tali approcci integrati possono inoltre fornire informazioni preziose per le valutazioni richieste nell'ambito dell'articolo 4, paragrafo 7, in particolare per quanto riguarda la dimensione strategica dell'interesse pubblico prevalente, la stima di vantaggi e impatti delle modifiche o la valutazione di opzioni ambientali migliori (cfr. capitoli 5.3 e 5.4).

2.1 Politica dei trasporti

Il programma TEN-T è stato istituito per sostenere la costruzione e l'ammodernamento dell'infrastruttura dei trasporti in tutta l'Unione europea. Il programma consiste in progetti (definiti come

¹⁷ Per maggiori informazioni, cfr. http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure_it

studi o opere) il cui scopo è garantire la coesione, l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti di trasporto transeuropee e l'accesso a esse.

I progetti TEN-T, che si trovano in tutti gli Stati membri dell'UE¹⁸, includono diverse modalità di trasporto¹⁹ che possono essere rilevanti in termini di effetti potenziali sulle acque. Può essere il caso, ad esempio, dei progetti relativi a costruzione e ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria o stradale, ma soprattutto di quelli relativi alla navigazione riguardante le vie navigabili interne e diversi porti costieri e fluviali. La dimensione di TEN-T relativa alle vie navigabili interne riguarda tutti i principali fiumi, canali e laghi usati tradizionalmente a scopo di trasporto nell'UE (vie navigabili di dimensione europea, secondo la classificazione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite - UNECE). Gli articoli 15 e 39 degli orientamenti sulla TEN-T²⁰ stabiliscono i seguenti requisiti:

- fiumi, canali e laghi siano conformi ai requisiti minimi delle vie navigabili di classe IV, come stabilito dalla nuova classificazione delle vie navigabili interne stabilita dalla conferenza europea dei ministri dei trasporti (CEMT) e vi sia altezza libera di passaggio sotto i ponti. Su richiesta di uno Stato membro, in casi debitamente giustificati, la Commissione concede esenzioni dai requisiti in materia di pescaggio (meno di 2,50 m) e di altezza minima sotto i ponti (meno di 5,25 m);
- fiumi, canali e laghi siano mantenuti per preservare lo «stato di buona navigazione», nel rispetto del diritto ambientale applicabile.

L'articolo 16 degli orientamenti sulla TEN-T stabilisce le priorità per lo sviluppo dell'infrastruttura delle vie navigabili interne, mentre l'articolo 16, lettera e), delinea fra l'altro la priorità da accordare all'«attenzione ai fiumi a corrente libera prossimi allo stato naturale e che per tale motivo possono essere soggetti a misure specifiche».

A causa della potenziale necessità di modifiche alle condizioni idromorfologiche dei corpi idrici al fine di raggiungere tali obiettivi, i progetti dell'infrastruttura di navigazione possono provocare il deterioramento o il mancato raggiungimento del buono stato/potenziale e, di conseguenza, attivare l'esecuzione di un test a norma dell'articolo 4, paragrafo 7, per valutare se un progetto possa essere autorizzato ai sensi della direttiva quadro sulle acque. Poiché sia quest'ultima, sia i regolamenti TEN-T consentono l'applicazione di esenzioni e poiché non vi è alcuna relazione gerarchica fra queste due politiche, è importante seguire un approccio integrato per un'applicazione coerente di entrambe. È prevista la predisposizione di ulteriori orientamenti sulla nozione di «stato di buona navigazione», che tratteranno anche la relazione con la direttiva quadro sulle acque e altre normative ambientali²¹.

2.2 Politiche energetiche, compresa la politica sulle energie rinnovabili

L'obiettivo della strategia dell'UE per l'energia è rendere l'approvvigionamento energetico più sicuro, economico e sostenibile. Si prevede che gli impianti convenzionali per la produzione di energia svolgeranno ancora un ruolo importante per l'approvvigionamento energetico nell'immediato futuro.

¹⁸ Per maggiori informazioni, cfr. <https://ec.europa.eu/inea/ten-t/ten-t-projects/projects-by-country>

¹⁹ Per maggiori informazioni, cfr. <https://ec.europa.eu/inea/ten-t/ten-t-projects/projects-by-transport-mode>

²⁰ Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE; cfr. <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32013R1315>

²¹ Durante il processo di redazione del presente documento era in corso il lavoro sugli orientamenti tesi al raggiungimento dello «stato di buona navigazione», che trattano anche il collegamento con la direttiva quadro sulle acque. I documenti correlati saranno resi disponibili non appena completati.

Tuttavia, le fonti rinnovabili svolgono un ruolo sempre più centrale per raggiungere questi obiettivi. La direttiva dell'UE sulle energie rinnovabili (2009/28/CE)²² stabilisce un obiettivo vincolante del 20 % di energia da fonti rinnovabili sul consumo di energia complessivo entro il 2020. Le fonti rinnovabili continueranno a svolgere un ruolo fondamentale nel contribuire al soddisfacimento del bisogno energetico dell'UE oltre il 2020. I paesi dell'UE hanno concordato un nuovo obiettivo del 27 % di energia da fonti rinnovabili sul consumo di energia complessivo nell'Unione entro il 2030 come parte degli obiettivi energetici e climatici dell'Unione europea per il 2030²³. Il 30 novembre 2016 la Commissione ha pubblicato una proposta di revisione della direttiva sulle energie rinnovabili tesa al raggiungimento di questi obiettivi²⁴. L'obiettivo a lungo termine è ridurre le emissioni di gas a effetto serra dell'80-95 % entro il 2050.

Sono necessarie numerose misure per raggiungere questi obiettivi, fra cui l'aumento dell'efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili. I paesi dell'UE si sono impegnati a raggiungere i rispettivi obiettivi nazionali in materia di rinnovabili, che variano fra gli Stati membri. L'energia da fonti rinnovabili può essere prodotta da fonti eoliche, solari, idroelettriche, geotermiche, a base di biomassa e anche dalle maree. Tutti i paesi dell'UE hanno adottato piani d'azione nazionali sull'energia da fonti rinnovabili²⁵ ai sensi della direttiva 2009/28/CE. Tali piani d'azione delineano il modo in cui gli Stati membri intendono raggiungere i loro obiettivi sull'energia da fonti rinnovabili. Fra l'altro, tali piani riguardano:

- singole traiettorie per l'energia da fonti rinnovabili per i settori di produzione di energia elettrica, riscaldamento e raffreddamento e trasporti;
- la pianificazione del mix di tecnologie rinnovabili.

L'energia idroelettrica costituisce un'importante fonte di energia rinnovabile, sebbene la quota di contributo di altre fonti stia aumentando. Impianti specifici per l'energia idroelettrica con capacità di equilibrio possono inoltre svolgere un ruolo importante per integrare altre fonti di energia rinnovabile, come quelle eoliche e solari. Poiché hanno un impatto sull'idromorfologia, i nuovi impianti per l'energia idroelettrica o le nuove modifiche di impianti esistenti che alterano l'idromorfologia potrebbero essere soggetti a un test a norma dell'articolo 4, paragrafo 7, considerando il deterioramento dello stato delle acque che provocano.

2.3 Strategia dell'UE sulle materie prime e direttiva sui rifiuti delle industrie estrattive

Nel 2008, la Commissione ha adottato l'iniziativa sulle materie prime²⁶, che ha definito una strategia per affrontare la questione dell'accesso alle materie prime nell'UE. Questa strategia si compone di tre pilastri, che mirano a garantire i) l'approvvigionamento equo e sostenibile delle materie prime dai

²² Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE; cfr.: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32009L0028>

²³ Conclusioni del Consiglio europeo (23 e 24 ottobre 2014) sul quadro 2030 per le politiche dell'energia e del clima; cfr. <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-169-2014-INIT/it/pdf>

²⁴ Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili COM(2016)/0767 final - 2016/0382 (COD); cfr.: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016PC0767>

²⁵ Cfr. <https://ec.europa.eu/energy/node/71>

²⁶ Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio - L'iniziativa «materie prime»: Rispondere ai nostri bisogni fondamentali per garantire la crescita e creare posti di lavoro in Europa COM(2008) 699 def.; cfr. https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/policy-strategy_en

233 mercati globali, ii) l'approvvigionamento sostenibile delle materie prime all'interno dell'UE²⁷, iii) l'uso
234 efficiente delle risorse e l'approvvigionamento di «materie prime secondarie» attraverso il riciclaggio.
235 La strategia riguarda tutte le materie prime usate dall'industria europea, tranne quelle provenienti dalla
236 produzione agricola e quelle usate come carburante.

237 I rifiuti provenienti da operazioni di estrazione (ossia quelli provenienti dall'estrazione e trasformazione
238 delle risorse minerarie) rappresentano uno dei più grossi flussi di rifiuti dell'UE. Tale flusso riguarda
239 materie che devono essere rimosse per avere accesso alle risorse minerarie, quali topsoil, strato di
240 copertura e roccia sterile, nonché gli sterili rimanenti dopo che i minerali sono stati ampiamente
241 estratti dal giacimento.

242 La direttiva 2006/21/CE²⁸ prevede misure, procedure e orientamenti volti a prevenire o ridurre, per
243 quanto possibile, qualsiasi effetto negativo sull'ambiente²⁹, in particolare acque, aria, suolo, fauna,
244 flora e paesaggio, o sulla salute umana derivante dalla gestione dei rifiuti prodotti dalle industrie
245 estrattive. Per quanto riguarda le acque, la costruzione e la gestione di strutture di deposito dei rifiuti
246 devono soddisfare le condizioni nel breve e lungo periodo per evitare l'inquinamento di suolo, aria,
247 acque sotterranee o superficiali, in linea con la direttiva sulle acque sotterranee e la direttiva quadro
248 sulle acque.

249 L'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva prevede che l'operatore di una tale struttura adotti le misure
250 necessarie per rispettare la normativa comunitaria in materia di ambiente, in particolare per prevenire
251 il deterioramento dello stato attuale delle acque, in conformità della direttiva 2000/60/CE, fra l'altro al
252 fine di: a) valutare la probabilità che si produca percolato, incluso il contaminante presente nel
253 percolato, dai rifiuti depositati, sia nel corso della fase operativa sia dopo la chiusura della struttura di
254 deposito dei rifiuti, e determinare il bilancio idrico della struttura; b) impedire o ridurre al minimo la
255 produzione di percolato e la contaminazione delle acque di superficie o sotterranee e del suolo da
256 parte dei rifiuti; c) raccogliere e trattare le acque e il percolato contaminati dalla struttura di deposito
257 dei rifiuti fino a renderli conformi allo standard previsto per lo scarico di tali sostanze. L'applicazione di
258 tali misure può essere ridimensionata solo se una valutazione dei rischi ambientali dimostra che la
259 struttura di deposito dei rifiuti non rappresenta alcun potenziale pericolo per il suolo, le acque
260 sotterranee o di superficie (articolo 13, paragrafo 3).

261 Inoltre, secondo l'articolo 13, paragrafo 5, l'operatore che utilizza i rifiuti di estrazione e altri residui di
262 produzione per la ripiena di vuoti di miniera che potranno essere inondati dopo la chiusura, creatisi
263 tramite estrazione superficiale o sotterranea, adotta le misure necessarie per evitare o ridurre al
264 minimo il deterioramento dello stato delle acque e l'inquinamento del suolo, ai sensi, mutatis
265 mutandis, dei paragrafi 1 e 3. L'operatore fornisce all'autorità competente le informazioni necessarie
266 per assicurare l'assolvimento degli obblighi comunitari, in particolare quelli di cui alla direttiva quadro
267 sulle acque.

²⁷ Maggiori informazioni sull'approvvigionamento sostenibile delle materie prime da fonti UE si possono trovare a questo link:
http://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/policy-strategy/sustainable-supply-eu_en

²⁸ Direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE; cfr.: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02006L0021-20090807>

²⁹ La direttiva non si applica all'introduzione di acque e alla reintroduzione di acque sotterranee estratte come definite nel primo e secondo trattino dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera j), della direttiva 2000/60/CE, nella misura in cui sono autorizzate da detto articolo.

2.4 Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni

Nel 2007, la direttiva dell'UE sulle alluvioni³⁰ è entrata in vigore allo scopo di ridurre le conseguenze negative sulla salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e l'attività economica derivanti dalle alluvioni nella Comunità. A norma dell'articolo 9, la direttiva chiede agli Stati membri di elaborare piani di gestione del rischio di alluvioni incentrati sulla protezione, la prevenzione e la sensibilizzazione. Tali piani sono rivisti e aggiornati ogni sei anni e devono comprendere una sintesi delle misure e dell'ordine di priorità volti a raggiungere gli obiettivi adeguati di gestione del rischio di alluvioni (articolo 7 della direttiva). I primi piani di gestione del rischio di alluvioni sono stati adottati per il periodo 2016-2021.

Inoltre, gli Stati membri adottano le misure appropriate per coordinare l'applicazione di tutti gli aspetti attuativi con l'obiettivo di migliorare l'efficacia e lo scambio di informazioni e realizzare sinergie e vantaggi comuni (articolo 9 della direttiva). In particolare:

- le mappe del rischio di alluvioni e i riesami delle analisi delle caratteristiche richiesti a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva quadro sulle acque e le informazioni in essi contenute sono coerenti con le pertinenti informazioni presentate a norma della direttiva quadro sulle acque (articolo 9, paragrafo 1);
- l'elaborazione e il riesame dei piani di gestione del rischio di alluvioni sono effettuati in coordinamento con i piani di gestione dei bacini idrografici e possono essere integrati nei medesimi (articolo 9, paragrafo 2);
- la partecipazione attiva di tutte le parti interessate, prevista da entrambe le direttive, è coordinata, se opportuno (articolo 9, paragrafo 3).

L'attuazione della direttiva quadro sulle acque e della direttiva sulle alluvioni beneficerebbero di un approccio integrato da parte degli Stati membri per massimizzare le sinergie fra le due politiche (ad esempio attraverso misure di ritenzione idrica naturale³¹) e ridurre al minimo i conflitti fra loro. Al momento della programmazione delle misure a norma delle due direttive, è importante essere chiari sulle sinergie da cui trarre vantaggio e sui potenziali conflitti che possono sorgere. Nuovi progetti di gestione del rischio di alluvioni attivati dalla direttiva sulle alluvioni, ad esempio i sistemi di difesa rigidi, potrebbero modificare l'idromorfologia. La pianificazione di tali modifiche può essere soggetta a valutazioni a norma dell'articolo 4, paragrafo 7.

2.5 Direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino e direttiva sulla pianificazione dello spazio marittimo

La *direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino* (2008/56/CE) mira a ottenere il «buono stato ambientale» delle acque marine europee entro l'anno 2020 attraverso l'attuazione di due principi globali: l'approccio alla gestione delle attività umane basato sugli ecosistemi e un approccio integrato e coordinato a livello regionale e sub-regionale.

³⁰ Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32007L0060>

³¹ Per maggiori informazioni, cfr.: <http://ec.europa.eu/environment/water/adaptation/ecosystemstorage.htm>

Per quanto riguarda le esenzioni, è importante considerare l'ambito di applicazione e le differenze delle direttive quadro sulla strategia per l'ambiente marino e sulle acque nella definizione degli obiettivi ambientali:

- sia la prima che la seconda si occupano di corpi idrici costieri, ma la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino limita il suo ambito di applicazione relativamente ai corpi idrici costieri a quei particolari aspetti dello stato ambientale dell'ambiente marino che non vengono già affrontati dalla direttiva quadro sulle acque. Di conseguenza, la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino si applica ai corpi idrici costieri per temi aggiuntivi quali uccelli, cetacei, pesci, rifiuti, rumore subacqueo e altri aspetti che non vengono già affrontati dalla direttiva quadro sulle acque.
- Entrambe le direttive quadro usano nozioni simili per i rispettivi obiettivi ambientali. Il buono stato ecologico dei corpi idrici costieri ai sensi della direttiva quadro sulle acque si riferisce a obiettivi biologici pelagici e bentonici definiti che prendono in considerazione parametri fisico-chimici e idromorfologici. Il buono stato ambientale ai sensi della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino è più ampio e comprende 11 descrittori qualitativi, inclusi tutti gli aspetti della biodiversità (uccelli, mammiferi, rettili, pesci, cefalopodi, habitat pelagici e bentonici, reti alimentari) e numerosi descrittori basati sulla pressione (specie non indigene, eutrofizzazione, cambiamenti idrografici, contaminanti, rifiuti ed energia). Vi sono sovrapposizioni fra le definizioni di buono stato ai sensi delle due direttive quadro, in particolare per le questioni di eutrofizzazione e contaminazione.

L'articolo 14 della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino prevede determinate eccezioni al raggiungimento del buono stato delle acque costiere e marine (da non confondersi con le «esenzioni» della direttiva quadro sulle acque). Fra altri motivi, l'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), prevede che gli Stati membri debbano comunicare alla Commissione i casi in cui non è possibile ottenere il buono stato a causa di modifiche o alterazioni delle caratteristiche fisiche delle acque marine indotte da provvedimenti adottati per motivi imperativi di interesse generale aventi rilevanza superiore agli effetti negativi sull'ambiente, incluso qualsiasi impatto transfrontaliero. Gli Stati membri devono adottare opportune misure ad hoc volte a continuare a perseguire i traguardi ambientali, impedire l'ulteriore degrado dello stato ambientale e attenuare l'impatto negativo a livello di regione o sottoregione marina interessata o nelle acque marine di altri Stati membri. Inoltre, l'articolo 14, paragrafo 1, comma 2, specifica che gli Stati membri garantiscono che le modifiche o alterazioni non precludano o compromettano permanentemente il raggiungimento del buono stato ambientale a livello di regione o sottoregione marina interessata o nelle acque marine di altri Stati membri.

Poiché la direttiva quadro sulle acque riguarda tutte le acque costiere fino a un miglio nautico oltre la linea di base da cui sono stabilite le acque territoriali, le nuove modifiche fisiche, quali dragaggi, costruzioni di porti, drenaggi o protezione dalle alluvioni, che avvengono all'interno di questa zona o con un impatto sulla stessa, devono essere valutate per la conformità alla direttiva summenzionata e la possibile applicazione dei requisiti a norma dell'articolo 4, paragrafo 7.

La *direttiva sulla pianificazione dello spazio marittimo* 2014/89/UE crea un quadro comune per la pianificazione dello spazio marittimo in Europa, dal momento che la concorrenza per lo spazio marittimo (per installazioni per l'energia da fonti rinnovabili, l'acquacoltura e altre zone di crescita) evidenzia la necessità di una gestione efficiente, per evitare potenziali conflitti e creare sinergie fra le diverse attività. Varie attività marine (anche offshore) potrebbero provocare una modifica delle coste (ad esempio le piattaforme estrattive ed eoliche richiedono la posa di cavi e oleodotti).

Comunicare in una fase preliminare con i pianificatori marittimi può contribuire a una migliore coerenza delle politiche e potrebbe ridurre l'apertura di casi a norma dell'articolo 4, paragrafo 7, relativi ai corpi idrici costieri.

2.6 Strumenti di finanziamento europei

Gli strumenti di finanziamento europei promuovono l'attuazione di politiche specifiche. Ciascuno strumento è dedicato a un settore specifico e si rivolge a determinati attori e attività. Le operazioni e gli investimenti proposti per i nuovi progetti, che potrebbero richiedere valutazioni in relazione all'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva quadro sulle acque, sono spesso collegati a investimenti finanziati nell'ambito di tali strumenti e, fra l'altro, devono soddisfare i requisiti della normativa dell'UE, inclusa la summenzionata direttiva. Segue una breve descrizione di alcuni dei principali strumenti di finanziamento europei relativi alle acque.

2.6.1 Fondi strutturali e d'investimento europei

I fondi strutturali e d'investimento europei (fondi SIE) sono il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo di coesione (FC), il Fondo sociale europeo (FSE), il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), i quali mirano a investire nella creazione di posti di lavoro e in un'economia europea sostenibile e sana³². I fondi SIE sono anche il principale strumento di finanziamento dell'UE per quanto riguarda i progetti relativi alle acque.

Gli Stati membri erano tenuti a presentare accordi di partenariato a livello strategico alla Commissione europea che stabilissero il modo in cui i fondi sarebbero stati usati nell'attuale periodo di finanziamento a livello nazionale. I programmi di investimento specifici puntualizzano poi come i fondi saranno spesi nelle diverse regioni e progetti nei settori d'intervento interessati.

Il FESR e l'FC (che insieme al Fondo sociale europeo fanno parte della cosiddetta politica di coesione) sono gestiti attraverso programmi operativi, che riguardano un intero Stato membro o regioni al suo interno. La politica di coesione³³ è un'importante fonte di finanziamento per infrastrutture tecniche di difesa dalle alluvioni come argini, dighe, muri di contenimento, ecc., oppure per investimenti nei settori delle acque, dell'energia o dei trasporti. Il FEASR è amministrato attraverso programmi di sviluppo rurale. Gli Stati membri hanno la possibilità di richiedere un co-finanziamento per la costruzione di nuove reti di irrigazione inclusi serbatoi, drenaggio di terreni agricoli e misure di prevenzione dal rischio di alluvioni come argini e dighe.

I progetti finanziati dai fondi SIE, fra l'altro, devono soddisfare i requisiti della normativa dell'UE, inclusa la direttiva quadro sulle acque, e le relative esenzioni. Per esempio, l'articolo 6 del regolamento 1303/2013 indica che «Le operazioni sostenute dai fondi SIE sono conformi al diritto applicabile dell'Unione e nazionale relativo alla sua attuazione (il "diritto applicabile")»³⁴. Più nello specifico, l'allegato I del regolamento 1303/2013 richiede che gli investimenti siano coerenti con la

³² I fondi hanno una dotazione finanziaria totale di 454 446 693 EUR attuati nel quadro di 533 programmi per il periodo 2014-2020. Altre informazioni: <https://cohesiondata.ec.europa.eu/overview>.

³³ Nel periodo di programmazione 2014-2020 sono sostenuti 11 «obiettivi tematici», o priorità di investimento. L'obiettivo tematico 6 si applica alle acque.

³⁴ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; cfr. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1303>

gerarchizzazione della gestione idrica in linea con la direttiva quadro sulle acque³⁵, e prevede una condizionalità ex ante specifica relativa alla stessa direttiva³⁶. Di conseguenza, garantire la conformità, anche all'articolo 4, paragrafo 7, è un prerequisito obbligatorio e un obbligo affinché una proposta di progetto sia selezionata e successivamente dichiarata idonea³⁷.

2.6.2 Meccanismo per collegare l'Europa (MCE)

Il meccanismo per collegare l'Europa³⁸ (MCE) è uno strumento chiave di finanziamento dell'UE, finanziato dal Fondo di coesione, per promuovere la crescita, l'occupazione e la competitività attraverso investimenti infrastrutturali mirati a livello europeo. Sostiene lo sviluppo delle reti transeuropee interconnesse nel campo dei trasporti (TEN-T), dell'energia e dei servizi digitali. Gli investimenti MCE completano i tasselli mancanti nella spina dorsale energetica, dei trasporti e digitale dell'Europa. L'MCE si divide in tre settori: MCE energia, MCE trasporti ed MCE telecomunicazioni. L'MCE è attuato attraverso la gestione diretta da parte della Commissione europea (sovvenzioni dirette). L'articolo 23 del regolamento 1316/2013³⁹ richiede che i progetti proposti per un finanziamento nell'ambito dell'MCE siano conformi alla normativa dell'UE, inclusa la direttiva quadro sulle acque e l'articolo 4, paragrafo 7, come prerequisito di idoneità.

2.6.3 Strumento di preadesione

Lo strumento di assistenza preadesione⁴⁰ (IPA) è il mezzo con cui l'UE sostiene le riforme nei «paesi dell'allargamento» con un contributo finanziario e tecnico. I fondi IPA sviluppano le capacità dei paesi lungo l'intero processo di adesione. L'UE applica procedure complete di approvazione per garantire che i nuovi membri siano ammessi solo quando riescono a dimostrare di essere in grado di svolgere appieno la loro parte come membri, soprattutto rispettando tutti gli standard e le norme dell'Unione. Le condizioni e i tempi dell'adozione, attuazione ed esecuzione di tutte le norme attuali dell'UE (l'«acquis») da parte del candidato sono negoziati fra l'Unione e il rispettivo paese candidato.

Il capitolo 27 riguarda l'ambiente. L'acquis comprende oltre 200 atti giuridici principali, inclusa la direttiva quadro sulle acque, che riguardano la normativa orizzontale, la qualità di acque e aria, la gestione dei rifiuti, la tutela della natura, il controllo dell'inquinamento industriale e la gestione del rischio, le sostanze chimiche e gli organismi geneticamente modificati (OGM), il rumore e la silvicoltura. La conformità con l'acquis, incluse l'applicazione e l'esecuzione della direttiva quadro sulle acque nei paesi dell'IPA, richiede investimenti significativi.

2.7 Politiche sui cambiamenti climatici, compresi l'adattamento e la mitigazione, come questione trasversale

Alla conferenza di Parigi sul clima (COP21) del dicembre 2015, 195 paesi hanno adottato il primo accordo mondiale sul clima, universale e giuridicamente vincolante. L'accordo ha stabilito un quadro per la mitigazione e l'adattamento in cui si inserisce anche la politica sul clima dell'UE.

³⁵ Allegato I «Quadro strategico comune», punto 5.2.3 del regolamento (UE) n. 1303/2013; <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1303>

³⁶ Allegato XI all'RDC 1303/2013, condizionalità ex ante per l'obiettivo tematico 6, pag.123: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:it:PDF>

³⁷ Il regolamento di esecuzione 2015/207 della Commissione, del 20 gennaio 2015, stabilisce norme dettagliate per i progetti principali relativi alla direttiva quadro sulle acque; <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:32015R0207>

³⁸ Art. 5 del regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010. La dotazione finanziaria totale dell'UE è di 33 242 259 000 EUR per il periodo 2014-2020.

³⁹ Art. 23 del regolamento 1316/2013 Conformità alle politiche e al diritto dell'Unione: «Soltanto le azioni conformi al diritto dell'Unione e coerenti con le politiche pertinenti dell'Unione sono finanziate a norma del presente regolamento».

⁴⁰ Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II). L'IPA II dispone di uno stanziamento di 11,7 miliardi di EUR per il periodo 2014-2020.

Le strategie, rispettivamente, di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici sono state e sono tuttora sviluppate a diversi livelli amministrativi. Il loro scopo principale è ridurre le vulnerabilità ai cambiamenti climatici e mitigare le emissioni di gas serra. Tali strategie, di conseguenza, possono prevedere un insieme di misure quali infrastrutture di difesa dalle alluvioni, nuova destinazione di infrastrutture esistenti, stoccaggio (anche per la produzione di energia idroelettrica) ed estrazione di acque, ma anche investimenti in infrastrutture verdi, come misure per la ritenuta delle acque naturali.

Il documento di orientamento sulla CIS n. 24 relativo alla gestione dei bacini idrografici in un clima che cambia⁴¹ evidenzia che *«l'attuazione di misure di adattamento specifiche, come i progetti di infrastrutture (ad esempio per la gestione del rischio di alluvioni), potrebbe invocare con maggior frequenza esenzioni a norma dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva quadro sulle acque»*. Inoltre, *«determinate misure di adattamento ai cambiamenti climatici, come ad esempio i bacini di espansione, possono essere controproducenti rispetto agli obiettivi della direttiva quadro sulle acque. Tali misure devono rispettare le condizioni per le nuove modifiche stabilite all'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva»*.

L'elaborazione e l'attuazione di piani di adattamento al clima e mitigazione trarrebbero vantaggio da un approccio integrato che tenga conto dei requisiti della direttiva quadro sulle acque, al fine di massimizzare le sinergie fra le due politiche e ridurre al minimo i conflitti fra loro.

2.8 Altre politiche ambientali

La direttiva quadro sulle acque è strettamente collegata ad altre direttive e politiche ambientali. L'articolo 4, paragrafo 9, indica che è necessario prendere provvedimenti per far sì che l'applicazione del paragrafo 7 (nonché dei paragrafi da 3 a 6) garantisca almeno il medesimo livello di protezione rispetto alla vigente legislazione comunitaria. In altre parole, deve essere garantito l'adempimento della restante legislazione ambientale nonostante l'applicazione di esenzioni ai sensi della direttiva quadro sulle acque.

Garantire la conformità dà inoltre l'opportunità di sfruttare le sinergie e ridurre il carico di lavoro in materia di valutazioni richieste per una proposta di progetto ai sensi di legislazioni diverse, dato che raggruppare e razionalizzare in tal modo le valutazioni può rivelarsi efficiente (ad esempio in termini di raccolta dei dati e partecipazione pubblica)⁴².

Qui sotto vengono descritte le principali direttive ambientali, incluse la direttiva sulla valutazione ambientale strategica (VAS), la direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e la direttiva «Habitat». I collegamenti specifici e le potenzialità di razionalizzazione delle valutazioni sono affrontati nel dettaglio nei capitoli successivi del presente documento di orientamento. Nell'allegato A viene presentata una tabella riassuntiva comparativa che sintetizza i requisiti pertinenti di tali direttive.

⁴¹ https://circabc.europa.eu/sd/a/a88369ef-df4d-43b1-8c8c-306ac7c2d6e1/Guidance%20document%20n%2024%20-%20River%20Basin%20Management%20in%20a%20Changing%20Climate_FINAL.pdf

⁴² Per informazioni più dettagliate su tali approcci, cfr. ad esempio il documento di orientamento sulla razionalizzazione delle procedure di valutazione ambientale per progetti di interesse comune (PCI) di infrastrutture energetiche, http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/PCI_guidance.pdf, e il documento di orientamento della Commissione sulla razionalizzazione delle valutazioni ambientali effettuate a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva concernente la valutazione dell'impatto ambientale, <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:273:FULL&from=DE>

2.8.1 Direttiva sulla valutazione ambientale strategica (VAS)

La direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente⁴³ mira a fornire un elevato livello di tutela dell'ambiente e a contribuire all'integrazione di considerazioni di carattere ambientale nell'elaborazione di determinati piani e programmi, con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile. La direttiva sulla VAS cerca di tutelare l'ambiente stabilendo i requisiti delle procedure che gli Stati membri devono seguire quando identificano, registrano e valutano gli effetti ambientali di determinati piani e programmi che potrebbero avere effetti significativi sull'ambiente.

La direttiva sulla VAS si applica a piani e programmi che rispettano tutti e quattro i seguenti criteri:

- (i) devono essere elaborati e/o adottati da un'autorità a livello nazionale, regionale o locale;
- (ii) sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
- (iii) sono elaborati per uno qualsiasi dei settori elencati all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva sulla VAS (ad esempio agricolo, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione delle acque, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli);
- (iv) definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione futura dei progetti elencati nella direttiva 85/337/CEE o per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE.

Di conseguenza, i piani e i programmi descritti nei capitoli precedenti, prima di essere adottati, potrebbero dover essere sottoposti a una valutazione degli effetti ambientali a norma della direttiva sulla VAS.

Anche il documento di orientamento sulla CIS n. 11 relativo al processo di pianificazione⁴⁴ sottolinea che la pianificazione della destinazione dei suoli e delle acque devono sostenersi reciprocamente, per quanto possibile, e che deve essere presa in considerazione anche la VAS, se del caso. La raccolta di dati di riferimento, l'identificazione e la valutazione delle alternative ragionevoli e degli effetti cumulativi, le misure di mitigazione, lo sviluppo di procedure di controllo, di consultazione e di partecipazione pubblica sono questioni da tenere potenzialmente in considerazione per le sinergie fra il processo della VAS e le valutazioni relative all'articolo 4, paragrafo 7. Se si prevede che i piani e i programmi riguardino corpi idrici, si raccomanda che la valutazione VAS includa un capitolo sulla direttiva quadro sulle acque e l'articolo 4, paragrafo 7. Ciò può comportare il risparmio di risorse, il potenziamento delle procedure di valutazione e un approccio maggiormente olistico alla pianificazione della gestione⁴⁵.

In particolare, l'applicazione della procedura di VAS può:

- essere usata come una prima indicazione della necessità di valutazioni a norma dell'articolo 4, paragrafo 7;
- aiutare a valutare gli effetti cumulativi di diversi progetti singoli nella loro interezza;

⁴³ Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30-37.

⁴⁴ Documento di orientamento sulla CIS n. 11 – Processo di pianificazione; cfr.: [https://circabc.europa.eu/sd/a/4de11d70-5ce1-48f7-994d-65017a862218/Guidance%20No%2011%20-%20Planning%20Process%20\(WG%202.9\).pdf](https://circabc.europa.eu/sd/a/4de11d70-5ce1-48f7-994d-65017a862218/Guidance%20No%2011%20-%20Planning%20Process%20(WG%202.9).pdf)

⁴⁵ Carter, J.; Howe, J. (2006): The Water Framework Directive and the Strategic Environmental Assessment Directive: Exploring the linkages, Environmental Impact Assessment Review 26(3):287-300

- agevolare le valutazioni pertinenti sull'interesse pubblico prevalente e la valutazione di opzioni ambientali migliori nel caso in cui sia necessario un test a norma dell'articolo 4, paragrafo 7.

Di conseguenza, per garantire l'efficacia e l'efficienza delle due valutazioni (VAS e articolo 4, paragrafo 7), si raccomanda che le autorità competenti si coordinino e collaborino reciprocamente e a stretto contatto durante l'intero processo, ad esempio raccogliendo informazioni di carattere ambientale, valutando il probabile impatto significativo della singola attività sull'ambiente, compreso lo stato delle acque, favorendo l'accesso alle informazioni, la consultazione e la partecipazione delle parti interessate e dei cittadini.

2.8.2 Direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale (VIA)

La direttiva 2011/92/UE⁴⁶ concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (direttiva sulla VIA), come modificata dalla direttiva 2014/52/UE, mira a garantire che i progetti che possono avere un impatto significativo sull'ambiente siano adeguatamente valutati prima di essere approvati. Quindi, prima di prendere qualsiasi decisione per consentire a tali progetti di procedere, devono essere identificati e valutati i loro possibili impatti sull'ambiente (derivanti dalla costruzione, funzionamento o demolizione).

La valutazione è obbligatoria per i progetti elencati nell'allegato I della direttiva, che sono considerati come aventi effetti significativi sull'ambiente. Altri progetti, elencati nell'allegato II della direttiva, non sono automaticamente soggetti a una procedura di VIA. Per i progetti di cui all'allegato II, gli Stati membri dispongono di un margine di discrezionalità per decidere caso per caso o in base a soglie o determinati criteri se il progetto debba essere sottoposto a una valutazione a causa dei suoi probabili effetti significativi sull'ambiente, tenendo conto dei pertinenti criteri di selezione di cui all'allegato III della direttiva. Nel caso in cui lo Stato membro decida che il progetto avrà effetti significativi sull'ambiente, è necessario effettuare una valutazione dell'impatto ambientale.

La rilevanza e le potenziali sinergie e razionalizzazione delle valutazioni richieste ai sensi della VIA e dell'articolo 4, paragrafo 7, sono specificate in modo più dettagliato nei capitoli successivi del presente documento di orientamento (cfr. in particolare il capitolo 4.2 e l'allegato A).

2.8.3 Direttive «Uccelli» e «Habitat»

La direttiva 92/43/CEE⁴⁷ relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche mira a garantire la sopravvivenza delle specie europee più a rischio e vulnerabili. Insieme alla direttiva 2009/147/CE sugli uccelli stabilisce lo standard per la conservazione della natura in tutta l'UE e consente agli Stati membri di lavorare insieme all'interno dello stesso quadro legislativo al fine di proteggere le specie e i tipi di habitat più vulnerabili in tutta la loro area naturale all'interno dell'Unione. Le aree protette designate da queste direttive formano la rete Natura 2000.

Unitamente ai requisiti di protezione delle specie previsti dalle direttive, la creazione e la gestione dei siti Natura 2000⁴⁸ sono lo strumento chiave per mantenere le specie e gli habitat protetti in uno stato

⁴⁶ Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1-21, come modificata dalla direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, GU L 124 del 25.4.2014, pag. 1-18

⁴⁷ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche

⁴⁸ Zone speciali di conservazione ai sensi della direttiva «Habitat» e zone di protezione speciale ai sensi della direttiva «Uccelli».

di conservazione favorevole, oppure consentire loro di raggiungerlo. La direttiva «Uccelli» protegge circa 500 specie di uccelli presenti in natura in Europa. La direttiva «Habitat» protegge circa 1 200 specie europee diverse dagli uccelli considerate a rischio di estinzione, vulnerabili, rare e/o endemiche. Sono inclusi nella direttiva i siti che ospitano i tipi di habitat naturali elencati nell'allegato I (ad esempio habitat costieri e alofiti, o habitat di acqua dolce) e gli habitat delle specie elencate nell'allegato II come mammiferi, rettili, pesci, crostacei, insetti, molluschi, bivalvi e piante.

I requisiti fondamentali per la protezione e la gestione dei siti Natura 2000 sono definiti nell'articolo 6 della direttiva «Habitat». In particolare, qualsiasi piano o progetto che possa danneggiare un sito Natura 2000 deve essere sottoposto a una valutazione appropriata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva «Habitat» e può essere autorizzato solo se non pregiudica l'integrità del sito o se soddisfa le condizioni per le deroghe di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della stessa direttiva⁴⁹. Pertanto, una proposta di progetto riguardante un corpo idrico potrebbe non solo richiedere valutazioni relative all'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva quadro sulle acque, ma potrebbe anche comportare la necessità di valutazioni in relazione a un sito Natura 2000 che ospita un tale corpo idrico ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva «Habitat»⁵⁰.

Pertanto, sia la direttiva quadro sulle acque che la direttiva «Habitat» consentono il ricorso a esenzioni a determinate condizioni, sebbene vi siano alcune differenze nelle procedure e nelle condizioni. In entrambi i casi, le autorità devono eseguire le procedure e i test pertinenti a norma di ciascuna direttiva. Tuttavia, esistono anche potenzialità per sinergie e razionalizzazione della raccolta e delle valutazioni dei dati correlati, che sono illustrate in modo più dettagliato nei capitoli successivi del presente documento di orientamento.

⁴⁹ Per informazioni più dettagliate, cfr. i documenti di orientamento sull'articolo della direttiva 92/43/CEE («Habitat») al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/new_guidance_art6_4_en.pdf

⁵⁰ Per informazioni più dettagliate sui collegamenti fra tali valutazioni, cfr. il documento pertinente, sezione 4.3, al seguente indirizzo: <http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/FAQ-WFD%20final.pdf>

3 CONSIDERAZIONI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 7

3.1 Principio della relazione fra valutazioni

Le sezioni che seguono ricapitolano gli obiettivi ambientali della direttiva quadro sulle acque e chiariscono l'ambito di applicazione e l'applicabilità dell'articolo 4, paragrafo 7, fornendo esempi delle condizioni alle quali viene avviato un test a norma di tale articolo.

Il processo per determinare se

- una nuova modifica delle caratteristiche fisiche di un corpo idrico superficiale, oppure alterazioni del livello di corpi sotterranei possano comportare il deterioramento o il mancato raggiungimento del buono stato o potenziale, oppure
- una nuova attività sostenibile di sviluppo umano possa comportare il deterioramento da uno stato elevato a un buono stato

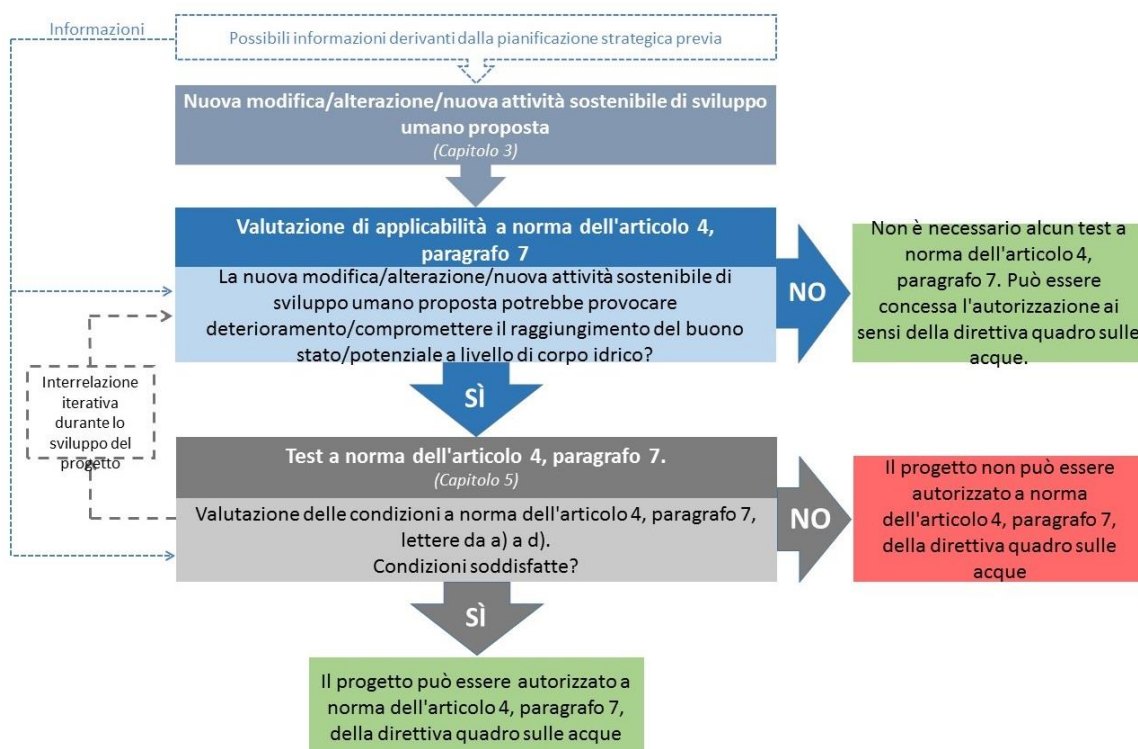
è il primo passo di un processo di autorizzazione o di licenza e deve essere completato previamente. Questo processo è chiamato in questo contesto «Valutazione di applicabilità» in relazione all'articolo 4, paragrafo 7 (cfr. capitolo 4). Questo passaggio è necessario per attuare gli obblighi della direttiva in quanto è essenziale valutare in che modo si prevede che una proposta di progetto⁵¹ incida sugli obiettivi ambientali dei corpi idrici interessati. È un primo passo importante per determinare se è richiesto un «test a norma dell'articolo 4, paragrafo 7» (cfr. capitolo 5). La valutazione di applicabilità deve essere distinta dal test a norma dell'articolo 4, paragrafo 7. Se si prevede che un progetto non provochi deterioramento o comprometta il raggiungimento del buono stato/potenziale (ad esempio grazie all'applicazione di misure di mitigazione, che devono essere un elemento intrinseco di un progetto), allora non è richiesto alcun test a norma dell'articolo 4, paragrafo 7, e il progetto può essere autorizzato ai sensi della direttiva quadro sulle acque.

D'altra parte, se il progetto può provocare deterioramento o compromettere il raggiungimento del buono stato/potenziale, può essere autorizzato solo nel caso in cui siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 7, lettere da a) a d), ossia viene superato il test a norma dell'articolo 4, paragrafo 7. Ne consegue che, se le condizioni non sono soddisfatte e tale test fallisce, il progetto non può essere autorizzato ai sensi della direttiva quadro sulle acque.

La Figura 1 illustra la relazione di principio fra la valutazione di applicabilità e il test a norma dell'articolo 4, paragrafo 7. Entrambi verranno specificati successivamente con maggiore dettaglio, compresa l'interrelazione iterativa fra la valutazione di applicabilità e il test durante lo sviluppo del progetto. La pianificazione preliminare strategica (ad esempio per specifici piani di sviluppo settoriali) può informare l'elaborazione e la selezione dei progetti, le valutazioni relative alla direttiva quadro sulle acque e il processo decisionale nel suo complesso.

⁵¹ Si noti che l'articolo 4, paragrafo 7, non specifica il termine «progetto», perciò il termine è usato a scopo illustrativo. Non si può escludere che altri tipi di attività con potenziali effetti sullo stato o sul potenziale dei corpi idrici rientrino nell'ambito di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 7.

Figura 1: Relazione di principio fra la valutazione di applicabilità e il test a norma dell'articolo 4, paragrafo 7



Si noti che, accanto alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 7, è necessario garantire l'adempimento di altri requisiti pertinenti della direttiva (ad esempio, i paragrafi 8 e 9 del medesimo articolo, specificati più avanti nel documento). Le indagini intraprese durante la fase di valutazione di applicabilità, ma anche il test a norma dell'articolo 4, paragrafo 7, offrono l'opportunità di sfruttare le sinergie delle valutazioni quando sono richieste da altre normative ambientali dell'UE, in particolare la direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale (VIA), la direttiva «Habitat» e la direttiva sulla valutazione ambientale strategica (VAS). Tali relazioni sono descritte nel dettaglio successivamente.

3.2 Riepilogo degli obiettivi ambientali della direttiva quadro sulle acque e dell'articolo 4, paragrafo 7

L'obiettivo della direttiva quadro sulle acque è, tra l'altro, 1) raggiungere un buono stato/potenziale di tutti i corpi idrici entro il 2015 e 2) prevenire l'ulteriore deterioramento di qualsiasi corpo idrico. Questi obiettivi si applicano sia ai corpi idrici superficiali (compresi i corpi naturali, artificiali e fortemente modificati) che a quelli sotterranei a norma dell'articolo 4, paragrafo 1.

Per i corpi idrici superficiali naturali, lo stato ecologico è definito attraverso elementi di qualità biologica nonché idromorfologica, chimica e fisico-chimica a sostegno degli elementi biologici (vedi allegato V della direttiva quadro sulle acque). Lo stato chimico è definito dagli standard di qualità ambientale per le sostanze chimiche fissati a livello dell'UE nella direttiva 2008/105/CE modificata dalla direttiva 2013/39/UE (sostanze prioritarie e alcuni altri inquinanti)⁵².

⁵² Le concentrazioni di queste sostanze devono essere prese in considerazione solo nella classificazione dello stato chimico delle acque superficiali e non in quella dello stato/potenziale ecologico. Se, tuttavia, dal monitoraggio biologico risulta che uno qualsiasi degli elementi

Gli Stati membri sono autorizzati, in determinate condizioni, a designare i corpi idrici superficiali come corpi idrici artificiali o fortemente modificati. I corpi idrici artificiali sono corpi idrici superficiali creati dall'attività umana, mentre i corpi idrici fortemente modificati sono corpi idrici superficiali la cui natura, a seguito di alterazioni fisiche dovute a un'attività umana, è sostanzialmente modificata (articolo 4, paragrafo 3). L'obiettivo ambientale dei corpi idrici artificiali e fortemente modificati è ottenere un buon *potenziale* ecologico, piuttosto che un buono stato ecologico (articolo 4, paragrafo 3), e un buono stato chimico.

Lo stato delle acque sotterranee è costituito da componenti sia quantitativi che chimici. Lo stato quantitativo è definito dalla risorsa idrica sotterranea disponibile non superata dal tasso medio annuale di estrazione a lungo termine; inoltre, i livelli e i flussi di acque sotterranee sono sufficienti per raggiungere gli obiettivi ambientali per le acque superficiali associate e gli ecosistemi terrestri dipendenti dalle acque sotterranee, e le alterazioni antropogeniche alla direzione del flusso derivanti dal cambiamento di livello non causano la salinità o altre intrusioni. Gli elementi che definiscono lo stato chimico delle acque sotterranee comprendono gli standard di qualità fissati a livello dell'UE (pesticidi e nitrati) e a livello nazionale (valori soglia), nonché l'assenza di effetti negativi sugli ecosistemi acquatici e terrestri dipendenti (per dettagli cfr. l'allegato V, sezione 2.3.2, della direttiva quadro sulle acque, la direttiva 2006/118/CE, i documenti di orientamento e le relazioni tecniche sulla CIS pertinenti⁵³).

Questi obiettivi stabiliti dalla direttiva quadro sulle acque sono giuridicamente vincolanti e l'articolo 4, paragrafo 7, stabilisce le circostanze in cui è consentito il mancato raggiungimento di determinati obiettivi della direttiva.

Articolo 4, paragrafo 7, della direttiva quadro sulle acque:

Gli Stati membri non violano la presente direttiva qualora:

- *il mancato raggiungimento del buono stato delle acque sotterranee, del buono stato ecologico o, ove pertinente, del buon potenziale ecologico ovvero l'incapacità di impedire il deterioramento dello stato del corpo idrico superficiale o sotterraneo sono dovuti a nuove modifiche delle caratteristiche fisiche di un corpo idrico superficiale o ad alterazioni del livello di corpi sotterranei, o*
- *l'incapacità di impedire il deterioramento da uno stato elevato ad un buono stato di un corpo idrico superficiale sia dovuto a nuove attività sostenibili di sviluppo umano,*

purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- a) è fatto tutto il possibile per mitigare l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico;*
- b) le motivazioni delle modifiche o alterazioni sono menzionate specificamente e illustrate nel piano di gestione del bacino idrografico prescritto dall'articolo 13 e gli obiettivi sono riveduti ogni sei anni;*
- c) le motivazioni di tali modifiche o alterazioni sono di prioritario interesse pubblico e/o i vantaggi per l'ambiente e la società risultanti dal conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1 sono inferiori ai vantaggi derivanti dalle modifiche o alterazioni per la salute umana, il mantenimento della sicurezza umana o lo sviluppo sostenibile, e*
- d) per ragioni di fattibilità tecnica o costi sproporzionati, i vantaggi derivanti da tali modifiche o alterazioni del corpo idrico non possono essere conseguiti con altri mezzi che costituiscano una soluzione notevolmente migliore sul piano ambientale.*

di qualità biologica mostra effetti negativi derivanti dall'esposizione a queste sostanze (ad esempio effetti ecotossicologici diretti), tali effetti devono essere presi in considerazione quando si classifica lo stato/potenziale ecologico. Per ulteriori dettagli, cfr. il documento di orientamento sulla CIS n. 13.

⁵³ Cfr. ad esempio il documento di orientamento sulla CIS n. 18 sullo stato delle acque sotterranee e la valutazione delle tendenze: https://circabc.europa.eu/sd/a/ff303ad4-8783-43d3-989a-55b65ca03afc/Guidance_document_N%C2%B018.pdf

Gli Stati membri sono tenuti, a meno che non venga concessa un'esenzione a norma dell'articolo 4, paragrafo 7, a rifiutare l'autorizzazione per un singolo progetto qualora possa provocare il deterioramento di un corpo idrico o il mancato raggiungimento del buono stato o potenziale⁵⁴. Il fattore decisivo circa la necessità di applicare un test a norma dell'articolo 4, paragrafo 7, è il potenziale effetto della nuova modifica/alterazione o della nuova attività di sviluppo sostenibile sullo stato del corpo idrico (cfr. capitolo 3.4), indipendentemente dal fatto che si tratti di un'attività completamente nuova (nuova modifica/alterazione o nuova attività di sviluppo sostenibile) o di modifiche (ad esempio ampliamenti) ad attività o infrastrutture già esistenti (come modifiche o estensioni a uno sbarramento o a una diga esistente). In questo contesto, si noti che anche il rinnovo di un'autorizzazione esistente o di un'attività concessa in licenza, ad esempio un permesso per l'estrazione di acqua, può richiedere un test a norma dell'articolo 4, paragrafo 7, qualora le condizioni dell'autorizzazione vengano modificate e il cambiamento di attività intrapreso in base al permesso rinnovato possa provocare un deterioramento. Per le pressioni sui corpi idrici derivanti da attività autorizzate ai sensi di permessi esistenti, è importante svolgere una revisione tempestiva e una potenziale modifica per raggiungere gli obiettivi della direttiva quadro sulle acque.

Come indicato all'articolo 4, paragrafo 7, gli Stati membri non violano la direttiva qualora una nuova modifica/alterazione/nuova attività sostenibile di sviluppo umano comporti un deterioramento o comprometta il raggiungimento del buono stato/potenziale a livello di corpo idrico e sono soddisfatte le condizioni di cui alle lettere da a) a d). A seguito di un approccio precauzionale, le autorità competenti possono autorizzare un progetto in assenza di un test a norma dell'articolo 4, paragrafo 7, solo se si è sufficientemente certi che non provocherà deterioramento o comprometterà il raggiungimento del buono stato/potenziale (per ulteriori considerazioni, cfr. capitolo 4.1). Le prove su cui si basa questa decisione devono essere documentate.

Ne consegue che le valutazioni del fatto che una nuova modifica/alterazione possa portare a deterioramento o compromettere il raggiungimento del buono stato/potenziale devono essere determinate previamente (ex ante) e ciò rappresenta la fase della valutazione di applicabilità a norma dell'articolo 4, paragrafo 7.

In questo contesto è importante ricordare che la designazione di corpi idrici artificiali o fortemente modificati ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, non è considerata un tipo di esenzione. I corpi idrici artificiali o fortemente modificati sono considerati una categoria di corpi idrici specifica con uno schema di classificazione e obiettivi propri. Pertanto, anche per i corpi idrici designati come artificiali o fortemente modificati, il mancato conseguimento di un buon potenziale ecologico o il deterioramento dovuto a una nuova modifica possono essere consentiti solo nel caso in cui siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 7.

3.3 Campo di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 7

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, primo comma, il mancato raggiungimento del buono stato delle acque sotterranee, del buono stato ecologico o, ove pertinente, del buon potenziale ecologico, ovvero l'incapacità di impedire il deterioramento dello stato del corpo idrico superficiale o sotterraneo sono considerati il risultato di nuove modifiche delle caratteristiche fisiche di un corpo idrico superficiale o alterazioni del livello di corpi sotterranei. Inoltre, ai sensi del secondo comma, l'incapacità di impedire

⁵⁴ Cfr. la sentenza C-461/13 Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland eV contro Bundesrepublik Deutschland: <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165446&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1112450>

il deterioramento da uno stato elevato ad un buono stato di un corpo idrico superficiale è considerato il risultato di nuove attività sostenibili di sviluppo umano.

Di seguito, viene fornito un chiarimento sui termini summenzionati⁵⁵:

- Nuove modifiche: Modifiche delle caratteristiche fisiche dei corpi idrici superficiali significa modifiche alle loro caratteristiche idromorfologiche (regime idrologico, continuità fluviale, condizioni morfologiche, regime di marea). Qui non vi è alcun requisito per quanto riguarda le dimensioni o l'estensione spaziale delle modifiche apportate dal progetto, poiché anche le piccole modifiche rientrano nell'ambito di questa disposizione. Gli effetti sullo stato possono derivare direttamente dalla modifica o alterazione, oppure da cambiamenti nella qualità dell'acqua provocati dalla modifica o alterazione. Esempi non esaustivi possono includere centrali idroelettriche, programmi di protezione dalle alluvioni, progetti futuri di navigazione o estrazioni che rientrano nell'ambito di questa disposizione. Anche le caratteristiche idro-morfologiche dell'arginamento ideato per la produzione di energia idroelettrica e l'approvvigionamento idrico possono dettare le condizioni di ossigeno e temperatura che determinano un deterioramento dello stato ecologico dell'acqua arginata e del fiume a valle (cfr. anche il capitolo 3.5). Tali caratteristiche possono essere diverse da quelle di un corpo idrico non modificato. Gli effetti sullo stato di tali modifiche e alterazioni possono essere limitati ai corpi idrici in cui sono effettuati i lavori di modifica, oppure estendersi ad altri corpi idrici. Ad esempio, l'estrazione di acqua da un corpo idrico sotterraneo può provocare effetti avversi in un corpo idrico superficiale associato, per il quale dunque potrebbe essere richiesto anche un test a norma dell'articolo 4, paragrafo 7 (cfr. capitolo 3.5).
- Alterazioni del livello dei corpi idrici sotterranei: Possono derivare da nuove estrazioni dai corpi idrici sotterranei attraverso nuovi pozzi, oppure da un aumento di estrazioni da pozzi esistenti. Anche le modifiche alle acque superficiali possono portare ad alterazioni del livello dei corpi idrici sotterranei.
- Nuove attività sostenibili di sviluppo umano: La direttiva non fornisce una definizione di tali attività; tuttavia, la sostenibilità include aspetti economici, sociali e ambientali. In generale, tali attività non possono essere definite di per sé attraverso una serie di criteri o politiche, ma sono inquadrare dai requisiti del processo decisionale pertinenti all'interno di una procedura aperta e iterativa. L'esatta definizione di un'attività che rientra nello sviluppo sostenibile dipende quindi da aspetti quali il tempo, le dimensioni, le parti interessate e le informazioni disponibili. I requisiti di processo pertinenti sono contenuti nella stessa direttiva quadro sulle acque e nelle direttive sulla valutazione ambientale strategica, sulla valutazione dell'impatto ambientale e «Aarhus» e devono essere ispirati ai principi del trattato CE (principio «chi inquina paga», principio di precauzione e azione preventiva, principio di rettifica dell'inquinamento alla fonte e principio di sostenibilità). Si possono trovare orientamenti sullo sviluppo sostenibile negli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite articolati, ad esempio attraverso la comunicazione sui prossimi passi per un futuro europeo sostenibile e il relativo documento di lavoro, che sono stati adottati dalla Commissione europea il 22 novembre 2016⁵⁶. Inoltre, il processo decisionale deve seguire i principi del «buon governo», comprese la coerenza delle politiche, l'inclusione sociale e la trasparenza, e fare il miglior uso possibile della disponibilità di alternative. Nell'applicare il

⁵⁵ Cfr. anche il documento di orientamento sulla CIS n. 20: http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/economics/pdf/Guidance_document%202020.pdf

⁵⁶ Disponibili al link: http://ec.europa.eu/environment/sustainable-development/SDGs/implementation/index_en.htm

secondo punto del punto dell'articolo 4, paragrafo 7, si può prendere in considerazione un approccio generico per gli sviluppi relativi alle piccole imprese che interessano lo stesso corpo idrico.

La Tabella 2 fornisce una panoramica delle modifiche e attività di cui all'articolo 4, paragrafo 7, nonché della relazione e dei potenziali effetti sui diversi elementi di qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei.

1. Le nuove modifiche delle caratteristiche fisiche dei corpi idrici superficiali (alterazioni idromorfologiche) possono avere potenziali effetti diretti e/o indiretti sugli elementi di qualità biologica e sugli elementi a sostegno pertinenti dei corpi idrici superficiali e potenziali effetti indiretti sullo stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei (ad esempio, i cambiamenti nell'idrologia o nella morfologia delle acque di superficie potrebbero portare ad alterazioni dei livelli delle acque sotterranee). Vi sono anche potenziali effetti indiretti sullo stato chimico dei corpi idrici superficiali o sotterranei (ad esempio, l'estrazione potrebbe ridurre la capacità di diluizione e quindi aumentare le concentrazioni).
2. Le alterazioni del livello dei corpi idrici sotterranei possono avere potenziali effetti diretti sullo stato quantitativo di tali corpi idrici, ma in alcuni casi anche effetti indiretti sugli elementi di qualità che determinano lo stato ecologico delle acque superficiali e/o lo stato chimico delle acque sotterranee (vedi anche il capitolo 3.4.2).
3. Il secondo punto dell'articolo 4, paragrafo 7, riguarda il deterioramento dei corpi idrici superficiali da stato elevato a buono stato a seguito di nuove attività sostenibili di sviluppo umano. Il deterioramento dei corpi idrici sotterranei non rientra in questo punto (né lo stato quantitativo né quello chimico), come neppure quello dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali, a causa del riferimento diretto allo «stato». Tale punto non è rilevante neppure per lo stato chimico dei corpi idrici superficiali, poiché le classi di qualità previste per lo stato chimico sono solo «buono» o «non buono» (allegato V, sezione 1.4.3, della direttiva quadro sulle acque), ma non «elevato». Un esempio in cui il secondo punto dell'articolo 4, paragrafo 7, potrebbe essere pertinente è un nuovo impianto di trattamento delle acque reflue urbane (se può essere considerato come nuova attività sostenibile di sviluppo umano sostenibile) che rilascia i propri scarichi in un corpo idrico superficiale di stato elevato, laddove il deterioramento da uno stato ecologico elevato a un buono stato (ma non inferiore) sarebbe consentito solo nel caso in cui siano soddisfatti i criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 7.

Si noti che l'articolo 4, paragrafo 7, non prevede un'esenzione qualora il deterioramento provocato da fattori inquinanti provenienti da fonti puntuali o diffuse porti il corpo idrico a uno stato inferiore a buono⁵⁷. Questo perché il primo comma riguarda solo le nuove modifiche delle caratteristiche fisiche di un corpo idrico superficiale o le alterazioni del livello dei corpi idrici sotterranei, ma non le fonti puntuali o diffuse di inquinamento. L'immissione di sostanze inquinanti rientra quindi potenzialmente solo nel secondo comma (nuove attività sostenibili di sviluppo umano) che si riferisce solo al deterioramento dei corpi idrici superficiali da stato elevato a buono stato.

⁵⁷ Documento di orientamento sulla CIS n. 20: https://circabc.europa.eu/sd/a/2a3ec00a-d0e6-405f-bf66-60e212555db1/Guidance_documentN%C2%B020_Mars09.pdf

Tabella 2: Modifiche a norma dell'articolo 4, paragrafo 7, elementi di qualità e possibili effetti

Modifica/alterazione/attività sostenibile di sviluppo umano a norma dell'articolo 4, paragrafo 7	Corpi idrici superficiali			Corpi idrici sotterranei		
	Stato/potenziale ecologico			Stato chimico	Stato quantitativo	Stato chimico
	Elementi di qualità biologica	Elementi a sostegno				
		Elementi di qualità idromorfologica	Elementi di qualità chimica e fisico-chimica			
1) Modifica delle caratteristiche fisiche di un corpo idrico superficiale	Possibili effetti diretti e/o indiretti	Possibili effetti diretti e/o indiretti	Possibili effetti diretti e/o indiretti	Possibili effetti indiretti	Possibili effetti indiretti	Possibili effetti indiretti
2) Alterazioni del livello dei corpi idrici sotterranei	Possibili effetti indiretti	Possibili effetti indiretti	Possibili effetti indiretti	Possibili effetti indiretti	Possibili effetti diretti	Possibili effetti indiretti
3) Nuove attività sostenibili di sviluppo umano*	Possibili effetti diretti e/o indiretti	Possibili effetti diretti e/o indiretti	Possibili effetti diretti e/o indiretti	Non applicabile (nessuna definizione di livello elevato)	Non applicabile (non affrontato in questo specifico contesto)	

* Non essendo ulteriormente definiti, i potenziali effetti potrebbero quindi essere diretti o indiretti. Non riguarda i corpi idrici sotterranei, solo il deterioramento dei corpi idrici superficiali da stato elevato a buono, quindi non pertinente per lo stato chimico delle acque superficiali poiché non esiste una definizione di lo stato chimico elevato delle acque superficiali. Inoltre, non è pertinente per i corpi idrici artificiali o fortemente modificati e quindi per il potenziale ecologico, poiché le «nuove attività sostenibili di sviluppo umano» riguardano esclusivamente il deterioramento dei corpi idrici superficiali da stato elevato a buono.

3.3.1 Considerazioni circa la durata degli effetti sullo stato/potenziale del corpo idrico

Per quanto riguarda gli effetti delle attività proposte sullo stato/potenziale del corpo idrico, un aspetto da considerare è la durata. Le attività proposte possono portare a:

- i. effetti temporanei sugli elementi di qualità, che consentono di ripristinare lo stato o il potenziale del corpo idrico in un arco di tempo breve;
- ii. effetti a lungo termine, in cui lo stato/potenziale del corpo idrico viene modificato in modo permanente o per un lungo periodo di tempo e non è previsto il recupero.

Se lo stato o il potenziale di un elemento è interessato solo temporaneamente, si prevede che si riprenda in un arco di tempo breve, naturalmente o come conseguenza di una misura di mitigazione, e non ci saranno conseguenze negative a lungo termine, tali fluttuazioni non costituiscono un deterioramento di stato/potenziale e non sarà richiesta l'esecuzione di un test a norma dell'articolo 4, paragrafo 7. Se si prevede che gli effetti sullo stato o sul potenziale del corpo idrico siano permanenti o per un lungo periodo di tempo, tali attività devono essere soggette a un test a norma dell'articolo 4, paragrafo 7.

Non verrà data alcuna definizione di «arco di tempo breve» o «lungo periodo di tempo». Tuttavia, le frequenze menzionate per i programmi di monitoraggio⁵⁸ possono servire da indicazione.

La durata degli effetti dipende dalla natura dell'attività proposta. Gli effetti permanenti o di lunga durata possono verificarsi a seguito di modifiche o attività permanenti o in corso (ad esempio deterioramento dovuto a cambiamenti idromorfologici sostanziali, deterioramento da stato elevato a buono a causa

⁵⁸ Cfr. allegato V, sezioni 1.3.4 e 2.2.3 della direttiva quadro sulle acque

dello scarico continuo di inquinanti, deterioramento dello stato di un corpo idrico sotterraneo a causa della continua estrazione di acque sotterranee).

Gli effetti temporanei a breve termine possono verificarsi a seguito di attività umane di breve durata, come lavori di costruzione o manutenzione. Ad esempio, non è necessario preoccuparsi degli effetti temporanei dovuti al cantiere della modifica durante la fase di costruzione fintanto che non c'è alcuna conseguenza negativa a lungo termine e non si poteva prevedere in seguito alcun deterioramento dello stato o potenziale dell'elemento nel corpo idrico.

Per quanto riguarda la manutenzione, la frequenza può influire sugli effetti che colpiscono lo stato o il potenziale di un corpo idrico. Un passaggio da azioni di manutenzione frequenti a pratiche e azioni maggiormente osservative su richiesta solo con effetti a breve termine può ridurre gli impatti pur consentendo di preservarne l'uso. In altri casi, tuttavia, se la manutenzione non è stata eseguita regolarmente o recentemente, potrebbe anche avere gli stessi effetti sullo stato/potenziale ecologico di opere completamente nuove. In altre parole, se lo stato/potenziale del corpo idrico si è ristabilito/stabilizzato dall'ultima manutenzione, il fatto che l'attività sia considerata «manutenzione» da un punto di vista ingegneristico non significa necessariamente che non possa influenzare lo stato del corpo idrico. In tali casi, l'attività di manutenzione deve essere valutata allo stesso modo di una nuova modifica fisica proposta e può essere necessario applicare il test a norma dell'articolo 4, paragrafo 7.

Si noti che lavori di manutenzione periodici (ad esempio il dragaggio di manutenzione) possono potenzialmente contribuire al mancato raggiungimento del buono stato ecologico. Tuttavia, mentre la manutenzione discontinua potrebbe consentire al corpo idrico di raggiungere un buono stato, fermare o limitare le attività di manutenzione in corpi idrici designati come fortemente modificati potrebbe anche comportare «conseguenze negative rilevanti sull'uso» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, per il quale la designazione è stata fatta. In tali casi, i lavori di manutenzione potrebbero essere presi in considerazione nel processo di definizione del «buon potenziale ecologico» e non sarebbero pertanto soggetti a un test a norma dell'articolo 4, paragrafo 7.

In casi specifici, effetti negativi temporanei sugli elementi di qualità potrebbero anche verificarsi a seguito dell'attuazione di misure stabilite nel programma inteso a migliorare lo stato o il potenziale del corpo idrico (ad esempio misure di ripristino morfologico). Ciò perché la natura potrebbe richiedere del tempo per recuperare o perché le misure stesse potrebbero richiedere del tempo per raggiungere la piena efficacia ecologica in seguito all'intervento nell'ecosistema. Tali casi potrebbero essere soggetti a deroghe ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, basate su «condizioni naturali» (cfr. capitolo 5.5.3), ma non dovrebbero richiedere un test a norma dell'articolo 4, paragrafo 7.

Infine, le considerazioni sulla durata di cui sopra per quanto riguarda gli effetti nel contesto dell'articolo 4, paragrafo 7, devono essere distinte dal «deterioramento temporaneo» ai sensi del paragrafo 6, che è limitato a *cause naturali o di forza maggiore* eccezionali o che non potevano essere ragionevolmente previsti (ad esempio, deterioramento dovuto a alluvioni estreme o siccità prolungate).

3.3.2 Considerazioni circa le dimensioni di una modifica e il delineamento del corpo idrico

La dimensione di una modifica o l'obbligo di eseguire una VIA non è necessariamente un criterio pertinente per rispondere alla domanda se sia richiesto un test a norma dell'articolo 4, paragrafo 7. L'approccio pertinente consiste nel valutare se un dato progetto, qualunque sia la sua importanza, possa comportare un deterioramento dello stato/potenziale di un corpo idrico o impedire il

raggiungimento del buono stato/potenziale. Pertanto, progetti di qualsiasi dimensione possono rientrare nell'ambito dell'articolo 4, paragrafo 7.

I potenziali effetti delle modifiche sullo stato/potenziale del corpo idrico potrebbero differire, indipendentemente dalle dimensioni di una modifica proposta ma dipendendo, per esempio, dal fatto che siano interessati o meno habitat importanti per lo stato di un corpo idrico. Pertanto, gli effetti potrebbero essere diversi per le modifiche nelle sezioni di un corpo idrico senza un'importanza significativa per l'ecosistema rispetto ai tratti molto sensibili che ospitano habitat chiave, ad esempio per la riproduzione di una certa specie di pesci.

Un altro aspetto importante in questo contesto è il delineamento accurato dei corpi idrici. Un «corpo idrico» deve essere un elemento coerente discreto e significativo delle acque superficiali o sotterranee nel bacino idrografico (distretto) cui devono applicarsi gli obiettivi ambientali della direttiva. Quindi, lo scopo principale dell'identificazione dei «corpi idrici» è consentire che lo stato sia accuratamente descritto e confrontato con gli obiettivi ambientali⁵⁹. Il delineamento accurato dei corpi idrici è quindi essenziale, perché i risultati di una valutazione degli effetti di un determinato progetto sullo stato/potenziale del corpo idrico possono differire a seconda che il corpo idrico sia correttamente delineato o meno.

Inoltre, sebbene la dimensione di una modifica possa essere rilevante (ad esempio, la lunghezza di una modifica morfologica o l'area in cui viene alterato il livello delle acque sotterranee), i criteri che considerano meramente la quota di un corpo idrico che ci si propone di modificare non sono necessariamente significativi. Ad esempio, modifiche più piccole in un determinato tratto sensibile di un corpo idrico potrebbero avere effetti più gravi rispetto a modifiche più grandi in un tratto meno sensibile dello stesso corpo idrico.

Pertanto, il criterio pertinente è se la modifica proposta possa influire sullo stato/potenziale di un corpo idrico, altrimenti gli Stati membri non saranno in grado di applicare correttamente gli obiettivi della direttiva. Basarsi sulle esperienze acquisite durante le valutazioni pressioni-impatti delle modifiche esistenti può essere utile in questo contesto.

3.3.3 Progetti che esulano dall'ambito di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 7

Il presente documento di orientamento si concentra su progetti che rientrano nell'ambito dell'articolo 4, paragrafo 7, e della sua applicabilità. Per completezza, qui sono trattati brevemente anche i progetti che esulano il suo ambito di applicazione. I progetti che non sono considerati nuove modifiche delle caratteristiche fisiche dei corpi idrici superficiali, alterazioni del livello delle acque sotterranee o nuove attività sostenibili di sviluppo umano e che pertanto non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 7, possono incidere sullo stato/potenziale dei corpi idrici. Le misure descritte nella valutazione di applicabilità possono essere utili in tale contesto più ampio per valutare se tali progetti possano comportare un deterioramento o compromettere il conseguimento degli obiettivi della direttiva quadro sulle acque.

Se la valutazione conclude che tali progetti non dovrebbero comportare un deterioramento o compromettere il conseguimento del buono stato/potenziale dei corpi idrici, l'autorizzazione può essere concessa conformemente alla direttiva quadro sulle acque. Si noti che, se la valutazione

⁵⁹ Documento di orientamento n. 2 - Identificazione dei corpi idrici; Cfr.: <https://circabc.europa.eu/sd/a/655e3e31-3b5d-4053-be19-15bd22b15ba9/Guidance%20No%20-%20Identification%20of%20water%20bodies.pdf>

conclude che è previsto un deterioramento o una compromissione del conseguimento del buono stato/potenziale e tali progetti non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 7, l'autorizzazione non può essere concessa conformemente a tale direttiva.

3.4 Condizioni che attivano un test a norma dell'articolo 4, paragrafo 7

Gli obiettivi ambientali della direttiva quadro sulle acque sono definiti nell'articolo 4 (per una sintesi, cfr. capitolo 3.2). L'ambito di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 7 e i potenziali effetti dei progetti ai sensi dello stesso - 1) nuove modifiche delle caratteristiche fisiche di un corpo idrico superficiale, 2) alterazioni del livello dei corpi idrici sotterranei e 3) nuove attività sostenibili di sviluppo umano - sono spiegati nel capitolo 3.3. I due obiettivi chiave rispetto ai quali devono essere valutati questi nuovi sviluppi sono il fatto che provochino

- deterioramento dello stato (o potenziale) di un corpo idrico superficiale o sotterraneo, oppure
- il mancato raggiungimento del buono stato dei corpi idrici sotterranei e del buono stato/potenziale ecologico dei corpi idrici che attualmente non riescono a raggiungere tale stato/potenziale.

Sono stati forniti⁶⁰ i seguenti chiarimenti sul modo in cui la conformità agli obiettivi ambientali della direttiva deve essere interpretata nella valutazione dei nuovi sviluppi:

- il consenso per lo sviluppo non deve essere concesso da un'autorità competente per l'autorizzazione qualora il progetto possa provocare un deterioramento dello stato di un corpo idrico superficiale o compromettere il raggiungimento del buono stato di acque superficiali o del buon potenziale ecologico e buono stato chimico di acque superficiali entro la data prevista dalla direttiva, a meno che non sia concessa una deroga;
- il «deterioramento dello stato» del corpo idrico superficiale pertinente consiste nella diminuzione di una classe di qualsiasi elemento degli «elementi di qualità» ai sensi dell'allegato V della direttiva quadro sulle acque, anche se tale diminuzione non ha effetti sulla classificazione del corpo idrico superficiale nel suo insieme;
- se l'elemento qualità si trova già nella classe più bassa, qualsiasi deterioramento di tale elemento rappresenta un deterioramento dello stato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto i) della direttiva quadro sulle acque.

I capitoli che seguono intendono illustrare esempi e considerazioni per l'applicazione pratica dei principi delineati qui sopra ai corpi idrici superficiali e sotterranei. Si noti che l'applicazione pratica di questi principi e delle relative valutazioni, se si prevede che un progetto possa provocare deterioramento o compromettere il raggiungimento del buono stato/potenziale, può essere più semplice e affidabile per alcuni progetti, ma anche porre difficoltà maggiori in altri casi. Considerazioni pratiche correlate sono anche trattate nei capitoli 3.7 e 4.1 nel presente documento di orientamento.

3.4.1 Considerazioni pratiche ed esempi circa i corpi idrici superficiali

Sulla base dei chiarimenti di cui sopra, gli esempi pratici che seguono sui corpi idrici superficiali sono forniti per illustrare le condizioni alle quali si attiva un test a norma dell'articolo 4, paragrafo 7, per prendere una decisione in merito all'autorizzazione di una nuova modifica o di una nuova attività sostenibile di sviluppo umano.

⁶⁰ Causa C-461/13 Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland eV contro Bundesrepublik Deutschland: <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=9ea7d0f130d6146e624bf57c46808158f287aced950b.e34Kaxilc3eQc40LaxqMbN4Pax8Le0?text=&docid=165446&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11661>

L'esempio 1 illustra un caso in cui lo stato ecologico complessivo di un corpo idrico può deteriorarsi a causa di una nuova modifica proposta, innescando quindi un test a norma dell'articolo 4, paragrafo 7.

Tabella 3: Esempio 1 - Deterioramento dello stato complessivo

Esempio 1 - Deterioramento dello stato complessivo									
Punto di partenza: Stato ecologico complessivo determinato dall'elemento di qualità nella peggiore condizione (in questo caso moderato). Effetto dovuto alle modifiche: Lo stato complessivo può deteriorarsi a causa del deterioramento dei singoli elementi di qualità (in questo esempio gli invertebrati bentonici e la fauna ittica come effetto del deterioramento della morfologia), innescando quindi un test a norma dell'articolo 4, paragrafo 7. L'esempio include in questo caso un cambiamento dello stato complessivo del corpo idrico da moderato a scarso.									
Elementi di qualità	Elementi di qualità biologica			Elementi di qualità idromorfologica a sostegno degli elementi biologici			Elementi di qualità chimica e chimico-fisica a sostegno degli elementi biologici		Stato ecologico complessivo
	Flora acquatica	Fauna invertebrata bentonica	Fauna ittica	Idrologia	Morfologia	Continuità	Condizioni generali	Inquinanti specifici del bacino fluviale	
Punto di partenza	2	2	3	inferiore a 2**	2*	inferiore a 2**	2*	2	3
Effetto dovuto alle modifiche	2	3	4	inferiore a 2**	inferiore a 2**	inferiore a 2**	2*	2	4

1: elevato; 2: buono; 3: moderato; 4: scarso; 5: cattivo

* Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori specificati per il buono stato degli elementi di qualità biologica

** Condizioni non coerenti con il raggiungimento dei valori specificati per il buono stato degli elementi di qualità biologica

L'esempio 2 illustra un caso in cui lo stato ecologico complessivo viene preservato, ma un elemento di qualità biologica può deteriorarsi a causa di una nuova modifica proposta, innescando quindi un test a norma dell'articolo 4, paragrafo 7.

Tabella 4: Esempio 2 - Stesso stato complessivo, ma deterioramento di un elemento di qualità biologica

Esempio 2 - Stesso stato complessivo, ma deterioramento di un elemento di qualità biologica									
Punto di partenza: Stato ecologico complessivo determinato dall'elemento di qualità nella peggiore condizione (in questo caso buono). Effetto dovuto alle modifiche: Lo stato ecologico complessivo viene preservato, ma un elemento di qualità biologica può deteriorarsi, in questo esempio la fauna ittica a causa del deterioramento degli elementi di qualità idrologia e continuità, innescando quindi un test a norma dell'articolo 4, paragrafo 7.									
Elementi di qualità	Elementi di qualità biologica			Elementi di qualità idromorfologica a sostegno degli elementi biologici			Elementi di qualità chimica e chimico-fisica a sostegno degli elementi biologici		Stato ecologico complessivo
	Flora acquatica	Fauna invertebrata bentonica	Fauna ittica	Idrologia	Morfologia	Continuità	Condizioni generali	Inquinanti specifici del bacino fluviale	
Punto di partenza	2	1	1	1	1	1	2*	1	2
Effetto dovuto alle modifiche	2	1	2	2*	1	2*	2*	1	2

1: elevato; 2: buono; 3: moderato; 4: scarso; 5: cattivo

* Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori specificati per il buono stato degli elementi di qualità biologica

L'esempio 3 illustra un caso in cui lo stato ecologico complessivo di un corpo idrico può deteriorarsi da elevato a buono a causa di una nuova modifica proposta, innescando quindi un test a norma dell'articolo 4, paragrafo 7.

Tabella 5: Esempio 3 - Deterioramento da stato elevato a buono

Esempio 3 - Deterioramento da stato elevato a buono									
Punto di partenza: Stato ecologico complessivo elevato perché tutti gli elementi di qualità si trovano nella classe di stato elevato. Effetto dovuto alle modifiche: I singoli elementi di qualità possono deteriorarsi (in questo senso gli invertebrati bentonici, la fauna ittica e la morfologia) e quindi anche lo stato complessivo può deteriorarsi da elevato a buono, innescando quindi un test a norma dell'articolo 4, paragrafo 7.									
Elementi di qualità	Elementi di qualità biologica			Elementi di qualità idromorfologica a sostegno degli elementi biologici			Elementi di qualità chimica e chimico-fisica a sostegno degli elementi biologici		Stato ecologico complessivo
	Flora acquatica	Fauna invertebrata bentonica	Fauna ittica	Idrologia	Morfologia	Continuità	Condizioni generali	Inquinanti specifici del bacino fluviale	
Punto di partenza	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Effetto dovuto alle modifiche	1	2	2	1	2*	1	1	1	2

1: elevato; 2: buono; 3: moderato; 4: scarso; 5: cattivo

* Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori specificati per il buono stato degli elementi di qualità biologica

L'esempio 4 illustra un caso in cui l'elemento di qualità che si trova già nella classe più bassa (cattivo) può ulteriormente deteriorarsi. Si noti che qualsiasi deterioramento ulteriore di un elemento di qualità che si trova già nella classe più bassa è considerato un deterioramento e quindi innesca un test a norma dell'articolo 4, paragrafo 7.

In termini pratici, le considerazioni relative a qualsiasi deterioramento ulteriore di un elemento di qualità che si trova già nella classe più bassa possono includere aspetti relativi alla misurabilità di tale ulteriore deterioramento, oppure gli effetti negativi rilevabili sulla struttura e funzione del corpo idrico in esame sulla base di una valutazione ragionevole. Inoltre, è necessario riflettere il contesto complessivo della direttiva quadro sulle acque e i requisiti specifici dell'articolo 4, paragrafo 7, ossia che **le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 7, si applicano nei casi in cui una modifica proposta impedisce il conseguimento del buono stato/potenziale**. Il deterioramento ulteriore di un corpo idrico che attualmente non riesce a raggiungere questo stato o potenziale e che si trova effettivamente nella classe più bassa allontana il corpo idrico dal raggiungimento degli obiettivi della direttiva quadro sulle acque, da cui la necessità di proteggere, migliorare e ripristinare tali corpi idrici. Ne consegue che le autorità devono essere particolarmente vigili riguardo al deterioramento ulteriore di un elemento di qualità che si trova già nella classe più bassa.

Tabella 6: Esempio 4 - Deterioramento di un elemento di qualità di un corpo idrico superficiale che si trova già nella classe più bassa

Esempio 4 - Deterioramento di elemento di qualità che si trova già nella classe più bassa									
Punto di partenza: Stato ecologico complessivo cattivo perché un elemento di qualità si trova nella classe di stato cattivo (fauna ittica). Effetto dovuto alle modifiche: L'elemento di qualità che si trova già nella classe più bassa (cattivo) si sta deteriorando ulteriormente (in questo esempio, la perdita ulteriore di composizione o abbondanza della fauna ittica a causa di modifiche morfologiche), innescando quindi un test a norma dell'articolo 4, paragrafo 7. Si noti che qualsiasi deterioramento ulteriore di un elemento di qualità che si trova già nella classe più bassa è considerato un deterioramento e allontana ulteriormente il corpo idrico dal raggiungimento degli obiettivi della direttiva quadro sulle acque.									
Elementi di qualità	Elementi di qualità biologica			Elementi di qualità idromorfologica a sostegno degli elementi biologici			Elementi di qualità chimica e chimico-fisica a sostegno degli elementi biologici		Stato ecologico complessivo
	Flora acquatica	Fauna invertebrata bentonica	Fauna ittica	Idrologia	Morfologia	Continuità	Condizioni generali	Inquinanti specifici del bacino fluviale	
Punto di partenza	2	3	5	peggio di 2**	2*	peggio di 2**	peggio di 2**	peggio di 2**	5
Effetto dovuto alle modifiche	2	3	5↓	peggio di 2**	peggio di 2**	peggio di 2**	peggio di 2**	peggio di 2**	5

1: elevato; 2: buono; 3: moderato; 4: scarso; 5: cattivo

* Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori specificati per il buono stato degli elementi di qualità biologica

** Condizioni non coerenti con il raggiungimento dei valori specificati per il buono stato degli elementi di qualità biologica

Considerazioni pratiche circa il ruolo degli elementi di sostegno

Gli elenchi degli elementi di qualità per ciascuna categoria di corpo idrico superficiale sono suddivisi in tre gruppi: 1) elementi biologici, 2) elementi idromorfologici a sostegno degli elementi biologici, 3) elementi chimici e fisico-chimici a sostegno degli elementi biologici (cfr. allegato V della direttiva quadro sulle acque).

Elementi idromorfologici a sostegno degli elementi di qualità biologica

Come indicato nel documento di orientamento sulla CIS n. 13⁶¹, i valori degli elementi di qualità idromorfologica devono essere presi in considerazione quando si assegnano i corpi idrici alla classe di stato ecologico elevato (e alla massima classe di potenziale ecologico), ossia quando si effettua il declassamento da stato ecologico elevato (o potenziale ecologico massimo) a stato ecologico (o potenziale) buono. Per le altre classi di stato/potenziale, gli elementi idromorfologici devono presentare condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori specificati per gli elementi di qualità biologica. Pertanto, l'assegnazione dei corpi idrici alle classi di stato/potenziale ecologico buono, moderato, scarso o cattivo può essere effettuata sulla base delle condizioni degli elementi di qualità biologica.

Si noti che le condizioni degli elementi di sostegno devono essere coerenti con il raggiungimento dei valori specificati per gli elementi di qualità biologica e le autorità competenti devono essere in grado di accertare in un determinato caso se l'elemento di qualità di sostegno presenta condizioni coerenti con i valori specificati per gli elementi di qualità biologica. Gli esempi 2 e 3 qui sopra illustrano i casi in cui si prevede che gli elementi di qualità biologica si deteriorino a causa del deterioramento dei singoli

⁶¹ Cfr. il documento di orientamento sulla CIS n. 13, capitolo 2 e figura 1, sull'approccio complessivo alla classificazione dello stato ecologico e del potenziale ecologico: [https://circabc.europa.eu/sd/a/06480e87-27a6-41e6-b165-0581c2b046ad/Guidance%20No%2013%20-%20Classification%20of%20Ecological%20Status%20\(WG%20A\).pdf](https://circabc.europa.eu/sd/a/06480e87-27a6-41e6-b165-0581c2b046ad/Guidance%20No%2013%20-%20Classification%20of%20Ecological%20Status%20(WG%20A).pdf)

elementi di qualità idromorfologica, a sostegno degli elementi biologici, a causa della modifica proposta, innescando quindi un test a norma dell'articolo 4, paragrafo 7.

In tale contesto, deve essere presa in considerazione anche l'eventualità che una nuova modifica possa compromettere il raggiungimento del buono stato/potenziale. Un esempio può essere un corpo idrico che è attualmente in uno stato/potenziale inferiore a buono, ad esempio a causa dell'inquinamento, ma le cui condizioni idromorfologiche sono coerenti con i requisiti per raggiungere il buono stato/potenziale. Una nuova modifica pianificata, che si prevede possa deteriorare un elemento di qualità idromorfologica (ad esempio morfologia a valori coerenti solo con stato/potenziale moderato), può non deteriorare immediatamente un elemento di qualità biologica (che si trovi già in uno stato inferiore a buono a causa dell'inquinamento), ma può compromettere il raggiungimento del buono stato/potenziale in seguito all'attuazione di misure per la riduzione dell'inquinamento in linea con il programma di misure del piano di gestione del bacino idrografico. In tal caso sarebbe necessaria un test a norma dell'articolo 4, paragrafo 7, anche se si prevede che nessuno degli elementi di qualità biologica si deteriori in seguito all'esecuzione della modifica.

Quanto sopra presuppone che i metodi di valutazione degli elementi di qualità biologica devono essere in grado di cogliere le modifiche degli elementi idromorfologici per determinare se questi ultimi equivalgano al deterioramento dello stato/potenziale o a un mancato raggiungimento del buono stato/potenziale negli elementi di qualità biologica. In caso contrario, è necessaria una metodologia più mirata dedicata nello specifico a questi elementi di qualità di sostegno⁶².

Come sottolineato, è necessario che gli Stati membri abbiano sviluppato metodologie che consentano di cogliere gli effetti attesi delle mutate condizioni degli elementi di qualità di sostegno agli elementi di qualità biologica. Questo problema può essere di particolare rilevanza per i casi in cui gli elementi di qualità biologica sono ad esempio in buono stato/potenziale e si prevede che un elemento di qualità idromorfologica si deteriori dallo stato elevato a condizioni non più coerenti con la classe di stato elevato dopo l'esecuzione della modifica. In assenza di metodologie coerenti, è prudente seguire un approccio precauzionale e, pertanto, durante il processo di autorizzazione della modifica pianificata, deve essere eseguito un test a norma dell'articolo 4, paragrafo 7.

Quindi, in termini pratici, le informazioni (provenienti, ad esempio, dai programmi di monitoraggio) sulle condizioni esistenti degli elementi di qualità di un corpo idrico, compresi gli elementi di sostegno, e gli standard idromorfologici predeterminati per classi diverse (elevato, buono, moderato, scarso, cattivo) possono essere degli strumenti utili per valutare il rischio biologico di una nuova modifica proposta. Il deterioramento di uno qualsiasi di essi (idrologia, morfologia o continuità) indica un rischio significativo per uno o più elementi di qualità biologica e decisioni in merito all'eventualità che una nuova modifica proposta possa portare al deterioramento e quindi richiedere un test a norma dell'articolo 4, paragrafo 7 (cfr. il caso di studio del Regno Unito/Scozia).

⁶² Il documento di discussione del JRC "Metodi di valutazione ecologica delle acque superficiali europee: una panoramica della loro sensibilità alle pressioni" sottolinea che, dai rapporti tecnici di intercalibrazione, non vi sono molte prove del fatto che i metodi di valutazione degli elementi di qualità biologica attualmente in uso colgano in modo affidabile gli effetti delle alterazioni idromorfologiche. Per essere sicuri che le pressioni idromorfologiche e i loro effetti non rimangono inosservati, è quindi molto importante utilizzare metodi di classificazione hymo accanto a quelli degli elementi di qualità biologica. Cfr: https://circabc.europa.eu/sd/a/0ce84a75-0988-44c5-b02e-c10e3ceb1363/7%20-%20BQEs_Pressures_sep2017.docx

981

Caso di studio 1: Come vengono usati gli standard idromorfologici per prevenire il deterioramento dello stato
Paese: Regno Unito/Scozia
<p>Ai sensi del quadro normativo scozzese, è richiesta l'autorizzazione preventiva per qualsiasi attività potenzialmente in grado di influire negativamente sull'ambiente idrico, comprese l'estrazione di acqua, la costruzione di opere di arginamento e l'esecuzione di qualsiasi altra opera di costruzione o di ingegneria nelle acque superficiali o nelle vicinanze di esse.</p> <p>Come primo passo nel processo di autorizzazione preventiva, l'autorità di regolamentazione (la Scottish Environment Protection Agency - SEPA) valuta il rischio posto dall'attività proposta all'ambiente idrico.</p> <p>Questa valutazione del rischio comprende la previsione di come:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) gli elementi di qualità idromorfologica del corpo idrico (idrologia, morfologia e continuità) possono essere alterati dall'attività proposta; (ii) tali alterazioni possono influire sugli elementi di qualità biologica del corpo idrico. <p>Prevedere come verranno alterati gli elementi di qualità idromorfologica richiede informazioni sulla condizione presente degli elementi, che sono fornite dai programmi di monitoraggio e modellazione della SEPA e integrate, se richiesto, dalle informazioni fornite dallo sviluppatore. Ad esempio, la SEPA mantiene stime di modellazione di tutti i fiumi nella misura in cui i loro flussi sono stati alterati da estrazioni, scarichi e arginamenti esistenti.</p> <p>Per valutare il rischio biologico, la SEPA confronta le modifiche che una proposta provocherà all'idromorfologia del corpo idrico con standard idromorfologici predeterminati per stato elevato, buono, moderato e scarso. Questi standard sono stati impostati in modo tale che una violazione di uno di essi (idrologia, morfologia o continuità) indichi un rischio significativo per uno o più elementi di qualità biologica. Laddove la SEPA ritenga che una proposta possa comportare una violazione e quindi un deterioramento dello stato, può autorizzare la proposta solo se sono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 7.</p> <p>Gli standard idromorfologici sono ricavati e aggiornati di volta in volta attraverso un processo coordinato a livello nazionale che riunisce esperti di ricerca, dati e tecnici da tutto il Regno Unito e dall'estero. Gli standard sono rilasciati alla SEPA sotto forma di direttive ministeriali. Tra l'altro, le direzioni elencano gli standard per i flussi dei fiumi, i livelli dei laghi e le condizioni morfologiche dei fiumi. Nel 2017 è stata completata un'importante revisione di questi ultimi standard e sono stati rivisti gli standard emessi per riflettere i miglioramenti nella comprensione scientifica.</p> <p>Gli standard consentono alla SEPA di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • valutare in modo efficiente e coerente il rischio di deterioramento posto dagli sviluppi, sia che si tratti di un rischio relativo allo stato complessivo di un corpo idrico o dello stato di singoli elementi di qualità biologica che si trovano in una classe di stato superiore rispetto a quella del corpo idrico complessivo (ad esempio, qualora il corpo idrico abbia uno stato complessivo buono, ma alcuni elementi biologici presentino condizioni da stato elevato); • valutare, nel caso di corpi idrici con uno stato inferiore a buono (ad esempio a causa dell'inquinamento), il rischio che lo sviluppo comprometta il futuro raggiungimento del buono stato (ad esempio violando uno o più degli standard idromorfologici per lo stato buono); • assistere i potenziali sviluppatori fornendo informazioni sulle scale di sviluppo possibili in diverse parti dell'ambiente idrico senza rischiare che si deteriori o sia compromesso il futuro conseguimento del buono stato.

982

983 *Elementi chimici e fisico-chimici a sostegno degli elementi biologici*

984 Gli elementi di qualità chimica e fisico-chimica a sostegno degli elementi biologici comprendono le
 985 condizioni generali e gli inquinanti specifici del bacino idrografico. I valori degli elementi di qualità
 986 chimica e fisico-chimica a sostegno degli elementi di qualità biologica devono essere presi in
 987 considerazione quando si assegnano i corpi idrici alle classi di stato ecologico elevato e buono e alle
 988 classi di potenziale ecologico massimo e buono (ossia quando li si declassa dallo status
 989 elevato/potenziale ecologico massimo al buono stato/potenziale ecologico e dal buono
 990 stato/potenziale ecologico a quello moderato). Per le altre classi di stato/potenziale, gli elementi
 991 chimici e chimico-fisici devono presentare «condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori

specificati per gli elementi di qualità biologica» (cfr. l'allegato V della direttiva quadro sulle acque e il documento di orientamento sulla CIS n. 13).

Le **condizioni generali** sembrano essere pertinenti nel contesto dell'articolo 4, paragrafo 7, visto l'ambito di applicazione dello stesso e gli effetti connessi (cfr. capitolo 3.3). Si noti che le condizioni generali (trasparenza, condizioni termiche, condizioni di ossigenazione, salinità, stato di acidificazione, condizioni dei nutrienti) formano un gruppo di condizioni, che in termini pratici devono anche riflettersi nello stato degli elementi di qualità biologica e le autorità competenti devono essere in grado di accertare in un determinato caso se l'elemento di qualità di sostegno presenta condizioni coerenti con i valori specificati per gli elementi di qualità biologica. Il deterioramento di una qualsiasi di esse indica un rischio significativo per uno o più elementi di qualità biologica e decisioni in merito all'eventualità che una modifica proposta possa portare al deterioramento e quindi richiedere un test a norma dell'articolo 4, paragrafo 7. Possono essere pertinenti considerazioni analoghe a quelle delineate precedentemente per gli elementi di qualità idromorfologica a sostegno degli elementi di qualità biologica.

Infine, non si può escludere che le concentrazioni di determinati inquinanti specifici del bacino idrografico possano aumentare a causa degli effetti indiretti di un progetto proposto (cfr. capitolo 3.3). Se si prevedesse che ciò comportasse il mancato raggiungimento degli standard (nazionali) di qualità ambientale, tale inadempimento sarebbe considerato come un deterioramento, innescando quindi un test a norma dell'articolo 4, paragrafo 7. Anche qualsiasi altro aumento misurabile delle concentrazioni di inquinanti che già non rispettano gli standard di qualità ambientale sarebbe considerato un deterioramento, perché allontanerebbe ulteriormente il corpo idrico dal raggiungimento degli obiettivi della direttiva quadro sulle acque. Considerazioni analoghe si applicano in relazione agli standard di qualità ambientale stabiliti per le sostanze prioritarie e altri inquinanti a livello dell'UE che determinano lo stato chimico.

In tale contesto, è opportuno riconoscere che, per l'applicazione di un'esenzione a norma dell'articolo 4, paragrafo 7, il deterioramento deve derivare da attività che rientrano nell'ambito di applicazione dello stesso (nuove modifiche delle caratteristiche fisiche di un corpo idrico superficiale, alterazioni del livello dei corpi idrici sotterranei, nuove attività sostenibili di sviluppo umano). L'articolo 4, paragrafo 7, non prevede un'esenzione qualora il deterioramento provocato da fattori inquinanti provenienti da fonti puntuali o diffuse porti il corpo idrico a uno stato inferiore a buono (cfr. capitolo 3.3).

Considerazioni pratiche circa i corpi idrici fortemente modificati e artificiali

Una nuova modifica delle caratteristiche fisiche di un corpo idrico superficiale potrebbe anche essere pianificata in corpi idrici che sono stati designati come fortemente modificati o artificiali nei precedenti cicli di pianificazione della direttiva quadro sulle acque (corpi idrici fortemente modificati o artificiali esistenti). In linea di principio, le tabelle di cui sopra che illustrano esempi sulle condizioni alle quali è richiesto un test a norma dell'articolo 4, paragrafo 7 per l'autorizzazione di una modifica nei corpi idrici naturali sono applicabili anche ai corpi idrici fortemente modificati e artificiali esistenti, con riferimento al loro potenziale ecologico e ai relativi elementi di qualità .

Quando si valuta l'impatto di una nuova modifica fisica sul potenziale ecologico di un corpo idrico fortemente modificato, è importante essere in grado di distinguere questo impatto dall'impatto provocato dalla modifica fisica esistente che ha portato alla designazione di corpo idrico fortemente

modificato. In pratica, deve essere possibile effettuare questa distinzione, se esiste una corretta valutazione degli elementi di qualità idromorfologica e biologica nell'attuale potenziale ecologico.

Pertanto, una condizione preliminare per determinare, durante la valutazione di applicabilità a norma dell'articolo 4, paragrafo 7, se una nuova modifica possa comportare un deterioramento o il mancato raggiungimento del buon potenziale ecologico è che l'obiettivo ambientale del corpo idrico fortemente modificato o artificiale (buon potenziale ecologico) deve essere chiaramente definito secondo i principi della direttiva quadro sulle acque.

Come spiegato nel capitolo 5.5.2, se è concessa un'esenzione a norma dell'articolo 4, paragrafo 7, per una nuova modifica fisica in un corpo idrico fortemente modificato o artificiale esistente, è necessario verificare la necessità di ridefinire il potenziale ecologico di tale corpo idrico, tenendo conto dell'ulteriore modifica fisica.

3.4.2 Considerazioni pratiche ed esempi circa i corpi idrici sotterranei

Di seguito, si presentano considerazioni pratiche ed esempi circa i corpi idrici sotterranei sulla base dei principi sopra descritti per i corpi idrici superficiali. Se i criteri risultano soddisfatti, le esenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 7, possono essere applicate per le alterazioni del livello delle acque sotterranee (una caratteristica fisica dei corpi idrici sotterranei), le quali possono determinare effetti diretti sullo stato delle acque sotterranee. **Le alterazioni del livello delle acque sotterranee sono particolarmente rilevanti per il mancato raggiungimento del buono stato quantitativo delle acque sotterranee.** Lo stato quantitativo delle acque sotterranee è definito come «buono» o «scarso». La definizione di buono stato quantitativo è contenuta nell'allegato V, sezione 2.1.2, della direttiva quadro sulle acque. Gli elementi di valutazione dello stato quantitativo sono ulteriormente specificati nel documento di orientamento sulla CIS n. 18⁶³. Affinché un corpo idrico sotterraneo presenti un buono stato quantitativo devono essere soddisfatti i seguenti criteri (obiettivi) che rientrano nella definizione di buono stato:

- 1) la risorsa idrica sotterranea disponibile non è superata dal tasso medio annuo di astrazione a lungo termine;
- 2) non vi è alcuna diminuzione significativa dei parametri chimici e/o ecologici dell'acqua superficiale derivante dall'alterazione antropogenica del livello dell'acqua o dal cambiamento delle condizioni di flusso, che comporterebbe il mancato raggiungimento degli obiettivi pertinenti di cui all'articolo 4 per eventuali corpi idrici superficiali associati;
- 3) non vi è alcun danno significativo agli ecosistemi terrestri dipendenti dalle acque sotterranee derivante da un'alterazione antropogenica del livello idrico;
- 4) non risulta alcuna intrusione salina o di altro genere derivante da cambiamenti sostenuti della direzione del flusso indotti per via antropogenica.

Secondo il documento di orientamento n. 18, tutti i test pertinenti, considerando gli elementi a rischio, devono essere svolti indipendentemente l'uno dall'altro e i risultati successivamente riuniti per una valutazione complessiva dello stato quantitativo. La peggiore classificazione fra i test rilevanti per lo stato quantitativo è riportata come stato quantitativo complessivo e, se uno qualsiasi dei test risulta in uno stato di scarsa qualità, la classificazione complessiva del corpo idrico sotterraneo sarà di scarsa qualità. Ne consegue che se uno (o più) dei test pertinenti delle acque sotterranee fallisse a seguito

⁶³ Per i dettagli, cfr. il documento di orientamento sulla CIS n. 18 sullo stato delle acque sotterranee e la valutazione delle tendenze: https://circabc.europa.eu/sd/a/ff303ad4-8783-43d3-989a-55b65ca03afc/Guidance_document_N%C2%B018.pdf

della modifica del livello delle acque sotterranee, lo stato quantitativo delle acque sotterranee si deteriorerebbe da «buono» a «scarso» e si attiverebbe un test a norma dell'articolo 4, paragrafo 7.

Per un corpo idrico sotterraneo che si trova già in uno stato quantitativo «scarso» a causa delle condizioni esistenti che provocano il mancato raggiungimento di uno o più criteri, è possibile non riuscire a conseguire un «buono stato» a causa di un'ulteriore alterazione del livello delle acque sotterranee. Pertanto, qualora un'ulteriore modifica al livello delle acque sotterranee porti al «*mancato raggiungimento del buono stato delle acque sotterranee*», verrebbe attivato un test a norma dell'articolo 4, paragrafo 7. Si noti che nel caso in cui non sia possibile ottenere un buono stato a causa di una precedente e ulteriore modifica, le esenzioni a norma dell'articolo 4, paragrafi 4 e 5, dovranno essere giustificate nel processo di pianificazione della gestione dei bacini idrografici in base alle loro condizioni distinte (cfr. anche il capitolo 5.5.3).

Nel testo che segue sono forniti esempi per illustrare le condizioni alle quali è necessario un test a norma dell'articolo 4, paragrafo 7, per prendere una decisione in merito all'autorizzazione. Le tabelle sono semplificate a scopo illustrativo. È opportuno prendere in considerazione il documento di orientamento sulla CIS n. 15⁶⁴ per la valutazione del rischio di deterioramento.

Tabella 7: Esempio 5 - Deterioramento dello stato quantitativo complessivo del corpo idrico sotterraneo da «buono» a «scarso»

Esempio 5					
<p>Punto di partenza: Lo stato quantitativo complessivo del corpo idrico sotterraneo è classificato come «buono» perché ciascun criterio soddisfa le condizioni per il «buono» stato.</p> <p>Effetto dovuto alle modifiche: A causa della modifica, si prevede che un criterio, e di conseguenza lo stato quantitativo complessivo, si deteriora da «buono» a «scarso» (in questo esempio a causa del danno a un ecosistema terrestre dipendente dal corpo idrico sotterraneo), innescando quindi un test a norma dell'articolo 4, paragrafo 7.</p>					
	Criteri				Stato quantitativo complessivo del corpo idrico sotterraneo
	1) La risorsa idrica sotterranea disponibile non è superata dal tasso medio annuale di estrazione a lungo termine;	2) Non vi è alcuna diminuzione significativa dei parametri chimici e/o ecologici dell'acqua superficiale derivante dall'alterazione antropogenica del livello dell'acqua o dal cambiamento delle condizioni di flusso, che comporterebbe il mancato raggiungimento degli obiettivi pertinenti di cui all'articolo 4 per eventuali corpi idrici superficiali associati;	3) Non vi è alcun danno significativo agli ecosistemi terrestri dipendenti dalle acque sotterranee derivante da un'alterazione antropogenica del livello idrico;	4) Non risulta alcuna intrusione salina o di altro genere derivante da cambiamenti sostenuti della direzione del flusso indotti per via antropogenica.	
Punto di partenza	B	B	B	B	B
Effetto dovuto alle modifiche	B	B	S	B	S

B: Buono; S: Scarso;

⁶⁴ https://circabc.europa.eu/sd/a/e409710d-f1c1-4672-9480-e2b9e93f30ad/Groundwater%20Monitoring%20Guidance%20Nov-2006_FINAL-2.pdf

1093

1094 **Tabella 8: Esempio 6 - Corpo idrico sotterraneo già classificato come «scarso» in cui un ulteriore criterio**
 1095 **non soddisfa le condizioni**

Esempio 6					
<p>Punto di partenza: Lo stato quantitativo complessivo del corpo idrico sotterraneo è classificato come «scarso» perché un criterio non soddisfa le condizioni di «buono» stato (in questo esempio a causa di intrusioni saline).</p> <p>Effetto dovuto alle modifiche: Un'ulteriore alterazione del livello del corpo idrico sotterraneo comporterebbe il deterioramento ulteriore (in questo esempio il danneggiamento di un ecosistema terrestre) e «il mancato raggiungimento del buono stato delle acque sotterranee», innescando di conseguenza un test a norma dell'articolo 4, paragrafo 7.</p>					
	Criteri				Stato quantitativo complessivo del corpo idrico sotterraneo
	1) La risorsa idrica sotterranea disponibile non è superata dal tasso medio annuale di estrazione a lungo termine;	2) Non vi è alcuna diminuzione significativa dei parametri chimici e/o ecologici dell'acqua superficiale derivante dall'alterazione antropogenica del livello dell'acqua o dal cambiamento delle condizioni di flusso, che comporterebbe il mancato raggiungimento degli obiettivi pertinenti di cui all'articolo 4 per eventuali corpi idrici superficiali associati;	3) Non vi è alcun danno significativo agli ecosistemi terrestri dipendenti dalle acque sotterranee derivante da un'alterazione antropogenica del livello idrico;	4) Non risulta alcuna intrusione salina o di altro genere derivante da cambiamenti sostenuti della direzione del flusso indotti per via antropogenica.	
Punto di partenza	B	B	B	S	S
Effetto dovuto alle modifiche	B	B	S	S	S

1096 B: Buono; S: Scarso;

1097 **Tabella 9: Esempio 7 - Deterioramento ulteriore di un criterio già classificato come «scarso» che**
 1098 **comporta il mancato raggiungimento del «buono» stato**

Esempio 7					
<p>Punto di partenza: Lo stato quantitativo complessivo del corpo idrico sotterraneo è classificato come «scarso» perché un criterio non soddisfa le condizioni di «buono» stato (in questo esempio a causa del danno di un ecosistema terrestre dipendente dal corpo idrico sotterraneo).</p> <p>Effetto dovuto alle modifiche: A causa della modifica, lo stesso criterio già non soddisfacente si deteriora ulteriormente (ad esempio, danni ulteriori allo stesso o altro danno di un altro ecosistema terrestre) e comporta «il mancato raggiungimento del buono stato delle acque sotterranee», innescando di conseguenza un test a norma dell'articolo 4, paragrafo 7.</p>					
	Criteri				Stato quantitativo complessivo del corpo idrico sotterraneo
	1) La risorsa idrica sotterranea disponibile non è superata dal tasso medio annuale di estrazione a lungo termine;	2) Non vi è alcuna diminuzione significativa dei parametri chimici e/o ecologici dell'acqua superficiale derivante dall'alterazione antropogenica del livello dell'acqua o dal cambiamento delle condizioni di flusso, che comporterebbe il mancato	3) Non vi è alcun danno significativo agli ecosistemi terrestri dipendenti dalle acque sotterranee derivante da un'alterazione antropogenica del livello idrico;	4) Non risulta alcuna intrusione salina o di altro genere derivante da cambiamenti sostenuti della direzione del flusso indotti per via antropogenica.	

		raggiungimento degli obiettivi pertinenti di cui all'articolo 4 per eventuali corpi idrici superficiali associati;			
Punto di partenza	B	B	S	B	S
Effetto dovuto alle modifiche	B	B	S↓	B	S

1099 B: Buono; S: Scarso;

1100 Le conseguenze per il caso di cui all'articolo 4, paragrafo 7, possono essere molto diverse in base agli
 1101 effetti reali della modifica del livello delle acque sotterranee. Ad esempio, nel caso in cui l'alterazione
 1102 proposta provochi il deterioramento di un elemento di qualità di un corpo idrico superficiale associato
 1103 (vedere i criteri n. 2 qui sopra), non si deteriorerebbe solo lo stato quantitativo del corpo idrico
 1104 sotterraneo, ma anche il corpo idrico superficiale. In tal caso, un test a norma dell'articolo 4,
 1105 paragrafo 7, deve riguardare entrambi i corpi idrici (cfr. anche il capitolo 3.5 relativo agli effetti su altri
 1106 corpi idrici).

1107 Per quanto riguarda il test dell'equilibrio idrico sotterraneo (la risorsa idrica sotterranea disponibile non
 1108 è superata dal tasso medio annuo di estrazione a lungo termine - cfr. i criteri n. 1 qui sopra), il
 1109 mancato superamento di questo test indica un'estrazione eccessiva e uno squilibrio a lungo termine,
 1110 che potrebbe portare a un abbassamento «continuo» della falda freatica. Se protratta a lungo termine,
 1111 tale situazione potrebbe comportare la perdita della risorsa.

1112 Infine, **le alterazioni del livello delle acque sotterranee possono anche provocare il**
 1113 **deterioramento dello stato chimico delle stesse.** Può essere il caso di saline o altre intrusioni
 1114 dovute all'estrazione delle acque sotterranee (cfr. il criterio n. 4 qui sopra), che comporta il mancato
 1115 raggiungimento sia dello stato quantitativo delle falde acquifere che dello stato chimico delle acque
 1116 sotterranee. Le alterazioni del livello delle acque sotterranee potrebbero anche causare **effetti**
 1117 **indiretti** e modifiche ai processi geochimici che influenzano la chimica delle acque sotterranee,
 1118 portando al mancato raggiungimento dello stato chimico delle stesse (cfr. il documento di
 1119 orientamento n. 18, capitolo 5.3.4). In questo contesto, si noti che l'articolo 4, paragrafo 7, non
 1120 prevede un'esenzione qualora il deterioramento provocato da fattori inquinanti provenienti da fonti
 1121 puntuali o diffuse porti il corpo idrico a uno stato inferiore a buono.

3.5 Effetti su altri corpi idrici

Nell'applicare l'esenzione di cui all'articolo 4, paragrafo 7, a un corpo idrico, «gli Stati membri assicurano che l'applicazione non pregiudichi la realizzazione degli obiettivi della presente direttiva in altri corpi idrici dello stesso distretto idrografico e che essa sia coerente con l'attuazione di altri atti normativi comunitari in materia di ambiente» (articolo 4, paragrafo 8).

In pratica la modifica di un corpo idrico potrebbe provocare impatti su altri corpi idrici (adiacenti), in casi specifici anche in un altro distretto idrografico (ad esempio un corpo idrico artificiale che collega due bacini idrografici o un corpo idrico costiero adiacente a un distretto idrografico). La Figura 2 illustra l'esempio di una modifica di un corpo idrico (ad esempio una diga proposta nel corpo idrico superficiale B) che provoca il deterioramento dello stato ecologico da buono a moderato. Anche i corpi idrici superficiali adiacenti (corpi idrici superficiali A e C) sono influenzati (ad esempio per gli impatti sulla continuità e su habitat importanti), il che comporta il deterioramento dei corpi idrici superficiali A e C. Si possono tracciare altri esempi simili, ad esempio impatti della modifica di un corpo idrico superficiale sul corpo idrico sotterraneo adiacente, ad esempio a causa della riduzione del flusso nel corpo idrico superficiale e della relativa caduta della falda freatica (Figura 3).

Figura 2: Esempio di effetti al di là del corpo idrico superficiale





Figura 3: Esempio di effetti al di là di un corpo idrico in relazione alle acque sotterranee



Negli esempi di cui sopra⁶⁵ e come risultato di una valutazione di applicabilità, è necessario applicare un test a norma dell'articolo 4, paragrafo 7, a tutti i corpi idrici in cui si verifica il deterioramento. Analogamente, nel caso in cui vengano apportate modifiche a più corpi idrici, è necessario applicare un test a norma dell'articolo 4, paragrafo 7, a tutti i corpi idrici interessati. Ciò potrebbe aumentare la necessità di giustificazione durante il test. Se le condizioni sono soddisfatte per tutti i corpi idrici interessati, il progetto può essere autorizzato (cfr. anche la fase 4 nella Figura 6). Si noti che il numero

⁶⁵ Si noti che gli esempi sono semplificati a scopo illustrativo. Il deterioramento/mancato raggiungimento del buono stato/potenziale deve essere inteso come delineato nei capitoli precedenti.

di corpi idrici che richiedono effettivamente un test a norma dell'articolo 4, paragrafo 7, potrebbe essere inferiore rispetto al numero di corpi idrici trattati nella valutazione di applicabilità, in quanto a seguito di quest'ultima potrebbe non essere previsto un deterioramento per tutti i corpi idrici che sono stati valutati.

In determinate circostanze, potrebbe anche accadere che il corpo idrico dove si trova la modifica proposta non si deteriori, ma potrebbe essere interessato un altro corpo idrico (da verificare nella valutazione di applicabilità). In tal caso è necessario applicare una test a norma dell'articolo 4, paragrafo 7, al corpo idrico che potrebbe deteriorarsi. In tale contesto, si ricapitola che l'esenzione di cui all'articolo 4, paragrafo 7, deve essere applicata entro i limiti del suo ambito di applicazione, come indicato nel capitolo 3.3.

Infine, nel caso in cui siano interessate altre normative comunitarie in materia ambientale (ad esempio un sito Natura 2000), bisogna evidenziare che l'esenzione di cui all'articolo 4, paragrafo 7, non sostituisce le rispettive procedure e valutazioni che devono essere adottate in base ad altri requisiti normativi previsti da altre normative comunitarie sull'ambiente, sebbene sia possibile ricorrere alle sinergie (durante la procedura di valutazione dell'applicabilità) (cfr. capitolo 4).

3.6 Effetti cumulativi

Sebbene un nuovo progetto non possa, da solo, avere effetti che innescano l'applicazione di un test a norma dell'articolo 4, paragrafo 7, è possibile che due o più di tali azioni possano, cumulativamente o in combinazione con pressioni esistenti, provocare il deterioramento o compromettere la capacità del corpo idrico di raggiungere l'obiettivo del buono stato/potenziale. Esempi pratici possono includere effetti cumulativi di diverse modifiche delle caratteristiche morfologiche (ad esempio misure contro il rischio di alluvione) degli habitat, strutture trasversali multiple come sbarramenti o dighe sulla migrazione dei pesci e il trasporto di sedimenti, numerosi progetti di diversa natura nello stesso corpo idrico, lavori di manutenzione diffusi, oppure più punti di estrazione delle acque che comunemente hanno un effetto significativo sullo stato quantitativo delle acque sotterranee. Pertanto, in termini pratici, considerare gli effetti di modifiche cumulative può essere pertinente quando si ricorre all'articolo 4, paragrafo 7⁶⁶. Anche l'estensione spaziale degli impatti è una considerazione pertinente nel decidere se questo è il caso⁶⁷.

La valutazione degli effetti cumulativi può essere impegnativa in termini pratici per diversi motivi, ad esempio per motivi amministrativi (le autorità competenti non sono necessariamente le autorità idriche), mancanza di informazioni disponibili sui progetti pianificati presso le autorità che rilasciano le autorizzazioni, oppure problemi di tempistiche (ad esempio, la presentazione simultanea di progetti all'interno dello stesso bacino idrografico).

Un possibile punto di ingresso per la valutazione degli effetti cumulativi di più progetti proposti può essere la fase di screening durante la valutazione di applicabilità a norma dell'articolo 4, paragrafo 7 (cfr. capitolo 4.1). I dati dei piani di gestione dei bacini idrografici, cioè le informazioni sulle pressioni già esistenti, le misure pianificate e i dati di monitoraggio sullo stato attuale dei corpi idrici, possono configurare il punto di partenza per la valutazione. Per poter considerare gli effetti cumulativi di più

⁶⁶ Cfr. anche WFD & Flood Risk Management, Workshop Manchester (Regno Unito) 2008: <https://circabc.europa.eu/sd/a/5fedffc5-e4d1-427c-b9d8-b3047f1cb8d2/Key%20Conclusions%20Workshop%20WFD%20%26%20Flood%20Risk%20Management%20-%20Manchester%20-%20February%202008.pdf>

⁶⁷ Key Conclusions Workshop WFD and Hydropower, Brussels 2011: https://circabc.europa.eu/sd/a/23d94d2d-6b9c-4f17-9e15-14045cd541f3/Issue%20Paper_final.pdf

progetti proposti, le informazioni su tali sviluppi devono essere messi a disposizione dell'autorità che rilascia l'autorizzazione. Le fonti pertinenti possono includere le applicazioni esistenti per i permessi, le informazioni sui progetti pianificati dai piani di gestione del rischio di alluvione o i piani di sviluppo settoriali (ad esempio per lo sviluppo idroelettrico o l'irrigazione agricola).

Di conseguenza, è possibile consentire alle autorità competenti di prendere decisioni più informate in merito alla necessità di un test a norma dell'articolo 4, paragrafo 7, per singoli progetti che, cumulativamente, possono provocare deterioramento o compromettere la capacità del corpo idrico di raggiungere l'obiettivo del buono stato/potenziale. Si noti che il pieno utilizzo dei piani di gestione dei bacini idrografici come strumento di pianificazione (introducendo anche potenziali casi a norma dell'articolo 4, paragrafo 7) può offrire alle autorità l'opportunità di prendere in considerazione non solo le informazioni sulle pressioni già esistenti, ma anche gli effetti cumulativi di potenziali sviluppi futuri e condurre una valutazione dei potenziali effetti cumulativi di tali sviluppi pianificati all'interno del rispettivo distretto idrografico su un determinato corpo idrico (cfr. capitolo 5.5.1). Anche l'uso di informazioni derivanti dalle VAS può essere rilevante in questo contesto.

Caso di studio 2: Impatto cumulativo dei serbatoi sull'ambiente acquatico. Valutazione scientifica congiunta

Paese: Francia

La creazione di una nuova infrastruttura di stoccaggio dell'acqua solleva una serie di preoccupazioni ambientali, tra cui l'impatto dei serbatoi sull'ambiente acquatico, in particolare nelle zone in cui vi sono già numerosi serbatoi e le risorse idriche sono molto richieste. Per legge, la costruzione di un nuovo bacino richiede una domanda di pianificazione o un'autorizzazione governativa, che a sua volta richiede uno studio di impatto ambientale. Tali studi devono ora valutare gli effetti cumulativi del progetto insieme ad altri progetti simili noti. L'aspetto «cumulativo» dell'impatto dell'infrastruttura di stoccaggio dell'acqua su un unico bacino d'utenza è spesso scarsamente compreso a causa della mancanza di conoscenze pertinenti sui metodi di valutazione. Consulenti e servizi governativi, quindi, si trovano di fronte alla mancanza di strumenti operativi per elaborare nuove applicazioni dei serbatoi, il che solleva altri problemi relativi alla pianificazione della gestione delle risorse idriche e alla supervisione dello sviluppo di nuovi bacini idrici. In questo contesto, il Ministero francese dell'Ambiente, dell'energia e degli affari marittimi, sostenuto dall'ONEMA, ha richiesto una valutazione scientifica congiunta a Irstea, in collaborazione con l'INRA, sull'impatto cumulativo dei serbatoi sull'ambiente acquatico. La valutazione è stata prodotta da circa quindici esperti di varie discipline e organizzazioni di ricerca e si basa sull'analisi di un migliaio di articoli scientifici e relazioni internazionali.

La valutazione scientifica ha rivelato la mancanza di conoscenza degli effetti ambientali cumulativi dei serbatoi. I serbatoi modificano tutte le caratteristiche funzionali di un bacino d'utenza, quindi la loro costruzione può diventare problematica quando sono costruiti su un fiume già vulnerabile. Tuttavia, pochissimi studi hanno affrontato gli effetti cumulativi dei serbatoi su tutte le diverse caratteristiche funzionali studiate nella valutazione, anche se vi sono forti interazioni fra di loro. Valutare il significato degli effetti su un dato bacino d'utenza, quindi, richiede di individuare i problemi di un bacino e caratterizzarne la condizione rispetto a tali problemi. Si può ricorrere a un approccio su due fronti per caratterizzare la totalità di un bacino idrografico, identificando i sottobacini più vulnerabili e le questioni associate prima di iniziare a valutare gli effetti cumulativi di nuovi progetti su questi sottobacini.

Analizzando gli effetti cumulativi dei serbatoi, dei processi coinvolti e dei fattori di influenza, la valutazione ha identificato le principali interazioni tra le caratteristiche funzionali e la necessità di tenerne conto nella valutazione degli effetti cumulativi. La varietà di contesti riscontrati nella letteratura scientifica e la mancanza di dati e conoscenze qui riportata restringono il numero di indicatori rilevanti e metodi convalidati per la caratterizzazione immediata dell'influenza di un insieme di serbatoi su un bacino idrografico; ciò ostacola ulteriormente la capacità di prevedere gli effetti della costruzione di uno o più nuovi serbatoi. L'acquisizione di conoscenze e ordini di grandezza nel contesto francese rimane necessaria. L'analisi eseguita può essere usata per sviluppare un quadro metodologico per affrontare il problema degli effetti cumulativi dei serbatoi in un determinato bacino di utenza. Ciò costituisce il fulcro della fase operativa, che seguirà questa valutazione scientifica.

3.7 Gestire l'incertezza

L'incertezza è una caratteristica inevitabile della pianificazione in generale e deve essere gestita anche nel contesto dell'articolo 4, paragrafo 7. L'incertezza può essere un problema rispetto alla questione se un progetto proposto possa provocare il deterioramento o compromettere la capacità di un corpo idrico di raggiungere il buono stato/potenziale, poiché questa valutazione deve essere intrapresa ex ante (prima dell'attuazione della modifica). Si rivela pertinente anche per quanto riguarda gli effetti delle misure di mitigazione, che devono essere un elemento intrinseco (della progettazione) di un nuovo progetto, e la domanda su come il deterioramento/mancato raggiungimento del buono stato/potenziale possa essere evitato in prima istanza grazie all'applicazione di tali misure di mitigazione.

Possono essere adottate alcune azioni specifiche al fine di ridurre l'incertezza, tra cui ad esempio:

- definizione di una solida base di riferimento per lo stato/potenziale attuale (essenziale per la stima degli effetti) mediante metodi sensibili e monitoraggio dei progetti, ma anche con un sistema di classificazione sensibile (cfr. i rispettivi documenti di orientamento sulla CIS sul monitoraggio e la valutazione dello stato dei corpi idrici superficiali e sotterranei)⁶⁸. Nel caso in cui un elemento di qualità sia appena al di sopra di un valore soglia che distingue due classi di stato, il deterioramento dovuto a un progetto proposto può essere più probabile e/o più difficile da accertare;
- monitoraggio aggiuntivo per il miglioramento della linea di base riguardo allo stato/potenziale attuale di un corpo idrico. Ciò può rivelarsi un problema in particolare per i corpi idrici in cui lo stato è stato valutato in base al raggruppamento o dove mancano informazioni affidabili su alcuni elementi di qualità;
- conduzione di studi specifici o modellizzazione degli effetti previsti del progetto proposto (ad esempio, studi specifici che valutano gli effetti attesi sulla biologia acquatica, applicazione di un modello di acque sotterranee per la valutazione degli effetti previsti sullo stato quantitativo delle acque sotterranee, ecc.);
- attingere dalle esperienze sulla relazione pressione-impatto nelle modifiche esistenti (monitoraggio dei dati di modifiche similari già esistenti);

un approccio proporzionato basato sul rischio che distingua tra casi chiari (ad esempio grandi arginamenti) da progetti proposti in cui il deterioramento potrebbe essere meno certo può contribuire a trovare un equilibrio tra riduzione dell'incertezza e input di risorse richiesto per le valutazioni (ad esempio la questione della profondità degli studi e quali studi o modelli aggiuntivi siano necessari - vedi anche il capitolo 4.1 a questo proposito).

Può anche essere preso in considerazione un approccio adattivo, se applicabile nel rispettivo contesto dell'attività pianificata, ad esempio emettendo autorizzazioni limitate nel tempo e valutate come non suscettibili di provocare deterioramento. Qualsiasi autorizzazione vincolata deve essere sostenuta da una valutazione di applicabilità di cui all'articolo 4, paragrafo 7, e da misure per controllare, monitorare e valutare gli effetti sullo stato/potenziale del corpo idrico a partire dalla nuova modifica o alterazione limitata nel tempo. Inoltre, i risultati del monitoraggio di follow-up (ad esempio nel quadro del progetto e il monitoraggio regolare della direttiva quadro sulle acque) possono essere usati per verificare gli effetti sullo stato o sul potenziale del corpo idrico dopo l'esecuzione del progetto.

⁶⁸ http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/facts_figures/guidance_docs_en.htm

Infine, l'applicazione dell'approccio precauzionale (comprese le considerazioni del caso peggiore) può aiutare a evitare situazioni in cui le valutazioni ex post forniscono la prova che il deterioramento si è effettivamente verificato senza applicare un test a norma dell'articolo 4, paragrafo 7. Tali situazioni devono essere evitate applicando il test a norma dell'articolo 4, paragrafo 7, anche nei casi in cui non è possibile effettuare una valutazione ragionevole del rischio, nonostante gli sforzi per ridurre l'incertezza, e quindi il livello di incertezza sugli effetti dell'attività pianificata rimane significativo. Ciò può essere pertinente per tali casi anche in termini di trasparenza e documentazione di prove a sostegno delle decisioni delle autorità competenti sull'esecuzione di un test a norma dell'articolo 4, paragrafo 7.

4 LA VALUTAZIONE DELL'APPLICABILITÀ A NORMA DELL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 7, E RAZIONALIZZAZIONE CON ALTRE DIRETTIVE

Come indicato sopra, durante la procedura di autorizzazione per una nuova modifica, un'alterazione o una nuova attività sostenibile di sviluppo umano, è necessario determinare prima dell'autorizzazione se il progetto proposto può portare a deterioramento o compromettere la capacità di un corpo idrico di raggiungere un buono stato/potenziale. Questo processo è chiamato in questo contesto «valutazione di applicabilità» ed è un passo importante per determinare se è richiesto o meno un test a norma dell'articolo 4, paragrafo 7, durante la fase di autorizzazione di un progetto.

La direttiva quadro sulle acque non prescrive misure specifiche su come debba essere condotta tale valutazione. Tuttavia, in assenza di essa, rimane il problema di come le autorità competenti possano giungere a una decisione sull'esecuzione di un test a norma dell'articolo 4, paragrafo 7, e quindi se l'autorizzazione per il progetto possa essere concessa o meno. Inoltre, l'assenza di una valutazione di applicabilità comporta il rischio di violare i requisiti della direttiva quadro in quanto potrebbe essere autorizzato un progetto che porta al deterioramento/mancato raggiungimento del buono stato/potenziale, senza che siano soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 7.

Ne consegue che una valutazione di applicabilità dovrebbe essere un elemento intrinseco durante la fase di autorizzazione di un nuovo progetto e configurarsi come il più semplice e chiaro possibile, ma allo stesso tempo tanto dettagliato e completo quanto è necessario per raggiungere risultati ragionevoli. Il risultato deve essere ben documentato in entrambi i casi, sia quando è necessario un test a norma dell'articolo 4, paragrafo 7, durante la fase di autorizzazione, ma anche nel caso in cui non è previsto il deterioramento/non raggiungimento del buono stato/potenziale e quindi non deve essere condotto alcun test. Ciò in particolare per garantire la trasparenza del processo decisionale, per dimostrare la conformità e per evitare potenziali problemi con le parti interessate o altre autorità competenti (ad esempio durante un audit o controllo della conformità ai requisiti della direttiva quadro sulle acque).

Le indagini intraprese durante la valutazione di applicabilità offrono l'opportunità di sfruttare le sinergie con le valutazioni che potrebbero essere richieste da altre normative ambientali dell'UE, in particolare la direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e la direttiva «Habitat». Si noti che anche le disposizioni della convenzione di Aarhus e le direttive UE correlate possono essere pertinenti in tale contesto⁶⁹.

⁶⁹ Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (convenzione di Aarhus); cfr.: <http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43e.pdf>

4.1 Approccio alla valutazione di applicabilità a norma dell'articolo 4, paragrafo 7

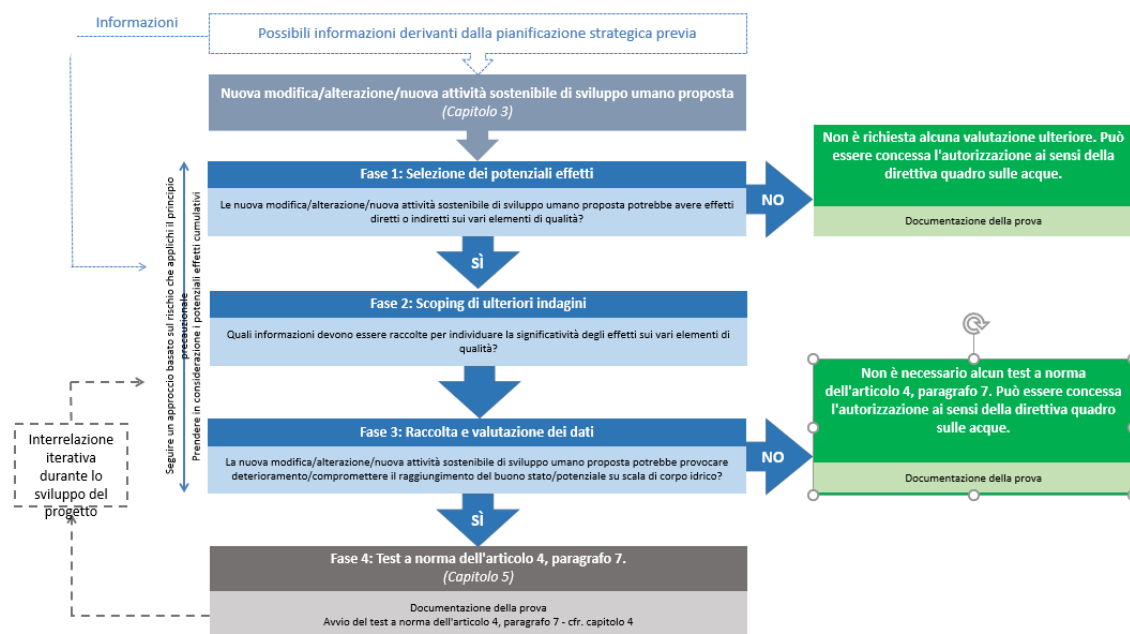
L'obiettivo di una valutazione di applicabilità è determinare se il progetto proposto può provocare il deterioramento/mancato raggiungimento del buono stato/potenziale (cfr. capitolo 3.4) e quindi richiedere un test a norma dell'articolo 4, paragrafo 7 (cfr. capitolo 5), durante la fase di autorizzazione. La valutazione di applicabilità fornisce risposte alle seguenti domande:

- Il progetto potrebbe avere effetti sullo stato/potenziale del corpo idrico?
- Si prevede che il progetto provochi un deterioramento/mancato raggiungimento del buono stato/potenziale?
- È necessario un test a norma dell'articolo 4, paragrafo 7, durante la fase di autorizzazione?

La condizione preliminare per eseguire la valutazione in modo efficace è la disponibilità di un set di dati adeguatamente valido, in particolare per quanto riguarda il monitoraggio dei dati sullo stato del corpo idrico, nonché informazioni sul progetto proposto al fine di prevederne gli effetti sullo stato/potenziale. I dati relativi al progetto devono anche includere informazioni sulle misure di mitigazione specifiche del progetto, che ne sono parte integrante e devono essere prese in considerazione durante la valutazione, poiché mirano a ridurre gli effetti negativi.

La Figura 4 qui sotto delinea un approccio graduale alla valutazione di applicabilità a norma dell'articolo 4, paragrafo 7, che verrà poi descritta in modo più dettagliato. Se il progetto proposto viene modificato (ad esempio se, durante un test a norma dell'articolo 4, paragrafo 7, si conclude che non sono adottate tutte le misure praticabili per mitigare gli effetti negativi - cfr. il ciclo di feedback sull'interrelazione iterativa durante lo sviluppo del progetto nella Figura 1), i passaggi pertinenti della valutazione di applicabilità potrebbero dover essere ripetuti per ottenere un'indagine approfondita degli effetti previsti del progetto proposto. Eventuali informazioni derivanti dalla pianificazione preliminare strategica (ad esempio per piani di sviluppo settoriale specifici e relativi impatti) e dalle VAS correlate possono informare la valutazione.

Figura 4: Delinare un approccio graduale per una valutazione di applicabilità a norma dell'articolo 4, paragrafo 7



Si noti che per le acque sotterranee vengono applicati criteri diversi per determinare lo stato del corpo idrico sotterraneo (cfr. capitolo 3.4.2)

Fase 1: Selezione dei potenziali effetti

Questa è una fase di selezione per determinare se esiste un meccanismo per qualsiasi effetto diretto e/o indiretto pertinente sui diversi elementi di qualità che determinano lo stato/potenziale di uno o più corpi idrici interessati (cfr. capitolo 3.3). Lo scopo di questo passaggio è filtrare ed «escludere» in generale i progetti che chiaramente non influenzeranno lo stato/potenziale del corpo idrico, nonché identificare gli elementi di qualità che richiedono in una seconda fase (scoping) ulteriore attenzione per indagini più dettagliate. Si concentra sull'individuazione degli elementi potenzialmente interessati e degli elementi di sostegno per garantire che le valutazioni successive siano proporzionate. I dati pertinenti necessari per la fase di selezione possono ad esempio includere quanto segue:

- informazioni sulla progettazione (comprese eventuali informazioni esistenti sulla considerazione di alternative) sufficientemente dettagliate e misure di mitigazione applicate;
- identificazione di corpi idrici potenzialmente interessati, compresi a monte e a valle, nonché corpi idrici adiacenti (ad esempio un corpo idrico sotterraneo adiacente accanto a un corpo idrico superficiale, o viceversa);
- dimensione di ciascun corpo idrico;
- pressioni esistenti, stato/potenziale attuale dei pertinenti corpi idrici superficiali e sotterranei e relativi elementi di qualità, comprese le mancanze e le informazioni sulla distanza di particolari EQR rispetto a valori soglia che distinguono due classi di stato, gli ecosistemi terrestri direttamente dipendenti dalle acque sotterranee, ecc.;
- obiettivo della direttiva quadro sulle acque per il corpo idrico/misure di mitigazione programmate/misure nell'ambito del programma del piano di gestione del bacino idrografico;
- altri progetti che possono provocare effetti cumulativi;
- altre normative che potrebbero essere interessate (ad esempio VIA, direttiva «Habitat» o direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino).

Per i piccoli progetti che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva sulla VIA (2011/92/UE) è possibile prendere in considerazione un approccio più generico al fine di ridurre l'onere della valutazione⁷⁰. Nei casi di piccole modifiche o alterazioni, ad esempio controllate individualmente attraverso la registrazione sulla base di regole generali vincolanti o iniziative simili (ad esempio auto-attribuzione di licenze), si deve prendere in considerazione la possibilità di effetti in combinazione sullo stato o sul potenziale del corpo idrico. Ciò può sollevare problemi quando gli effetti combinati di nuove modifiche (applicazioni successive) potrebbero determinare un impatto sullo stato. Laddove in un determinato corpo idrico siano previste molteplici nuove modifiche o alterazioni di lieve entità, l'autorità competente per l'applicazione della direttiva quadro sulle acque o il regolatore pertinente devono considerare la probabilità e il significato degli effetti in combinazione. Qualora tali effetti possano influire negativamente sullo stato/potenziale del corpo idrico, ciò deve essere utilizzato per rivedere, se necessario, la futura procedura di autorizzazione o, altrimenti, preso in considerazione al momento della revisione della norma generale al fine di garantire un'efficace valutazione di applicabilità a norma dell'articolo 4, paragrafo 7⁷¹.

Il risultato della fase 1 conclude se il progetto proposto può influenzare lo stato/potenziale dei corpi idrici interessati (cioè se esiste un potenziale meccanismo di causa-effetto). Standard prestabiliti (ad esempio per le modifiche idromorfologiche e i loro effetti sugli elementi di qualità biologica) o liste di controllo, elaborati su solide basi scientifiche, possono aiutare a valutare se il progetto possa avere effetti rilevanti.

➔ In caso negativo, le prove a sostegno di tale conclusione devono essere documentate nel quadro della procedura di autorizzazione e non sono necessarie ulteriori valutazioni;

➔ in caso positivo o incerto, passare alla fase 2.

Fase 2: Scoping di ulteriori indagini

La fase 2 è una fase di scoping per identificare ulteriori esigenze di dati e definire le valutazioni necessarie per determinare il significato degli effetti sugli elementi di qualità. Si tratta di una fase preparatoria per la fase 3 (raccolta e valutazione dei dati) che ha l'obiettivo di rispondere alla domanda se si prevede che il progetto proposto provocherà deterioramento o comprometterà il miglioramento di un buono stato/potenziale.

La fase 2 si concentra sulle indagini necessarie per gli elementi di qualità e gli elementi di sostegno potenzialmente interessati (ad esempio i diversi elementi di qualità biologica e idromorfologica, gli elementi di qualità chimica e fisico-chimica, i criteri per determinare lo stato quantitativo delle acque sotterranee, ecc.). La fase 2 consente anche l'identificazione delle lacune di dati esistenti (ad esempio, dati di monitoraggio assenti per un determinato elemento di qualità) che richiedono una raccolta di dati ad hoc e un'analisi aggiuntive per il completamento del set di dati.

Per gli elementi di qualità in cui sono stati identificati potenziali meccanismi causali, la fase 2 consente una prima differenziazione tra gli effetti che dovrebbero essere temporanei o locali in un dato contesto di corpo idrico rispetto agli effetti a più lungo termine o su scala dell'intero corpo idrico. Per gli elementi di qualità in cui non è stato identificato alcun possibile nesso causale nella fase 1, non sono

⁷⁰ Cfr. documento di orientamento sulla CIS n. 20:

⁷¹ Come esempio pratico, i Paesi Bassi usano un «registro cumulativo» per entrambe le modifiche, consentite e non consentite, al fine di tenere traccia degli effetti cumulativi. Per la valutazione di nuovi progetti, il registro viene quindi utilizzato dall'autorità competente per verificare il deterioramento.

necessarie ulteriori valutazioni. Dove c'è incertezza (ad esempio nesso causale o effetti temporali/locali) l'elemento in questione deve essere portato alla fase successiva.

A quel punto è opportuno individuare il potenziale di allineamento della raccolta di dati e delle valutazioni che potrebbero essere richieste da altre normative ambientali (ad esempio l'esecuzione di una VIA o valutazioni necessarie ai sensi della direttiva «Habitat»), offrendo l'opportunità di sfruttare le sinergie (vedi capitolo 4.2).

Fase 3: Raccolta e valutazione dei dati

In questa fase vengono eseguite le raccolte di dati e valutazioni necessarie, come definito nella fase 2. Lo scopo di questa fase è determinare l'effetto atteso del progetto (comprese le misure di mitigazione) sullo stato o il potenziale dei corpi idrici interessati a livello di elementi di qualità (ossia il deterioramento o la compromissione del miglioramento previsto). Ad esempio, un giudizio può richiedere indagini eseguite da esperti e/o modelli per determinare gli effetti sugli elementi di qualità. Nella fase 3 viene sfruttato il potenziale di sinergie per la raccolta e la valutazione congiunte/coordinate dei dati con altre normative ambientali (ad esempio la direttiva sulla VIA o la direttiva «Habitat»).

Le indagini sull'importanza degli effetti non dovrebbero considerare solo lo stato/potenziale attuale, ma anche i miglioramenti pianificati dovuti all'attuazione di misure a partire dalla pianificazione della gestione dei bacini idrografici (ad esempio misure di ripristino) per raggiungere il buono stato/potenziale. Pertanto, può essere necessario prendere in considerazione gli effetti cumulativi di altri interventi (cfr. capitolo 3.6). La valutazione deve inoltre concludersi sulla durata degli effetti (cfr. capitolo 3.3.1).

Se il risultato della fase 3 è che

- ➔ il progetto proposto non dovrebbe provocare il deterioramento del corpo idrico a livello di elementi di qualità o compromettere il miglioramento, o se si prevede che gli effetti siano solo temporanei e a breve termine, le prove a sostegno di questa conclusione devono essere documentate nel contesto procedura di autorizzazione, non è necessario alcun test a norma dell'articolo 4, paragrafo 7, e l'autorizzazione può essere concessa conformemente alla direttiva quadro sulle acque;
- ➔ se si prevede che il progetto provochi il deterioramento del corpo idrico a livello di elemento di qualità o comprometta il miglioramento, passare alla fase 4.

Fase 4: Test a norma dell'articolo 4, paragrafo 7

Se si prevede che il progetto provochi deterioramento/comprometta il raggiungimento del buono stato/potenziale, è necessario documentare le prove e avviare un test a norma dell'articolo 4, paragrafo 7. Il progetto può essere autorizzato solo se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 7, lettere da a) a d), e quindi se il test viene superato. Ne consegue che, se le condizioni non sono soddisfatte e tale test fallisce, il progetto non può essere autorizzato ai sensi della direttiva quadro sulle acque. Le condizioni e i requisiti per il test a norma dell'articolo 4, paragrafo 7, sono illustrati nel capitolo 5.

Caso di studio 3: Una lista di controllo per la valutazione della conformità alla direttiva quadro sulle acque sviluppato per JASPERS

Paese: UE28

JASPERS (Assistenza congiunta per sostenere i progetti nelle regioni europee - <http://jaspers.eib.org/>) è un partenariato tra la Commissione europea e la Banca europea per gli investimenti volta a migliorare la qualità degli investimenti sostenuti dai fondi SIE - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), Fondo di coesione e fondi IPA. Offre alle autorità pubbliche e ai beneficiari un'ampia gamma di servizi, tra cui consulenza, capacity building e assistenza per la revisione della qualità dei progetti. JASPERS fornisce anche consulenza al meccanismo per collegare l'Europa (MCE).

Per determinare se è necessario applicare i test di cui all'articolo 4, paragrafo 7, è stata elaborata una checklist che utilizza un approccio in quattro fasi per stabilire la conformità alla direttiva quadro sulle acque a livello di progetto:

1. Comprendere la fase di selezione del contesto e del livello degli elementi: Esiste un potenziale meccanismo causale per un effetto sullo stato/potenziale del corpo idrico? In caso negativo, tenere un registro per l'audit ma non è necessaria un'ulteriore valutazione. Se sì, eseguire la fase 2.
2. Determina lo scopo: Valutare se gli effetti sono temporanei o non significativi alla scala del corpo idrico e se è possibile escludere effetti in combinazione. La valutazione della direttiva quadro sulle acque è necessaria solo per gli elementi che potrebbero essere interessati.
3. Indagini: raccolta e valutazione dei dati. Prendi in considerazione le misure di mitigazione. C'è un effetto residuo sullo stato della direttiva? Se sì, eseguire la fase 4
4. Applicare le prove di cui all'articolo 4, paragrafo 7 (elaborate nel documento di orientamento sulla CIS n. 35)

Una versione anticipata dello strumento di checklist è stata utilizzata per progetti in Polonia (per la protezione dalle inondazioni) e in Lettonia (per lo sviluppo di porti incluso il dragaggio). JASPERS sta attualmente lavorando per elaborare e testare ulteriormente lo strumento di checklist su casi concreti, al fine di ampliare la sua applicazione sull'assistenza alla preparazione del progetto e le attività di formazione future con le sue controparti. Sarà reso disponibile all'inizio del 2018 nella biblioteca del sito web del Knowledge and Learning Center di JASPERS. Per ulteriori informazioni, contattare jaspersnetwork@eib.org.

Link: <http://www.jaspersnetwork.org/plugins/servlet/documentRepository>

1408

1409

Caso di studio 4: Programma di costruzione ferroviaria High Speed 2 - Fase 1 (da Londra a West Midlands)

Paese: Regno Unito (UK)

HS2 è un programma governativo nazionale da molti milioni di sterline che fornirà un collegamento ferroviario ad alta velocità da Londra e il sud al nord dell'Inghilterra. La fase 1 riguarda quattro distretti idrografici (Tamigi, Anglian, Severn e Humber) e potrebbe avere un impatto su 61 corpi idrici superficiali e 15 corpi idrici sotterranei.

Dei 61 corpi idrici superficiali inizialmente valutati, nessun elemento dello schema è stato valutato come sicuro da provocare una non conformità obiettiva per i corpi idrici. Tuttavia, alla fine cinque sono stati valutati come a rischio di deterioramento o mancato raggiungimento di buono stato/potenziale ecologico a causa della costruzione della fase 1 di HS2. Dei 15 corpi idrici sotterranei inizialmente valutati, quattro corpi idrici sotterranei sono stati in ultima analisi valutati come a rischio di deterioramento o mancato raggiungimento del buono stato ecologico a causa della costruzione della fase 1 di HS2. Gli altri corpi idrici superficiali e sotterranei sono stati valutati come non valutati come a rischio o a causa dell'inclusione di misure di mitigazione e di altre misure introdotte da disposizioni aggiuntive.

Nel marzo 2016 è stato pubblicato un documento di valutazione della conformità alla direttiva quadro sulle acque che fornisce ulteriori dettagli sui motivi per cui può verificarsi un deterioramento per ciascuno dei corpi idrici, insieme a misure di mitigazione generiche, e fornisce informazioni su come i quattro test a norma dell'articolo 4, paragrafo 7, possono essere soddisfatti. La valutazione segue un approccio basato sul rischio precauzionale ed è stata sostenuta dall'Agenzia per l'ambiente per garantire che tutti i potenziali effetti negativi fossero segnalati e dettagliati, anche laddove la probabilità che si verificasse un evento fosse molto bassa o la portata di tale effetto fosse limitata; il principale fattore consisteva nel garantire che gli effetti della direttiva quadro continuassero a essere presi in considerazione e affrontati attraverso lo sviluppo del progetto e nella fase di consenso.

Link:

<https://circabc.europa.eu/sd/a/e9885e5b-9638-4ff6-baee-2815c6300ce8/22 - MS United Kingdom - 4.7 Case Study.pdf>

<https://www.gov.uk/government/publications/water-framework-directive-compliance-assessment-review>


1410

1411

Caso di studio 5: Valutazione dell'impatto delle misure di un piano di gestione contro il rischio di alluvioni ai sensi dell'art. 4, par. 7

Paese: Italia


La zona del caso di studio si trova nel distretto dell'Appennino settentrionale, in particolare nella Regione Toscana (circa 20 000 kmq, il 60 % della superficie del distretto). L'obiettivo è stimare l'impatto di una misura strutturale del piano di gestione contro il rischio di alluvioni sullo stato/potenziale dei corpi idrici.



La procedura è stata applicata a tutti i corpi idrici superficiali nella zona, che vanno dai piccoli fiumi di circa 10 kmq ai principali canali fluviali come il fiume Arno (tratto a valle), circa 8 000 kmq di bacino.

Le misure strutturali del piano di gestione contro il rischio di alluvioni potrebbero provocare un'alterazione fisica del corpo idrico in quanto potrebbe abbracciare la modifica dei fiumi longitudinali o trasversali, compresi il risanamento degli argini, l'elevazione delle dighe, i canali di deviazione, le aree di espansione con relativi condotti di ingresso/uscita, il ripristino delle sponde del fiume.

Per una valutazione previa della possibilità di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 7, il 2° ciclo del piano di gestione di bacino del distretto dell'Appennino settentrionale comprende un'analisi dettagliata delle misure strutturali del piano di gestione contro il rischio di alluvioni. Ogni intervento basato su un'alterazione fisica del fiume o dei laghi era georeferenziato e collegato a uno o più corpi idrici. L'elenco degli interventi di difesa contro le alluvioni è riportato in una sezione specifica del modulo di segnalazione di corpi idrici nel Sistema di informazione esecutivo del piano di gestione del personale (vedi sotto).



Estratto dal sistema di informazione extracontabile per il piano di gestione di bacino dell'Appennino settentrionale. Parte superiore del foglio dei corpi idrici.

Poiché gli interventi collegati sono principalmente misure pianificate da definire in termini di soluzioni idrauliche e dettagli strutturali, lo scopo dell'elenco proposto, relativo a ciascun corpo idrico, è di focalizzare l'attenzione sulla futura potenziale applicazione dell'art. 4, par. 7, per i corpi idrici interessati. Questo include i seguenti passaggi analitici:

- Raccolta di dati dettagliati del progetto relativi alle caratteristiche strutturali:
 - dimensioni geometriche dell'intervento: lunghezza - superficie - volume

- dimensione della porzione di corpo idrico interessata e confronto con la lunghezza/superficie totale del corpo idrico
- indici geomorfologici - valutazione ex ante + ex post
- Confronto con i valori soglia (definiti alla scala del distretto)

Il vero impatto in termini di alterazione fisica sarà testato nell'evoluzione delle attività pianificate, applicando criteri comuni per l'alterazione morfologica della valutazione e l'idoneità ai sensi dell'art. 4, par. 7.

La procedura descritta ha portato benefici generali per un'analisi efficace e coordinata della relazione fra piano di gestione di bacino e contro il rischio di alluvioni. Segnalare in un foglio informativo ufficiale tutti gli interventi strutturali che potenzialmente alterano le caratteristiche fisiche dei corpi idrici consente alle parti interessate pubbliche e private di essere consapevoli della potenziale applicazione dell'art. 4, par. 7. La discussione sull'effetto reale delle misure di difesa dalle alluvioni può essere applicata già nella fase di un progetto preliminare, al fine di attuare un processo più inclusivo per quanto riguarda le scelte delle soluzioni tecniche e una consapevolezza specifica sull'esenzione dagli obiettivi della direttiva quadro sulle acque.

Come aspetto critico, i problemi di copertura finanziaria possono alterare o invalidare l'analisi tecnica, portando a scelte di progetto incomplete o solo parzialmente utili.

Link: <http://www.appenninosettentrionale.it/eis/>

4.2 Razionalizzazione delle valutazioni con la direttiva sulla VIA e «Habitat»

Un progetto proposto potrebbe non solo richiedere valutazioni nel contesto dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva quadro sulle acque ma anche, a seconda delle dimensioni, della natura e dell'ubicazione del progetto, una valutazione dell'impatto ambientale (VIA) ai sensi della direttiva sulla VIA o valutazioni appropriate nell'ambito della direttiva «Habitat» relativa ai siti Natura 2000 interessati (cfr. capitolo 2.8). È necessario garantire il rispetto di altre normative pertinenti [cfr. anche l'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), della stessa direttiva quadro]. Poiché tale raggruppamento di valutazioni e razionalizzazioni può essere efficiente (ad esempio in termini di raccolta di dati e partecipazione pubblica)⁷², offrendo l'opportunità di utilizzare sinergie e ridurre il carico di lavoro nelle valutazioni richieste per un progetto proposto in base a normative diverse.

Mentre tale razionalizzazione è obbligatoria («se del caso») per quanto riguarda la VIA e la valutazione appropriata ai sensi della direttiva «Habitat», spetta ai singoli Stati membri decidere se applicarla alla direttiva sulla VIA e alla direttiva quadro sulle acque⁷³.

Facendo riferimento all'approccio e alle diverse fasi di una valutazione di applicabilità a norma dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva quadro sulle acque come descritto nel capitolo precedente, sono necessari passi equivalenti nell'ambito della VIA e della direttive «Habitat» (laddove applicabili) che potrebbero essere adottate accanto alle fasi della direttiva quadro, in particolare la selezione, lo scoping e la necessaria raccolta di dati. Un approccio così razionalizzato può portare a notevoli risparmi in termini di costi e tempi, in particolare in relazione alla fase di raccolta dei dati che può essere eseguita congiuntamente una volta chiariti i requisiti relativi ai dati di ciascuna direttiva durante le fasi precedenti.

Tuttavia, va tenuto presente che l'attenzione dei vari test è ben distinta in ciascuna direttiva, pertanto le varie fasi del processo dovrebbero essere effettuate in conformità ai requisiti di ciascuna direttiva⁷⁴.


⁷² Cfr., ad esempio, il documento di orientamento sulla razionalizzazione delle procedure di valutazione ambientale per progetti di interesse comune (PCI) di infrastrutture energetiche, http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/PCI_guidance.pdf, e il documento di orientamento della Commissione sulla razionalizzazione delle valutazioni ambientali effettuate a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva concernente la valutazione dell'impatto ambientale, <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:273:FULL&from=DE>

⁷³ Cfr. il documento orientativo della Commissione sulla razionalizzazione delle valutazioni ambientali svolte ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva sulla VIA <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:273:FULL&from=DE>

⁷⁴ Ove possibile, potrebbero ancora essere utilizzate sinergie, ad esempio per quanto riguarda la ricerca di alternative o misure di mitigazione.

1435 Se le condizioni di una direttiva sono soddisfatte ma non dell'altra, allora le autorità non possono
1436 autorizzare il progetto perché in tal caso il progetto violerebbe comunque le disposizioni giuridiche
1437 dell'UE. Invece, dovrebbe essere esaminato se è possibile apportare modifiche al progetto in modo
1438 che soddisfi i requisiti di tutte le direttive pertinenti.

1439 La Figura 5 delinea le fasi per una valutazione di applicabilità a norma dell'articolo 4, paragrafo 7,
1440 della direttiva quadro sulle acque e le misure equivalenti ai sensi delle direttive sulla VIA e «Habitat».
1441 In seguito, i principali requisiti previsti dalle direttive sulla VIA e «Habitat» e le relazioni e i
1442 collegamenti con l'articolo 4, paragrafo 7, sono descritti in modo più dettagliato. Ulteriori informazioni
1443 possono essere tratte dai capitoli 2.8.2 (VIA), 2.8.3 (direttiva «Habitat») e dall'allegato A (tabella
1444 riassuntiva comparativa).

1445 **Figura 5: Razionalizzazione delle valutazioni ai sensi della direttiva quadro sulle acque, «Habitat» e VIA**

1446

Progetti soggetti a VIA

La direttiva sulla VIA mira a garantire che i progetti che potrebbero avere un impatto significativo sull'ambiente siano adeguatamente valutati prima di essere approvati. Prima di prendere qualsiasi decisione per consentire a tali progetti di procedere, devono essere identificati e valutati i loro possibili impatti sull'ambiente (derivanti dalla costruzione, funzionamento o demolizione).

Una valutazione è obbligatoria per i progetti elencati nell'allegato I della direttiva, che sono considerati come aventi effetti significativi sull'ambiente (ad esempio: dighe e altri impianti progettati per trattenere o lo stoccaggio permanente di acqua, se una nuova o ulteriore quantità di acqua trattenuto supera i 10 milioni di metri cubi - p. 15, allegato I).

Altri progetti, elencati nell'allegato II della direttiva (ad esempio vie navigabili interne, progetti non inclusi nell'allegato I, lavori di canalizzazione e di alluvione, progetti di sviluppo urbano, ecc.), non sono automaticamente soggetti a una procedura VIA. Gli Stati membri dispongono di un margine di discrezionalità per decidere caso per caso o in base a soglie o criteri (ad esempio dimensioni), ubicazione (aree ecologiche sensibili in particolare) e impatto potenziale (superficie interessata, durata) se questi progetti possono avere effetti ambientali significativi e devono essere soggetti alla procedura VIA. Il processo per determinare se i progetti dell'allegato II possono avere effetti significativi sull'ambiente e quindi essere oggetto di una valutazione è chiamato «*screening*» ai sensi della direttiva sulla VIA. Lo scoping non è obbligatorio, ma accettato come buona pratica.

Il diritto dell'UE può talvolta richiedere diverse valutazioni per un singolo progetto. Ogni valutazione è progettata per massimizzare la protezione ambientale di un tipo specifico. Tuttavia, i requisiti multipli di legge e le valutazioni parallele possono portare a discrepanze, ritardi, duplicazione e incertezze amministrative. La direttiva sulla VIA prevede procedure di valutazione rafforzate, che portano a risultati più efficaci ed efficienti (articolo 2, paragrafo 3, della direttiva sulla VIA, come riveduto).

Sono stati identificati i seguenti potenziali per le sinergie e lo snellimento delle valutazioni richieste nell'ambito della VIA e dell'articolo 4, paragrafo 7:

- valutare se il progetto può portare al deterioramento dello stato/potenziale di un corpo idrico o di un elemento di qualità pertinente (articolo 4, paragrafo 7, della direttiva quadro sulle acque). Questa valutazione potrebbe far parte della valutazione del fattore acqua (articolo 3 della direttiva sulla VIA);
- raccolta di dati congiunti/coordinati per le valutazioni pertinenti;
- definire misure di mitigazione per ridurre gli effetti avversi;
- valutare la componente specifica del progetto per la valutazione delle migliori opzioni ambientali ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, lettera d), della direttiva quadro sulle acque e dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), della direttiva sulla VIA;
- sinergie in termini di consultazione prima dell'approvazione di un progetto utilizzando la procedura VIA per la consultazione pubblica nel caso in cui un progetto debba essere approvato all'interno di un ciclo di gestione di bacino⁷⁵.

⁷⁵ Cfr. pagine 11 e 12 del documento di orientamento PCI: http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/PCI_guidance.pdf

In questo contesto è importante notare che il livello di dettaglio nel rapporto ambientale richiesto nell'ambito della VIA potrebbe essere inferiore a quello che sarebbe necessario per le valutazioni in relazione all'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva quadro sulle acque. Una VIA non richiede (ma non impedisce) una valutazione a livello di elementi di qualità, ma piuttosto il probabile impatto significativo del progetto sull'acqua (articolo 3 della direttiva sulla VIA)⁷⁶. Ciò può essere spiegato dal fatto che una VIA valuta gli impatti di un progetto sull'ambiente, mentre una valutazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 7, affronta gli impatti su un corpo idrico. In altre parole, la realizzazione di una VIA non garantisce l'adempimento dell'articolo 4, paragrafo 7, ma potrebbe contribuire se le valutazioni sono semplificate.

Nei casi in cui un progetto è soggetto a VIA, in base a una buona pratica ciò potrebbe essere effettuato in stretto coordinamento con la valutazione di applicabilità di cui all'articolo 4, paragrafo 7, durante la fase di raccolta e valutazione dei dati⁷⁷. In tal modo gli Stati membri possono stabilire a livello nazionale una procedura/approccio VIA che indaga su tutti i requisiti dell'articolo 4, paragrafo 7, in cui saranno valutati tutti i progetti che potenzialmente deteriorano l'acqua o impediscono il conseguimento degli obiettivi ambientali dell'acqua. Ciò può anche essere fatto se i progetti non rientrano nel campo di applicazione degli allegati I e II⁷⁸. La loro integrazione offre l'opportunità di adottare un nuovo approccio per ottimizzare le reciproche sinergie e minimizzare i conflitti tra di loro.

Caso di studio 6: Sviluppo di un quadro di valutazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 7, e collegamento con la VIA

Paese: Croazia (HR)

La valutazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 7, nella Repubblica di Croazia è collegata alla valutazione dell'impatto ambientale al fine di ridurre gli oneri amministrativi e semplificare le procedure per nuovi sviluppi. È chiaro che la valutazione VIA e quella a norma dell'articolo 4, paragrafo 7, hanno elementi coincidenti come la raccolta dei dati e i processi di partecipazione pubblica.

In una procedura integrata, le autorità competenti hanno la possibilità di raggiungere una decisione unica sulla base del pool di dati concordato e tenendo conto di tutti gli aspetti di protezione ambientale (non solo il raggiungimento degli obiettivi in termini di direttiva quadro sulle acque). La disponibilità di informazioni complete è estremamente importante in particolare nel caso di progetti di maggiori dimensioni che hanno impatti significativi e per i quali è necessario fornire la giustificazione richiesta per l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 7. Come tale, l'autore di uno studio di impatto ambientale è richiesto come parte dello studio per analizzare gli impatti del progetto sui corpi idrici (in termini di raggiungimento degli obiettivi della direttiva quadro sulle acque), identificando così la portata e il significato di tali impatti. Se necessario, raccolgono dati e giustificano l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 7.

Va notato che, se non è richiesta una VIA, una procedura analoga per la valutazione dell'articolo 4, paragrafo 7, è prevista nella legge sulle acque come parte della procedura di autorizzazione delle acque. Va ricordato che la stessa procedura è seguita per i piani e i programmi soggetti alla VAS.

La procedura generale relativa all'identificazione degli impatti del progetto sullo stato dell'acqua in termini di obiettivi della direttiva quadro sulle acque si basa sui dati e le informazioni contenute nell'attuale piano di gestione dei bacini idrografici, che - secondo le disposizioni della legge sulle acque - contiene un rischio di alluvione Piano di gestione adottato dal governo croato. In tal modo, lo stato dei corpi idrici identificati e il programma di misure previsto dall'attuale piano di gestione dei bacini idrografici sono stati resi il punto di

⁷⁶ L'art. 3 della direttiva sulla VIA afferma: La valutazione dell'impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare, gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto (...).

⁷⁷ Per informazioni più dettagliate su tali approcci, cfr. ad esempio il documento di orientamento sulla razionalizzazione delle procedure di valutazione ambientale per progetti di interesse comune (PCI) di infrastrutture energetiche, http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/PCI_guidance.pdf, e il documento di orientamento della Commissione sulla razionalizzazione delle valutazioni ambientali effettuate a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva concernente la valutazione dell'impatto ambientale, <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:273:FULL&from=DE>

⁷⁸ Ciò in linea con il considerando 3 della direttiva sulla VIA in base al quale gli Stati membri possono stabilire regole più severe per la protezione dell'ambiente.

partenza per l'identificazione dei potenziali impatti delle attività e dei progetti futuri nel bacino. Ciò ha inoltre consentito la comunicazione e lo scambio continuo di informazioni tra il piano di gestione dei bacini idrografici e gli sviluppi (pianificati) nel bacino e gli autori del piano di gestione dei bacini hanno una visione migliore e dati di sottofondo validi per gli aggiornamenti del piano di gestione di bacino.

Le informazioni sull'intero processo portano alle seguenti conclusioni chiave:

- i dati relativi ai corpi idrici raccolti ai fini del piano di gestione del parco sono una risorsa preziosa sia per le valutazioni VIA che per quelle a norma dell'articolo 4, paragrafo 7, e vi è una necessità significativa di tali dati.
- Sembra conveniente accostare la valutazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 7, con la VIA e condividere alcuni elementi della procedura.

Link: Il piano di gestione di bacino (compreso il piano di gestione contro il rischio di alluvione) e i documenti di sostegno sono pubblicati su <http://www.voda.hr/hr/plan-upravljanja-vodnim-podrucjima>

1501

1502 **Progetti rilevanti per i siti Natura 2000**

1503 Le direttive «Uccelli» e «Habitat» mirano a contribuire a garantire la biodiversità attraverso la
 1504 conservazione degli habitat naturali, della fauna e della flora selvatiche. La creazione e la buona
 1505 gestione dei siti nell'ambito della rete Natura 2000 è uno strumento chiave per questo. L'articolo 6
 1506 della direttiva «Habitat» stabilisce i requisiti per la gestione e la protezione dei siti Natura 2000, che
 1507 sono i «siti di importanza comunitaria» (successivamente progettati dagli Stati membri come zone
 1508 speciali di conservazione - ZSC) ai sensi della direttiva «Habitat» e le zone di protezione speciale
 1509 (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 2009/147/CE sugli uccelli.

1510 Sia la direttiva quadro sulle acque che la direttiva «Habitat» consentono il ricorso a esenzioni,
 1511 sebbene vi siano alcune differenze nelle procedure e nelle condizioni. Ai sensi della direttiva
 1512 «Habitat», l'articolo 6, paragrafi 3 e 4, stabilisce una procedura per la valutazione e l'autorizzazione di
 1513 piani o progetti che possono interessare i siti di Natura 2000. In particolare, l'obiettivo dell'articolo 6,
 1514 paragrafo 3, è di evitare effetti negativi di piani e progetti sui siti Natura 2000 e quindi di mantenere
 1515 l'integrità dei siti Natura 2000 e la coerenza della rete e delle sue caratteristiche. Pertanto, deve
 1516 essere effettuata una valutazione appropriata di qualsiasi piano o progetto che possa avere un effetto
 1517 significativo su un sito alla luce degli obiettivi di conservazione del sito.

1518 La fase del processo di cui all'articolo 6, paragrafo 3, in cui viene determinato se un progetto o un
 1519 piano possa produrre effetti significativi su un sito Natura 2000, da solo o in combinazione con altri
 1520 piani e progetti, corrisponde a ciò che viene comunemente chiamato «selezione». Se non si può
 1521 escludere, dopo lo screening, che il piano o il progetto avrà un effetto significativo sul sito, è
 1522 necessaria una valutazione appropriata.

1523 Allo stesso modo, anche se non menzionato esplicitamente, l'ambito è accettato come buona pratica e
 1524 mira a identificare con precisione i potenziali problemi che la valutazione appropriata dovrebbe
 1525 coprire, nonché le informazioni appropriate da raccogliere. Il focus della valutazione appropriata è
 1526 sugli obiettivi di conservazione del sito. Eventuali misure di mitigazione possibili (ad esempio in
 1527 relazione all'ubicazione del progetto, tempi, metodo di costruzione, ecc.) possono essere considerate
 1528 nel contesto della valutazione appropriata in modo da evitare effetti negativi sull'integrità del sito.

1529 In caso di conclusione negativa della valutazione appropriata, le disposizioni dell'articolo 6,
 1530 paragrafo 4, possono ancora applicarsi se sono soddisfatte le condizioni pertinenti (mancanza di
 1531 soluzioni alternative, presenza di motivi imperativi di interesse pubblico imperativo, attuazione di

1532 misure di compensazione). Ulteriori informazioni dettagliate possono essere ottenute dal diagramma
1533 di flusso relativo alla procedura specifica di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 6, paragrafo 4,
1534 secondo la direttiva «Habitat», che figura nell'allegato B⁷⁹.

⁷⁹ Cfr. il documento di orientamento, la documentazione e la giurisprudenza pertinenti sull'attuazione dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4, all'indirizzo http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm

5 TEST A NORMA DELL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 7, E RAPPORTO CON I PIANI DI GESTIONE DI BACINO

Se, come risultato della valutazione di applicabilità in relazione all'articolo 4, paragrafo 7 (cfr. capitolo 4), si prevede che una nuova modifica, un'alterazione o una nuova attività di sviluppo umano sostenibile causino deterioramento o compromettano la capacità di uno o più corpi idrici per raggiungere l'obiettivo del buono stato/potenziale, è necessario eseguire un test a norma dell'articolo 4, paragrafo 7, durante la procedura di autorizzazione.

Tramite il test a norma dell'articolo 4, paragrafo 7, si determina se il permesso per un progetto proposto può essere concesso nonostante possa provocare deterioramento/compromettere il raggiungimento del buono stato/potenziale. Questo è il caso in cui sono soddisfatte le condizioni pertinenti descritte nella direttiva quadro sulle acque, che sono descritte in maggior dettaglio nei seguenti capitoli. Se le condizioni non sono soddisfatte, il progetto non può essere autorizzato.

5.1 Approccio graduale al test a norma dell'articolo 4, paragrafo 7

Un test a norma dell'articolo 4, paragrafo 7, richiede l'esecuzione di una serie di valutazioni, che devono essere il più semplici e chiare possibile, ma al tempo stesso dettagliate e complete, se necessario, per raggiungere risultati ragionevoli. Questi sono presentati nella Figura 6 qui sotto con un approccio graduale. Questo diagramma di flusso intende essere uno strumento pratico che illustra i diversi passaggi e le relazioni delle valutazioni quando si considera l'applicazione di un test a norma dell'articolo 4, paragrafo 7 per il corpo idrico interessato. Segue la logica di base di un precedente diagramma di flusso elaborato per il documento di orientamento sulla CIS n. 20⁸⁰ ed è stato ulteriormente sviluppato. Le diverse fasi del test a norma dell'articolo 4, paragrafo 7, sono specificate in modo più dettagliato e viene indicata la relazione iterativa con la valutazione di applicabilità in relazione all'articolo 4, paragrafo 7, seguendo la logica di base che le modifiche al progetto possono portare a cambiamenti con per quanto riguarda gli effetti che può causare sullo stato/potenziale del corpo idrico (o dei corpi idrici), che potrebbe richiedere una rivalutazione ai sensi della valutazione di applicabilità. In circostanze specifiche, un progetto modificato o di riprogettazione può persino non portare a deterioramento o compromettere il raggiungimento di un buono stato/potenziale, rendendo così obsoleto un test a norma dell'articolo 4, paragrafo 7.

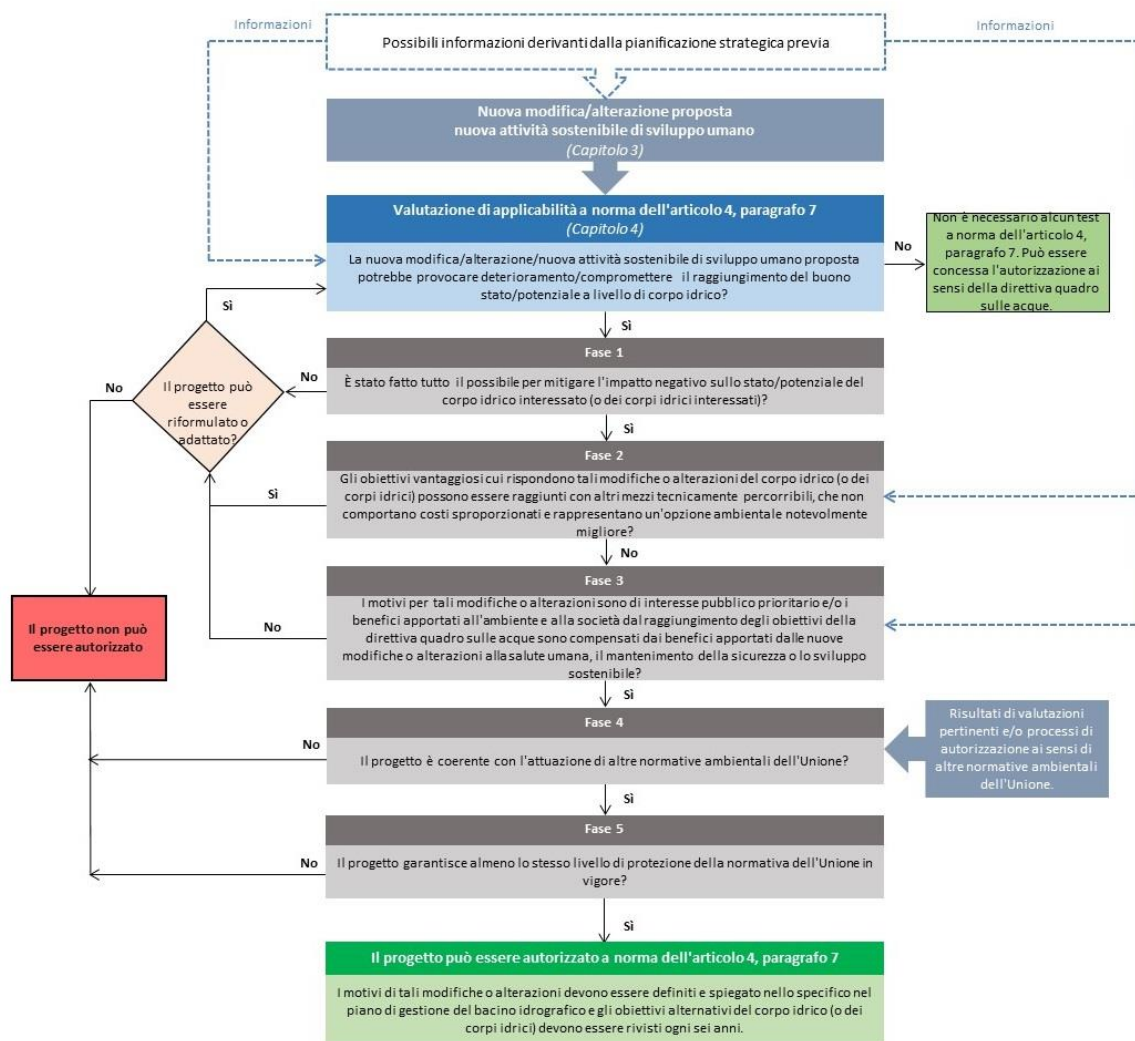
L'ordine delle diverse fasi che rappresentano requisiti diversi nell'ambito della direttiva quadro sulle acque non segue strettamente l'ordine del testo della direttiva, per diversi motivi. Ad esempio, le considerazioni alla fase 1 (attenuazione) e 2 (migliore opzione ambientale), ma potenzialmente anche la fase 3 (processo di «pesatura»), possono portare ad adeguamenti del progetto. In tal caso può essere necessaria una nuova valutazione degli elementi rilevanti, anche nel quadro della valutazione di applicabilità, in modo iterativo. Questo non è necessariamente il caso per le fasi successive del processo. Come tutte le esenzioni della direttiva quadro sulle acque, l'articolo 4, paragrafo 7, non può essere applicato quando non sono soddisfatte le disposizioni dei paragrafi 8 e 9. In altre parole, l'uso delle esenzioni è consentito solo quando garantiscono almeno lo stesso livello di protezione della legislazione UE esistente e a condizione che non escludano o compromettano in via permanente il raggiungimento degli obiettivi più ampi della direttiva quadro sulle acque in altri corpi idrici all'interno di lo stesso distretto idrografico. I requisiti per la conformità a queste disposizioni sono stati ulteriormente specificati ai punti 4 e 5.

⁸⁰ Cfr. documento di orientamento sulla CIS n. 20, figura 4

Quando un progetto provoca effetti anche su altri corpi idrici, può essere autorizzato solo se le esenzioni possono essere giustificate anche per questi altri corpi idrici interessati. In tal caso si può ritenere ragionevole applicare il test a norma dell'articolo 4, paragrafo 7, per i corpi idrici interessati nell'ambito della stessa procedura (cfr. anche il capitolo 3.5). Le informazioni sui risultati delle valutazioni e/o delle procedure di autorizzazione pertinenti ai sensi della legislazione dell'UE, se del caso, consentono di eseguire la fase 4 del test a norma dell'articolo 4, paragrafo 7 (ad esempio valutazioni rilevanti ai sensi di una valutazione VIA o appropriata ai sensi della direttiva «Habitat» - cfr. capitolo 4.2) . Infine, il test a norma dell'articolo 4, paragrafo 7, può essere concluso e il progetto autorizzato nel caso in cui siano soddisfatte le condizioni, compreso il requisito che le ragioni di tali modifiche o alterazioni debbano essere specificate e spiegate in modo specifico dall'autorità competente nel piano di gestione del bacino idrografico e gli obiettivi alternativi per il corpo idrico (o i corpi idrici) i devono essere rivisti ogni sei anni.

Si noti che i meccanismi di pianificazione preliminare strategica (ad esempio per specifici piani di sviluppo settoriali) può informare l'elaborazione e la selezione dei progetti, le valutazioni relative alla direttiva quadro sulle acque e il processo decisionale nel suo complesso, incluse le diverse fasi del test a norma dell'articolo 4, paragrafo 7. Inoltre, le diverse fasi, come delineate nella Figura 6, non devono necessariamente essere seguite in senso stretto e l'ordine più appropriato può dipendere dall'approccio e dal livello di pianificazione. Ad esempio, per alcuni progetti potrebbe essere più ragionevole eseguire la fase 2 (migliore opzione ambientale) prima della fase 1 (misure di mitigazione), ad esempio nel caso in cui siano previsti meccanismi di pre-pianificazione strategica. Tuttavia, è necessario garantire che siano soddisfatti i diversi requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 7.

Figura 6: Esempio di approccio graduale per un test a norma dell'articolo 4, paragrafo 7, e relazione iterativa con la valutazione di applicabilità



Nei capitoli che seguono, le diverse fasi e considerazioni sul test a norma dell'articolo 4, paragrafo 7, sono spiegate in modo più dettagliato.

5.2 Fare tutto il possibile per mitigare gli impatti negativi

Una delle condizioni per concedere una deroga ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, è che *“è fatto tutto il possibile per mitigare l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico”* [articolo 4, paragrafo 7, lettera a)]. In altre parole, questa condizione richiede l'adozione di tutte le azioni praticabili che portano a un minore deterioramento delle condizioni nel corpo idrico interessato o al minimo gli effetti che compromettono il raggiungimento del buono stato/potenziale.

La direttiva quadro sulle acque non definisce né vincola la definizione di misure di mitigazione⁸¹. «Tutto il possibile per mitigare l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico» di cui all'articolo 4,

⁸¹ Una distinzione tra misure di mitigazione e compensazione è evidenziata nel documento di orientamento sulla CIS n. 20, osservando che le misure di mitigazione mirano a minimizzare o addirittura annullare l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico, mentre le misure

paragrafo 7, lettera a), copre pertanto una vasta gamma di azioni. Ciò che importa è che **l'obiettivo di queste azioni è di evitare o ridurre un potenziale effetto identificato sullo stato** di un elemento di qualità della direttiva quadro sulle acque. In altre parole, la misura minimizzerà o addirittura preverrà il rischio di deterioramento o la compromissione di un miglioramento dello stato altrimenti previsto.

Il tipo più appropriato di azione per mitigare l'effetto avverso varierà in base alle specifiche circostanze locali. Per coloro che non hanno familiarità con i requisiti delle direttive «Habitat» e VIA dell'UE, è utile fornire chiarimenti sui seguenti punti importanti:

Mitigazione e misure compensative ai sensi della direttiva «Habitat»

Sebbene le misure di mitigazione non siano menzionate esplicitamente nel testo della direttiva «Habitat», esse rientrano nella prassi normale e sono considerate nel contesto della procedura di valutazione appropriata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva. Si tratta di misure volte a rimuovere, prevenire o ridurre gli impatti potenziali sui siti Natura 2000 in questione.

Quale parte finale dell'articolo 6, paragrafo 4, sui test, la direttiva «Habitat» richiede che siano fornite misure compensative per compensare gli effetti negativi di un piano o di un progetto in modo da mantenere la coerenza ecologica globale della rete Natura 2000. Nel contesto della direttiva «Habitat», ciò significa in genere ripristinare o ricreare l'habitat in un sito nuovo o ampliato che viene successivamente incorporato nella rete Natura 2000 come compensazione per gli impatti su un sito esistente causato da un progetto autorizzato ai sensi di un'esenzione a norma dell'articolo 6, paragrafo 4. Ai sensi della direttiva «Habitat», le misure di mitigazione non dovrebbero pertanto essere confuse con misure compensative⁸².

Non esiste un requisito equivalente per tali misure compensative ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva quadro sulle acque. Piuttosto, la direttiva quadro sulle acque concorda sul fatto che - se è possibile dimostrare che i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 7, dei test sono soddisfatti - si avrà un effetto negativo residuo sullo stato del corpo idrico in questione.

Misure di mitigazione nel contesto della direttiva sulla VIA

Le misure di mitigazione sono particolarmente rilevanti nella valutazione delle alternative ai sensi della direttiva sulla VIA, sia al fine di rafforzare la fattibilità dei progetti, sia per migliorare la progettazione del progetto. La direttiva sulla VIA non definisce o differenzia esplicitamente le misure di mitigazione e compensazione⁸³. Le misure previste per evitare, prevenire, ridurre o, se possibile, compensare eventuali effetti negativi significativi identificati sull'ambiente sono comunemente denominate «misure di mitigazione», ad eccezione dell'ultima azione, la compensazione, che può essere considerata come una compensazione misurare. Ciononostante, quando si considerano diversi tipi di azioni di mitigazione nell'ambito della VIA, l'evoluzione delle buone pratiche - supportata dai vari riferimenti della direttiva VIA alle misure che «evitano, prevengono o riducono e se possibile compensano» gli

compensative mirano a compensare un altro corpo idrico gli «effetti negativi netti» di un progetto e le relative misure di mitigazione associate.

⁸² Questa distinzione è stata confermata dalla Corte (cfr. la causa C-521/12, paragrafi 29-35).

⁸³ Ad esempio, la direttiva 2014/52 / UE rinvia in vari punti alle «misure previste per evitare, prevenire o ridurre e, se possibile, compensare i probabili effetti negativi significativi sull'ambiente» e osserva che gli Stati membri dovrebbero garantire che la mitigazione e vengono attuate misure di compensazione.

1644 impatti negativi - favorisce le misure prese alla fonte (sul posto) su quelli «fuori sede» e promuove
1645 l'applicazione della cosiddetta «gerarchia di mitigazione».

1646 Quando viene identificato un potenziale impatto negativo questa gerarchia sottolinea quindi la
1647 necessità, in ordine di priorità, di:

- 1648 1. misure per evitare: evitare impatti negativi, ad esempio cambiando la posizione, il metodo o i
1649 tempi dell'attività o utilizzando altre misure preventive alla fonte;
- 1650 2. misure per ridurre: prendere le misure alla fonte o il più vicino possibile alla fonte dell'effetto,
1651 che mirano a minimizzare o ridurre gli impatti negativi a livelli trascurabili, bassi o altrimenti
1652 accettabili;
- 1653 3. misure per compensare: laddove vi siano effetti negativi residui (ossia impatti inevitabili o non
1654 riducibili ulteriormente sul sito), per rimediare, compensare o altrimenti compensare tali effetti
1655 adottando misure che contribuiscano a ridurre l'impatto negativo netto a livello trascurabile,
1656 livelli bassi o altrimenti accettabili.

1657 **Misure di mitigazione nell'articolo 4, paragrafo 7, lettera a), della direttiva quadro sulle acque**

1658 Sebbene non esista un requisito specifico per applicare la gerarchia di mitigazione nel considerare le
1659 misure praticabili per mitigare l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico nel contesto della direttiva
1660 quadro sulle acque, è comunque raccomandato che vengano applicate buone pratiche e che tutte le
1661 misure praticabili che evitano, minimizzano o riducono gli effetti alla fonte vengono implementati prima
1662 di altre misure fuori sito.

1663 La nozione di «tutto il possibile», come indicato all'articolo 4, paragrafo 7, lettera a), riguarda
1664 potenzialmente un'ampia gamma di misure in tutte le fasi di sviluppo, comprese la progettazione, la
1665 manutenzione e le condizioni operative delle strutture, il ripristino e la creazione di habitat.

1666 La formulazione «tutto il possibile», in analogia con il termine «possibile» utilizzato in altre normative,
1667 suggerisce che le misure di mitigazione dovrebbero essere tecnicamente fattibili, non sproporzionate e
1668 costose e compatibili con la nuova modifica, modifica o nuova attività di sviluppo umano sostenibile. I
1669 requisiti per le misure di mitigazione per i diversi tipi di modifiche possono essere definiti nei
1670 documenti di orientamento (ad esempio indicazioni per gli aiuti alla migrazione dei pesci) o documenti
1671 di riferimento specifici (ad esempio migliore pratica ambientale, MPA, e migliore tecnologia disponibile,
1672 BAT). Le misure di mitigazione mirano a minimizzare o addirittura a cancellare gli effetti negativi sullo
1673 stato di un corpo idrico e dovrebbero essere parte integrante del progetto. Pertanto, tali misure
1674 potrebbero essere adottate anche in altri corpi idrici purché i loro effetti si verifichino nel corpo idrico
1675 per il quale si applica l'articolo 4, paragrafo 7. A seconda del loro scopo, alcune misure di mitigazione
1676 potrebbero, in alcuni casi, consentire anche il miglioramento dello stato. Se non vengono prese tutte le
1677 misure di mitigazione praticabili, non è possibile concedere un'esenzione ai sensi dell'articolo 4,
1678 paragrafo 7. Se si ritiene che l'attuazione di tutte le misure di mitigazione praticabili porterebbe a
1679 evitare il deterioramento o il mancato raggiungimento di un buono stato/potenziale, non è necessario
1680 applicare una prova di cui all'articolo 4, paragrafo 7, a norma della valutazione di applicabilità (vedi
1681 loop di feedback iterativo nella Figura 6).

1682 Come esempio per le misure di mitigazione, nel caso di una nuova centrale idroelettrica importanti
1683 misure di mitigazione includono normalmente la costruzione di aiuti funzionali alla migrazione dei

pesci per le specie ittiche rilevanti e / o la creazione di flussi ecologici. Esempi per i relativi tipi di misure di mitigazione sono affrontati nel quadro della CSI (ad esempio il lavoro sul buon potenziale ecologico - stoccaggio di acque)⁸⁴. Nel caso di una nuova astrazione delle acque sotterranee, accanto alla limitazione della quantità di acque sotterranee autorizzate ad essere estratte, le misure di mitigazione potrebbero includere misure di ritenzione idrica naturale per la ricarica aggiuntiva delle acque sotterranee e quindi sostenere il mantenimento dell'equilibrio delle acque sotterranee e ricaricare.

Le misure di mitigazione non devono necessariamente essere di natura idromorfologica. In alcuni casi, ad esempio per i progetti che includono l'estrazione di acqua, le misure di mitigazione potrebbero anche includere la riduzione dell'inquinamento da fonti puntuali o diffuse al fine di far fronte alla ridotta capacità di diluizione di un corpo idrico a causa dell'astrazione e quindi evitare un aumento delle concentrazioni di inquinanti.

Tenendo presente l'ampia gamma di possibili progetti, impatti e tipi di attenuazione, affrontare tutti i diversi tipi di misure di mitigazione da considerare ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, lettera a), eccederebbe l'ambito di questa guida. Pertanto, questa sezione dell'orientamento si concentra su come e quando tutte le misure di mitigazione praticabili dovrebbero essere considerate, stabilite e monitorate nella procedura di valutazione di cui all'articolo 4, paragrafo 7, e nel processo di autorizzazione per i nuovi progetti.

Considerazione della mitigazione durante la fase di progettazione del progetto

Le misure di mitigazione devono essere considerate sia nella valutazione di applicabilità dell'articolo 4, paragrafo 7, iniziale per determinare se il progetto possa causare deterioramento/mancato raggiungimento del buono stato/potenziale e, pertanto, attivare un test a norma dell'articolo 4, paragrafo 7, nonché nel test per determinare se le condizioni per la concessione di un'esenzione ai sensi del suddetto articolo sono soddisfatte. Misure di mitigazione per ridurre gli effetti avversi possono essere richieste come condizioni dell'autorizzazione (permesso/licenza) per un nuovo progetto, compresi anche i requisiti per il mantenimento e il monitoraggio dell'efficacia delle misure di mitigazione (ad esempio per garantire il funzionamento degli aiuti alla migrazione dei pesci) e per potenziali esigenze di modifica.

È ragionevole considerare «tutto il possibile per mitigare l'impatto negativo» già nella fase iniziale di progettazione del progetto per i seguenti motivi:

- ridurre o addirittura eliminare gli impatti sui corpi idrici;
- a titolo di esame nella valutazione di applicabilità iniziale - se il deterioramento/mancato raggiungimento del buono stato/potenziale può essere evitato in prima istanza, nessun test a norma dell'articolo 4, paragrafo 7, e quindi nessuna deroga di cui allo stesso articolo saranno necessari;
- se il deterioramento/mancato raggiungimento del buono stato/potenziale non può essere evitato - per l'articolo 4, paragrafo 7, il test stesso poiché l'adozione di «tutto il possibile per mitigare l'impatto negativo» è parte integrante dei requisiti per consentire un'esenzione;

⁸⁴ Comprensione comune dell'utilizzo di misure di mitigazione per il raggiungimento di un buon potenziale ecologico per corpi idrici fortemente modificati - Parte 1: Impatto dal deposito d'acqua: <https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/working-group-ecostat-report-common-understanding-using-mitigation-measures-reaching-good-ecological>

- evitare discussioni prolungate e incertezza sul progetto che potrebbero ritardarne indebitamente l'autorizzazione;
- infine, poiché l'integrazione delle misure di mitigazione è solitamente meno costosa e più semplice nella fase di progettazione iniziale rispetto a quella di esplorare le opzioni di mitigazione una volta che il progetto è già stato fissato, ciò che può avere diversi vantaggi, ad esempio in termini di risparmio di costi ma anche in termini di guadagni di efficienza per le procedure amministrative durante la fase di autorizzazione del progetto.

Durante il test a norma dell'articolo 4, paragrafo 7, le autorità competenti dovranno valutare se tutte le misure praticabili per attenuare gli impatti negativi siano incluse nel progetto proposto o se saranno necessarie ulteriori misure di mitigazione praticabili (aggiuntive rispetto a quelle proposte dal proprietario del progetto) al fine di ridurre ulteriormente gli impatti. Ciò può portare a modifiche della progettazione iniziale del progetto e quindi avere un'influenza sui risultati della valutazione di applicabilità di cui all'articolo 4, paragrafo 7. Pertanto, prendere in considerazione gli effetti di sane misure di mitigazione può essere un processo iterativo, che può portare a una valutazione aggiornata degli effetti che il progetto può avere sullo stato/potenziale di un corpo idrico a causa della mitigazione.

Per definire misure di mitigazione specifiche, è possibile ottenere sinergie con il processo di una VIA per i progetti nell'ambito della sua portata, ma è importante notare che il test a norma dell'articolo 4, paragrafo 7, deve essere effettuato in modo distinto.

Le conoscenze acquisite dal monitoraggio dei risultati sugli effetti delle misure di mitigazione implementate come parte dei programmi di misure nei precedenti cicli di pianificazione possono essere utili per selezionare misure di mitigazione pertinenti ed efficaci. I possibili requisiti di mitigazione sono di solito definiti nei documenti di orientamento utilizzati nei processi di autorizzazione o nei cataloghi di misure elaborate a livello nazionale che elencano e descrivono le misure più avanzate e la tecnologia/la migliore tecnologia disponibile/i requisiti minimi obbligatori per i diversi tipi di modifiche. Questi ultimi (cataloghi di misure) sono rilevanti anche per altre fasi della realizzazione della direttiva quadro sulle acque come il processo di designazione di corpo idrico fortemente modificato e la considerazione delle misure di mitigazione nella definizione del potenziale ecologico.

Le misure di mitigazione elencate per il processo di definizione di buon potenziale ecologico sono rilevanti anche per la definizione di misure di mitigazione praticabili ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, lettera a). Dovrebbero essere considerati come un punto di partenza, ma la gamma di misure di mitigazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, è potenzialmente più ampia rispetto alle misure di mitigazione per la definizione di buon potenziale ecologico di un corpo idrico fortemente modificato HMWB esistente. Questo perché può essere più facile integrare le misure di mitigazione già nella fase di progettazione del progetto rispetto all'attuazione di misure sull'infrastruttura esistente. Un altro importante motivo per cui le misure di mitigazione del buon potenziale ecologico sono solo un sottoinsieme di quelle che potrebbero essere applicate nel caso dell'articolo 4, paragrafo 7, è che i metodi di costruzione possono essere modificati per ridurre gli impatti, mentre non vi è alcuna fase di costruzione per le operazioni e le attività in corso.

Laddove esistono misure di mitigazione praticabili, ma per alcune di esse vi è incertezza sull'entità o sui tempi dei loro effetti sullo stato, potrebbero essere applicati principi di gestione adattativa.

Il concetto di gestione adattativa offre una via potenzialmente utile in caso di incertezze residue. Le decisioni sull'attuazione di azioni per gestire gli effetti di una modifica o di un'alterazione possono quindi essere informate dai risultati di un programma di monitoraggio concordato. Il concetto di gestione adattativa è rilevante in situazioni in cui:

- il tipo di misure di mitigazione è concordato ma non è chiaro esattamente quando, o dove, sarà richiesta l'implementazione;
- una misura di mitigazione non testata è in fase di attuazione e un piano di back-up è ritenuto necessario nel caso in cui la nuova misura non raggiunga il risultato desiderato;
- esiste un ragionevole livello di comprensione delle probabili implicazioni di una modifica o di un'alterazione e un'elevata certezza dell'efficacia della misura a sostegno del recupero, ma la misura è costosa, pertanto verrà attuata solo se il monitoraggio dimostra che è necessario per evitare deterioramento o compromissione del raggiungimento del buono stato/potenziale (vedere loop di feedback iterativo nella Figura 6).

Un esempio concreto di gestione adattativa può includere una situazione in cui le attività di dragaggio generano un pennacchio di sedimento sospeso e vi è una risorsa ecologica particolarmente sensibile nel contesto del corpo idrico entro 2 km dall'attività di dragaggio (ad esempio questa potrebbe essere l'unica alghe letto o un vivaio di pesci nel corpo idrico). La modellizzazione intrapresa nell'ambito della valutazione ha dimostrato che il rischio di deterioramento della risorsa ecologica è limitato a determinate combinazioni di tempo e marea, quindi, piuttosto che impedire il dragaggio in corso, è stato raccomandato il monitoraggio in tempo reale dei livelli di sedimenti sospesi. Se il monitoraggio identifica che il pennacchio dragato attraversa una linea rossa, il dragaggio verrà temporaneamente sospeso fino a quando le condizioni non torneranno alla normalità. Tuttavia, se il pennacchio di sedimento attraversa regolarmente la linea rossa, una risposta adattativa potrebbe quindi essere quella di modificare il metodo di dragaggio per utilizzare una tecnica che genera meno sedimenti sospesi (ma è anche meno produttiva).

Caso di studio 7: Sviluppo e mitigazione delle risorse idriche urbane
Paese: Finlandia (FI)
<p>La nuova estrazione di acque sotterranee mediante pompaggio è stata pianificata per assicurare l'approvvigionamento di acqua potabile di una grande città a seconda di una fonte d'acqua, il vicino fiume. Dei corpi idrici designati nel sito proposto, alcuni piccoli laghi e una minore quantità di fiumi sono stati valutati come potenzialmente a rischio a causa dell'estrazione dell'acqua. Ci sono anche sorgenti e ruscelli, non designati come corpi idrici, nell'area.</p> <p>A. L'acquedotto inizialmente ha richiesto un permesso per l'estrazione di 32 500 m³ al giorno. La domanda è stata respinta a causa di impatti sulle aree protette dalla direttiva «Habitat». Il processo è stato riavviato con un'indagine sulle alternative per altre aree di presa d'acqua entro un raggio di 80-100 km dal centro città.</p> <p>B. In base alle opzioni trovate, è stata eseguita un'analisi interattiva dei criteri su più criteri. L'obiettivo non era solo quello di trovare un'opzione economicamente, tecnicamente, socialmente ed ecologicamente sostenibile, ma anche di sostenere una discussione aperta tra le parti. Due opzioni alternative sono state infine raccomandate dal gruppo di progetto; uno di loro è l'area originale, ma con un volume di astrazione dell'acqua notevolmente più piccolo. L'incertezza in merito alla quantità e alla qualità delle acque sotterranee e anche un periodo di tempo considerevolmente più lungo necessario per l'attuazione del progetto sono stati considerati i principali punti deboli dell'opzione alternativa.</p> <p>C. Come mezzo di mitigazione nel sito originale si è deciso di spostare i siti di pompaggio dell'acqua, ridurre il loro numero e diminuire l'assunzione giornaliera di due terzi, a 11 000 m³ al giorno, che sarebbe l'assunzione più bassa possibile per elevare lo stato del livello di sicurezza per la città da bassa a media. Anche la regolazione del livello dell'acqua in un lago fu abbandonata. La modellizzazione del flusso idrico sotterraneo ha dimostrato che, nonostante queste azioni, in alcuni laghi e ruscelli si osserverebbero cambiamenti nella qualità dell'acqua, specialmente durante i periodi di basso flusso. Pertanto, sono stati suggeriti ulteriori mezzi per diminuire gli impatti: dirigere l'acqua da alcune stazioni di pompaggio ai bacini</p>

idrografici e ridurre l'assunzione di alcune stazioni durante il flusso basso. È stato suggerito anche il blocco dei canali di drenaggio delle foreste in alcune aree.

D. Per compensare le perdite per le molle nell'area di impatto, verrà ripristinato un numero elevato di molle all'esterno.

E. E. La relazione di valutazione d'impatto Natura 2000 per il progetto rinnovato e le relazioni sulle indagini sul campo e sulla modellizzazione sono state inoltrate insieme alla domanda di autorizzazione all'organismo autorizzato. Durante la procedura di autorizzazione, valuterà se i metodi e i risultati sono affidabili e se le azioni di mitigazione e compensazione sono sufficienti rispetto ad esempio alla legge sulla conservazione della natura, alla legge sull'acqua e all'articolo 4, paragrafo 7.

Link: <http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B5DC260B6-B2EC-468B-9E83-90DC9F2C28EE%7D/78444>

Praticabilità della mitigazione

Come menzionato sopra, le misure di mitigazione praticabili dovrebbero essere tecnicamente fattibili, non dovrebbero comportare costi sproporzionati e dovrebbero essere compatibili con la nuova modifica, la modifica o la nuova attività di sviluppo umano sostenibile.

Valutare quali misure di mitigazione sono praticabili può essere fatto sulla base di principi di buone pratiche da applicare a tutti i progetti di un certo tipo. Tuttavia, la selezione di misure di mitigazione praticabili ha anche una componente specifica del caso. Alcune misure di mitigazione potrebbero non essere tecnicamente fattibili in un luogo specifico o potrebbero non essere ragionevoli a causa di condizioni naturali specifiche del tipo. Ad esempio, nel caso di centrali idroelettriche, l'assicurazione del flusso ecologico e l'installazione di aiuti alla migrazione dei pesci sono generalmente richiesti come misure di mitigazione per i corpi idrici all'interno delle regioni ittiche. L'installazione di aiuti alla migrazione dei pesci non sarà ragionevole nei corpi idrici al di fuori di tali regioni in cui non esistono habitat naturali di pesci, tuttavia, potrebbe essere necessario prendere in considerazione la continuità dei sedimenti. Si noti che gli habitat ittici potrebbero essere ripristinati se si sono persi a causa di una pressione esistente.

5.3 Valutare opzioni ambientali significativamente migliori

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, lettera d) «per ragioni di fattibilità tecnica o costi sproporzionati, i vantaggi derivanti da tali modifiche o alterazioni del corpo idrico non possono essere conseguiti con altri mezzi che costituiscano una soluzione notevolmente migliore sul piano ambientale». È pertanto necessario valutare mezzi alternativi per le nuove modifiche proposte, le modifiche o le nuove attività di sviluppo umano sostenibile.

Il documento di orientamento n. 20 delinea già in questo contesto che tali mezzi o soluzioni alternative potrebbero comportare posizioni alternative, scale differenti o progetti di sviluppo o processi alternativi. Le alternative dovrebbero essere valutate nelle prime fasi di sviluppo e al livello geografico appropriato (ad esempio UE, nazionale, distretto idrografico) rispetto a una chiara visione degli obiettivi benefici previsti dalla modifica. Per i progetti nel suo ambito, l'uso dei requisiti della direttiva sulla VIA può aiutare a valutare le diverse alternative possibili, ma potrebbe non essere sempre sufficiente.

L'infallibilità tecnica è giustificata se non è disponibile alcuna soluzione tecnica. Per quanto riguarda i costi sproporzionati, la sproporzionalità è un giudizio che ha una dimensione politica, tecnica e sociale informata dall'informazione economica e dall'analisi dei costi e dei benefici⁸⁵.

L'ambito dei mezzi alternativi può comprendere due dimensioni: il livello strategico e il livello specifico del progetto, mentre le valutazioni a livello strategico possono essere inserite nella valutazione specifica del progetto per il processo decisionale.

5.3.1 Livello strategico

Per giudicare opzioni ambientali significativamente migliori, è necessario prendere in considerazione i componenti strategici, andando oltre il livello locale. Esempi di altri mezzi per gli obiettivi benefici offerti da tali modifiche possono ad esempio includere:

- altre forme di produzione di energia rinnovabile, misure per aumentare l'efficienza energetica o luoghi alternativi per la produzione di energia idroelettrica, altre forme per bilanciare l'offerta e la domanda di energia;
- valutazione delle capacità e possibilità per altre forme di trasporto, ad esempio ferro e/o strada per la navigazione;
- possibilità ed effetti delle misure di ritenzione idrica per quanto riguarda la protezione dalle inondazioni;
- potenziali misure di risparmio idrico per l'approvvigionamento di acqua potabile o progetti di irrigazione;
- ecc.

A seconda della natura della nuova modifica, dell'alterazione o della nuova attività di sviluppo umano sostenibile, l'importanza delle politiche settoriali pertinenti è cruciale in questo contesto, ad esempio i piani d'azione per l'energia rinnovabile, il programma TEN-T, i piani di gestione dei rischi di alluvione, i programmi di sviluppo rurale ecc. (vedi capitolo 2). In altre parole, è necessaria una valutazione a livello strategico che tenga conto di una serie di opzioni possibili per un giudizio informato sull'eventualità che il deterioramento/mancato raggiungimento del buono stato/potenziale possa essere giustificato o meno. Considerazioni sul ciclo di vita (come la domanda di energia) possono anche avere un ruolo da svolgere nel processo decisionale⁸⁶. La considerazione della componente strategica contribuisce anche a migliorare la coerenza delle politiche. I risultati delle valutazioni ambientali strategiche secondo la direttiva sulla VAS, che si applicano a piani e programmi, possono essere utili in questo contesto, ma potrebbero non essere sempre sufficienti.

Infine, c'è la necessità di considerare i potenziali effetti cumulativi delle modifiche (cfr. capitolo 3.6). Poiché l'estensione spaziale degli impatti è una considerazione pertinente, il livello strategico può essere la scala appropriata per le valutazioni correlate.

Caso di studio 8:	Principi guida ICPDR sullo sviluppo di energia idroelettrica sostenibile
Paese:	Commissione internazionale per la protezione del Danubio (bacino del Danubio, compresi i

⁸⁵ Per maggiori dettagli cfr. il documento di orientamento sulla CIS n. 1 L'economia e l'ambiente: [https://circabc.europa.eu/sd/a/cffd57cc-8f19-4e39-a79e-20322bf607e1/Guidance%20No%201%20-%20Economics%20-%20WATECO%20\(WG%202.6\).pdf](https://circabc.europa.eu/sd/a/cffd57cc-8f19-4e39-a79e-20322bf607e1/Guidance%20No%201%20-%20Economics%20-%20WATECO%20(WG%202.6).pdf)

⁸⁶ Cfr. la Royal Commission on Environmental Pollution (1988): 12th report: Best Practicable Environmental Option

nove Stati membri dell'UE AT, BG, CZ, DE, HR, HU, RO, SI, SK e cinque Stati membri non UE BA, MD, ME, RS e UA)


I paesi nel bacino del Danubio stanno progettando nuovi impianti idroelettrici per aumentare la quota di energia rinnovabile. Allo stesso tempo, i paesi si impegnano a rispettare gli obiettivi di protezione ambientale, inclusa la direttiva quadro sulle acque.

Riconoscendo la sfida dello sviluppo idroelettrico sostenibile nel quadro dell'attuale quadro giuridico e politico, l'ICPDR ha elaborato «Principi guida sullo sviluppo sostenibile dell'energia idroelettrica». I principi guida raccomandano l'applicazione di un approccio strategico, compreso il livello strategico (nazionale/regionale) e il livello specifico del progetto. I criteri per entrambi i livelli sono inclusi nel documento. Ciò è anche dovuto al fatto che le valutazioni richieste e l'acquisizione dei dati sono fattibili solo nei rispettivi livelli. Pertanto, viene proposta una valutazione a due livelli per l'approccio di pianificazione strategica come illustrato di seguito.

I principi guida che sono stati sviluppati da un gruppo interdisciplinare, compresi i rappresentanti delle autorità (energia e ambiente), il settore idroelettrico e le ONG, sono stati finalizzati e adottati nel giugno 2013 e raccomandati dall'ICPDR per l'applicazione a livello nazionale.

Strategic planning approach – national/regional and project-specific assessments

FIGURE 13



Link: <http://www.icpdr.org/main/activities-projects/hydropower>

5.3.2 Livello di progetto

A livello di progetto, le alternative devono essere valutate in base al criterio se altri mezzi possono servire allo stesso scopo pur essendo un'opzione ambientale significativamente migliore. Ciò include ad esempio progetti di progetti diversi che sono tecnicamente fattibili e non sproporzionati. Anche altre normative (ad esempio le direttive sulla VIA o «Habitat») possono richiedere la valutazione di mezzi alternativi⁸⁷.

Potenziati sinergie possono essere acquisite con valutazioni secondo la direttiva sulla VIA (se applicabile) per determinare gli impatti ambientali di un progetto pianificato, prescrivendo una descrizione delle alternative ragionevoli studiate dallo sviluppatore, che sono rilevanti per il progetto e le sue caratteristiche specifiche, e un indicazione dei principali motivi dell'opzione prescelta, tenendo conto degli effetti del progetto sull'ambiente⁸⁸. In questo contesto, è necessario chiarire che né le

⁸⁷ Cfr. ad esempio la causa C-239/04, zona di protezione speciale Castro Verde - Mancanza di soluzioni alternative: <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=it&num=c-239/04>

⁸⁸ Cfr. l'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), della direttiva sulla VIA

procedure VIA (né VAS) prescrivono la progettazione dei progetti, né raccomandarne il miglioramento o il cambiamento.

5.4 Pesare gli interessi: prevalenza dell'interesse pubblico - benefici e impatti

Un'ulteriore condizione che deve essere rispettata è che «*le motivazioni di tali modifiche o alterazioni sono di prioritario interesse pubblico e/o i vantaggi per l'ambiente e la società risultanti dal conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1 sono inferiori ai vantaggi derivanti dalle modifiche o alterazioni per la salute umana, il mantenimento della sicurezza umana o lo sviluppo sostenibile*» [articolo 4, paragrafo 7, lettera c)]. Per ottemperare a questo test, almeno uno dei due criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 7, lettera c), deve essere soddisfatto (prevalenza dell'interesse pubblico o della prova di pesatura) con la nuova modifica, la modifica o la nuova attività di sviluppo umano sostenibile, o entrambi⁸⁹.

5.4.1 Superamento dell'interesse pubblico

Nella legislazione dell'UE l'interesse pubblico o generale può servire da motivo per giustificare deroghe. Una serie di interessi pubblici esistono all'interno dell'UE e a livello nazionale di natura sociale, economica o ambientale. Dal momento che non tutti gli interessi pubblici possono automaticamente essere «prioritari», è importante distinguere tra «interesse pubblico» e «interesse pubblico prioritario» che viene affrontato dall'articolo 4, paragrafo 7, lettera c)⁹⁰. «Prioritario» significa praticamente che l'altro interesse ignora il raggiungimento degli obiettivi della direttiva quadro sulle acque. Agli Stati membri deve essere concesso un certo margine di discrezionalità per determinare se un progetto specifico sia di tale interesse⁹¹. La partecipazione pubblica può contribuire notevolmente a determinare un interesse pubblico prevalente.

Le seguenti fonti di informazioni possono aiutare a fornire ulteriori punti di vista sulla questione che cosa considerare come «interesse pubblico» o «interesse pubblico prioritario»⁹²:

- il documento di orientamento sulla CIS n. 1 (WATECO)⁹³ delinea una serie di elementi chiave che devono essere considerati (ad esempio per soddisfare gli interessi pubblici, non tutti i tipi di interesse pubblico possono applicarsi, mirano a proteggere i valori fondamentali per la vita e la società dei cittadini (ad esempio salute, sicurezza), nel quadro delle politiche fondamentali per lo Stato e la società).
- Il tribunale dell'UE ha chiarito⁹⁴ che l'irrigazione e la fornitura di acqua potabile possono⁹⁵ costituire un interesse pubblico prevalente che può giustificare un progetto di deviazione delle

⁸⁹ Cfr. anche la decisione del Tribunale amministrativo nazionale austriaco (VwGH 24.11.2016, Ro 2014/07/0101), secondo cui l'adempimento di un criterio di cui all'articolo 4, paragrafo 7, lettera c) è sufficiente, annullando in tal modo l'interesse pubblico o la prova di pesatura, e non necessariamente entrambi.

⁹⁰ Si noti che la considerazione di «interesse pubblico prioritario» si applica solo alla prima parte dell'articolo 4, paragrafo 7, lettera c), e non alla seconda parte.

⁹¹ Cfr. causa C-346/14, Commissione contro Austria:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=177722&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=320623>

⁹² Si noti che i riferimenti forniti non richiedono la completezza in quanto potrebbero apparire nuove decisioni.

⁹³ [https://circabc.europa.eu/sd/a/cffd57cc-8f19-4e39-a79e-20322bf607e1/Guidance%20No%201%20-%20Economics%20-%20WATECO%20\(WG%202.6\).pdf](https://circabc.europa.eu/sd/a/cffd57cc-8f19-4e39-a79e-20322bf607e1/Guidance%20No%201%20-%20Economics%20-%20WATECO%20(WG%202.6).pdf)

⁹⁴

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?sessionid=9ea7d0f130d679e412f3db944bbd8ceeb4d91f8fe99e.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Pah4Te0?text=&docid=126642&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=55628> ;

acque in assenza di soluzioni alternative (per considerazioni relative alla salute umana o conseguenze benefiche di primaria importanza per l'ambiente). Osserva inoltre⁹⁶ che la costruzione di una centrale idroelettrica può essere di fatto un interesse pubblico prevalente.

- Nel rapporto con i progetti idroelettrici, nell'ambito del processo CIS si è concluso che l'attività idroelettrica non è automaticamente di rilevante interesse pubblico solo perché genererà energia rinnovabile⁹⁷.
- A livello nazionale, ulteriori questioni relative all'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva quadro sulle acque potrebbero anche svolgere un ruolo quale la sicurezza militare (ad esempio, provocando cause ai sensi del medesimo articolo relative alle zone costiere)⁹⁸.

Ulteriori prospettive possono anche essere offerte dalla pratica esistente in relazione a un concetto simile ai sensi della direttiva «Habitat» dell'UE (siti Natura 2000 che potrebbero essere interessati anche da una nuova modifica). L'articolo 6, paragrafo 4, primo comma stabilisce che i motivi imperativi di interesse pubblico prevalente comprendono quelli di natura sociale o economica, mentre il secondo comma menziona la salute umana, la sicurezza pubblica e le conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente come esempi di tali motivazioni imperative di prioritario interesse pubblico⁹⁹. C'è giurisprudenza della Corte di giustizia europea sull'applicazione di questo concetto¹⁰⁰. Inoltre, il documento di orientamento sulle disposizioni dell'articolo 6 della direttiva «Habitat» 92/43/CEE della Commissione europea¹⁰¹ e gli orientamenti settoriali specifici¹⁰² possono far luce. È ragionevole considerare che le ragioni imperative di interesse pubblico prevalente si riferiscono a situazioni in cui i piani o progetti previsti si dimostrano indispensabili nel quadro di:

- azioni o politiche volte a proteggere il valore fondamentale per la vita dei cittadini (salute, sicurezza, ambiente);
- politiche fondamentali per lo stato e la società;
- svolgere attività di natura economica o sociale, adempiendo a specifici obblighi dei servizi pubblici.

Sulla base delle fonti di cui sopra che riassumono gli approcci per distinguere gli «interessi pubblici» da «interessi pubblici prioritari», si può ragionevolmente ritenere che una semplice dichiarazione senza ulteriori valutazioni ben fondate non sia sufficiente per dichiarare una nuova modifica pianificata o un nuovo sviluppo umano sostenibile attività come «interesse pubblico prioritario». Un processo di

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?sessionid=9ea7d0f130d679e412f3db944bbd8ceeb4d91f8fe99e.e34KaxilC3eQc40LaxqMbN4Pah4Te0?text=&docid=111201&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=55628>

⁹⁵ Si noti che tali attività possono essere di «interesse pubblico prioritario», ciò che è importante nel contesto dell'intero giudizio e, per analogia, nel contesto dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva quadro sulle acque

⁹⁶

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=177722&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=320623>

⁹⁷ https://circabc.europa.eu/sd/a/23d94d2d-6b9c-4f17-9e15-14045cd541f3/Issue%20Paper_final.pdf

⁹⁸ Cfr. l'art. 43, par. 3, del Trattato sull'Unione europea

⁹⁹ Si noti che la direttiva quadro sulle acque non usa il termine «imperativo» come viene utilizzato nell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva «Habitat», ciò che è importante considerare per un confronto. Per quanto riguarda le «altre ragioni imperative di rilevante interesse pubblico» di natura sociale o economica, dalla formulazione risulta chiaramente che solo gli interessi pubblici, indipendentemente dal fatto che siano promossi da enti pubblici o privati, possono essere bilanciati con gli obiettivi di conservazione di la direttiva. Pertanto, i progetti sviluppati da organismi privati possono essere considerati solo laddove tali interessi pubblici siano serviti e dimostrati.

¹⁰⁰ Cfr. «Articolo 6 della direttiva Habitat - Decisioni della Corte di giustizia europea» al link:

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/caselaw/index_en.htm

¹⁰¹ Cfr. il documento di orientamento all'articolo 6, paragrafo 4, e la Guida metodologica per la valutazione di piani e progetti che interessano in modo significativo i siti Natura 2000 disponibili presso:

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_2000_assess_en.pdf

¹⁰² Cfr. http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm

discussione ampio e trasparente alla base di tali valutazioni con il coinvolgimento delle autorità competenti e delle parti interessate può contribuire a tale riguardo, compreso un processo decisionale trasparente e chiaramente documentato per ciascun caso. Orientamenti sui diversi livelli di partecipazione pubblica e su come organizzare la partecipazione pubblica possono essere trovati nel documento di orientamento sulla CIS n. 8 - Partecipazione pubblica in relazione alla direttiva quadro sulle acque¹⁰³.

I risultati di un'analisi socioeconomica su piani e programmi pertinenti possono anche essere utili a questo proposito, accanto al processo di partecipazione pubblica richiesto dall'articolo 14 della direttiva quadro sulle acque che può sostenere il dibattito per determinare interessi pubblici prevalenti. Tuttavia, si dovrebbe notare che nella maggior parte dei casi sarà necessario un contesto specifico per i progetti poiché i casi di cui all'articolo 4, paragrafo 7, possono avere una scala diversa, tempi diversi e diversi gruppi di soggetti interessati che potrebbero essere coinvolti rispetto al processo di consultazione dei piani di gestione dei bacini idrografici.

5.4.2 Vantaggio dei benefici della modifica rispetto a benefici e opportunità scontate

La seconda parte dell'articolo 4, paragrafo 7, lettera c) affronta la questione se «*le motivazioni di tali modifiche o alterazioni sono di prioritario interesse pubblico e/o i vantaggi per l'ambiente e la società risultanti dal conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1 sono inferiori ai vantaggi derivanti dalle modifiche o alterazioni per la salute umana, il mantenimento della sicurezza umana o lo sviluppo sostenibile*».

Un'analisi dei costi e dei benefici del progetto adattati alle esigenze della direttiva è necessaria per consentire di formulare un giudizio sull'eventualità che i benefici per l'ambiente e per la società di impedire il deterioramento dello stato o ripristinare un corpo idrico a un buon stato sono controbilanciati dai benefici delle nuove modifiche o alterazioni della salute umana, dal mantenimento della sicurezza umana o dallo sviluppo sostenibile. I benefici del raggiungimento degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 4 comprendono¹⁰⁴:

- in caso di deterioramento dello status, quei benefici e opportunità perse a causa del deterioramento dello status (ad esempio perdita di biodiversità, perdita di servizi ecosistemici);
- in caso di mancato conseguimento di un buono stato o potenziale, i benefici che sarebbero previsti se non fosse impedito il conseguimento di un buono stato o di un buono stato ecologico (ad esempio l'erogazione di acqua potabile non è più possibile¹⁰⁵ o il mancato guadagno dovuto al necessario aumento del livello di trattamento di purificazione, se un corpo idrico può deteriorare da moderato a scarso il divario tra buono e scarso).

I costi dell'acqua (cioè gli effetti negativi residui del progetto) devono essere messi in equilibrio con i potenziali benefici e altri costi (maggiore utilizzo di altre risorse naturali, compresi gli impatti globali) delle nuove modifiche e alterazioni alla salute umana, al mantenimento della sicurezza umana o allo

¹⁰³ Cfr: <https://circabc.europa.eu/sd/a/0fc804ff-5fe6-4874-8e0d-de3e47637a63/Guidance%20No%208%20-%20Public%20participation%20%28WG%202.9%29.pdf>

¹⁰⁴ Per un elenco esteso si veda l'allegato I: Costi e benefici del documento di orientamento sulla CIS n. 20

¹⁰⁵ Si noti che l'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva quadro sulle acque prevede che gli Stati membri assicurino la protezione necessaria per i corpi idrici identificati al fine di evitare un deterioramento della loro qualità al fine di ridurre il livello di trattamento di depurazione richiesto per la produzione di acqua potabile.

sviluppo sostenibile¹⁰⁶. Pertanto, dovranno essere prese in considerazione altre categorie di possibili benefici e costi e, se possibile, calcolati tenendo conto dello specifico elemento di qualità che si prevede possa deteriorarsi o essere compromesso per migliorare.

Inoltre, il documento di orientamento sulla CIS n. 1¹⁰⁷ delinea i seguenti passaggi:

1. indagare questioni simili a quelle considerate nell'analisi dello stato di sostenibilità delle nuove attività, che includono: miglioramento della salute umana, miglioramento della sicurezza umana (ad esempio nel caso di progetti di protezione dalle inondazioni), aumento dell'attività economica o produzione;
2. valutare i benefici mancati derivanti dal mancato raggiungimento degli obiettivi ambientali della direttiva, basati sulla valutazione dei benefici ambientali, economici e sociali legati all'acqua. In entrambi i casi, si dovrebbe tentare di quantificare ed esprimere benefici o benefici scontati in termini monetari in modo da rendere comparabili entrambe le parti dell'analisi. In molti casi, tuttavia, sarà difficile esprimere e quantificare tutti i benefici o i benefici persi in termini monetari. Pertanto, i diversi benefici e impatti dovrebbero essere presentati, sia in termini monetari, quantificati o valutati qualitativamente, in una tabella multidimensionale.

Pertanto, ciò non significa che sarà necessario monetizzare o persino quantificare tutti i costi e i benefici per formulare un giudizio del genere che potrebbe essere metodologicamente impegnativo. Il mix appropriato di informazioni qualitative, quantitative e, in alcuni casi, monetizzate dovrebbe dipendere da ciò che è necessario per raggiungere un giudizio e da ciò che è proporzionale e fattibile da raccogliere¹⁰⁸. In tale contesto e in ragione della gamma di competenze che possono essere necessarie per tali valutazioni, una stretta cooperazione delle autorità competenti interessate è considerata una buona pratica.

La sfida di quantificare e monetizzare i benefici e le perdite ambientali nascono in una valutazione economica. Pertanto, si potrebbe eseguire un'analisi a più criteri che potrebbe produrre informazioni e risultati più rilevanti di un'analisi costi-benefici. Questo metodo può consentire di considerare una vasta gamma di criteri¹⁰⁹, con non solo gli indicatori monetari, e può quindi portare a decisioni meglio informate. Nel caso in cui due analisi vengano eseguite separatamente per valutare i benefici e le perdite per l'ambiente e gli effetti sul benessere, si dovrebbe tenere presente che una metodologia dovrà essere progettata per confrontare i risultati di entrambe le analisi ed eseguire il bilanciamento finale giudizio sui benefici complessivi. Indipendentemente dalla metodologia e dallo strumento di valutazione applicato per formulare un giudizio, è necessario notare che la valutazione del benessere economico e sociale è legata a quella ambientale e la sua giustificazione deve essere trasparente e responsabile.

¹⁰⁶ http://ec.europa.eu/environment/sustainable-development/SDGs/implementation/index_en.htm

¹⁰⁷ <http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/economics/pdf/Guidance%20-%20Economics%20-%20WATECO.pdf>

¹⁰⁸ Per valutare i benefici o comparare i benefici, l'ispirazione può essere trovata nella Guida all'analisi costi-benefici dei progetti di investimento - Strumento di valutazione economica per la politica di coesione 2014-2020: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf

¹⁰⁹ Anche l'utilizzo dei risultati della mappatura e della valutazione degli ecosistemi e dei loro servizi (processo MAES), se disponibili, può essere utile in tale contesto; cfr.: <http://biodiversity.europa.eu/maes>


Caso di studio 9: Catalogo dei criteri per l'energia idroelettrica**Paese: Austria (AT)**

L'Austria ha definito i principi per lo sviluppo idroelettrico nel primo piano di gestione dei bacini idrici e il «Catalogo dei criteri per lo sviluppo di nuovi impianti idroelettrici» (Österreichischer Wasserkatalog: Wasser schützen - Wasser nutzen. Kriterien zur Beurteilung einer nachhaltigen Wasserkraftnutzung) che è un sistema di supporto alle decisioni come base per la pianificazione regionale. Gli obiettivi principali del catalogo sono:

- assistere le autorità idriche nella valutazione dei diversi interessi pubblici;
- riassumere le conoscenze tecniche sugli aspetti più rilevanti (gestione dell'energia, ecologia e altri aspetti relativi alla gestione delle risorse idriche);
- fornire informazioni sui criteri per valutare il valore ecologico dei corpi idrici;
- assicurare una comprensione comune e l'applicazione del test a norma dell'art. 4, par. 7;
- favorire la trasparenza
- strumento di supporto - non anticipando la decisione finale dell'autorità di autorizzazione;
- supporto aggiuntivo per la valutazione di migliori opzioni ambientali;
- base per un'ulteriore pianificazione strategica dello sviluppo idroelettrico a livello regionale;
- aiuterà i pianificatori idroelettrici a valutare in una fase molto precoce le possibilità che un nuovo progetto ottenga l'approvazione prima che venga eseguita una pianificazione dettagliata del progetto.

Per attuare questo approccio, in una prima fase lo sviluppo del catalogo dei criteri è stato incluso come misura nel Programma di misure del 1° Piano di gestione dei bacini idrografici da utilizzare per valutare gli interessi pubblici in caso di deterioramento dello stato (articolo 4, paragrafo 7, della direttiva quadro sulle acque) nonché una base per la pianificazione regionale dello sviluppo idroelettrico. Sono stati elaborati criteri per valutare i nuovi progetti idroelettrici per quanto riguarda il loro effetto positivo sugli aspetti di gestione dell'energia e gli effetti positivi o negativi su altri aspetti della gestione dell'acqua (ad esempio protezione dalle inondazioni, equilibrio dei sedimenti, approvvigionamento idrico, qualità dell'acqua, turismo, ecc.). D'altra parte sono stati sviluppati criteri per valutare i tratti fluviali in relazione al loro valore ecologico. Il catalogo è stato pubblicato dal Ministero e fornito alle autorità regionali come ordine di richiesta (Erlass).

Come esempio per la seconda fase (applicazione pratica), viene fornito il programma regionale del governo provinciale della Stiria, che illustra «tratti di conservazione», «tratti prioritari ecologici» e «tratti di peso» (vedi mappa).

Regionalprogramm zum Schutz von Gewässerstrecken

— A - Bewahrungsstrecke
— B - Ökologische Vorrangsstrecke
— C - Abwägungsstrecke
— Gewässerstrecke ohne Kategorie

Datenquelle:
GIS-Styrien, BEV
Erstellung:
Amt der Steiermärkischen Landesregierung
Abteilung 13 Umwelt und Raumordnung
Referat Anlagenrecht

1:610.000
0 25 50 km
Anlage 2A zur Verordnung



Das Land
Steiermark
Naturschutz

Link:

https://www.bmlfuw.gv.at/wasser/wasser-oesterreich/wasserrecht_national/planung/erneuerbareenergie/Kriterienkatalog.html e
<https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrStmk&Gesetzesnummer=20001250>

1990

1991 **5.5 Relazione con i piani di gestione dei bacini idrografici**

1992 Le esenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 7, sono collegate a una serie di questioni relative ai piani di
 1993 gestione dei bacini idrografici. I principali sono delineati come segue.

1994 **5.5.1 Segnalazione nei piani di gestione dei bacini idrografici**

1995 L'articolo 4, paragrafo 7, lettera b), prevede una disposizione generale secondo cui *«le motivazioni*
 1996 *delle modifiche o alterazioni sono menzionate specificamente e illustrate nel piano di gestione del*
 1997 *bacino idrografico prescritto dall'articolo 13 e gli obiettivi sono riveduti ogni sei anni»*. Inoltre,
 1998 l'allegato VII, sezioni A.5, A.7 e B1, della direttiva quadro sulle acque si riferisce alle esenzioni di cui
 1999 all'articolo 4, paragrafo 7, e alla necessità di segnalarle nel piano di gestione dei bacini idrografici. Il
 2000 nucleo razionale dietro questi requisiti è quello di sostenere il processo di partecipazione pubblica e
 2001 garantire che l'uso delle esenzioni sia reso trasparente e tracciabile, consentendo il controllo pubblico.
 2002 Il processo di partecipazione pubblica può anche essere utile in altri termini, ad esempio per
 2003 determinare l'interesse pubblico prevalente a causa del feedback fornito dai soggetti interessati e dal
 2004 soggetto interessato se i potenziali casi di articolo 4, paragrafo 7, sono inclusi nel progetto di piani di
 2005 gestione dei bacini idrografici.

2006 Il documento di orientamento n. 20 delinea in questo contesto che si tratta di un obbligo di
 2007 segnalazione e non significa che gli Stati membri devono attendere la pubblicazione del piano di
 2008 gestione dei bacini idrografici prima di consentire una nuova modifica fisica o una nuova attività di
 2009 sviluppo sostenibile. In molti casi i progetti saranno sviluppati nell'ambito del ciclo di sei anni del piano
 2010 di gestione dei bacini idrografici.

2011 Per le modifiche e le modifiche che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva sulla
 2012 valutazione dell'impatto ambientale, gli Stati membri devono garantire che il pubblico interessato abbia
 2013 la possibilità di esprimere un parere prima dell'avvio del progetto.

2014 Anche se la tempistica di un progetto è tale che la consultazione sui piani di gestione non fornirà alle
 2015 parti interessate l'opportunità di esprimere le proprie opinioni prima di tali decisioni, l'articolo 14
 2016 impone agli Stati membri di incoraggiare la partecipazione attiva di tutte le parti interessate
 2017 all'attuazione della direttiva. Si raccomanda che gli Stati membri garantiscano che tali opportunità¹¹⁰
 2018 siano fornite in relazione a progetti che esulano dal campo di applicazione della direttiva sulla
 2019 valutazione dell'impatto ambientale, ma che potrebbero comportare un deterioramento dello status o
 2020 impedire il conseguimento di un buono stato ecologico, un buon potenziale ecologico o una buona
 2021 stato delle acque sotterranee.

2022 Le informazioni fornite attraverso tali consultazioni aiuteranno gli Stati membri a decidere se le
 2023 condizioni di esenzione sono soddisfatte e ridurranno la probabilità che le parti interessate sfidino la
 2024 decisione successiva. Se una modifica o un'alterazione procede parzialmente attraverso un ciclo di

¹¹⁰ Si noti che le disposizioni della convenzione di Aarhus possono essere pertinenti in tale contesto

pianificazione della gestione dei bacini idrografici, la ragione di tale modifica o modifica deve essere stabilita nel successivo (aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici).

Inoltre, il documento di orientamento PCI¹¹¹ per i progetti di interesse comune in materia di infrastrutture energetiche, che è una guida della Commissione, fornisce ulteriori orientamenti, precisando che *«laddove un progetto è presentato a metà del ciclo di sei anni e non è stato incluso nel precedente piano di gestione dei bacini idrografici, entro termini rigorosi e brevi, gli Stati membri modificheranno di fatto i loro piani di gestione dei bacini idrografici e non effettueranno alcuna consultazione pubblica. Pertanto, la linea d'azione preferita sarebbe quella di aggiornare formalmente i piani di gestione dei bacini esistenti. Un'alternativa sarebbe fare affidamento su un'adeguata consultazione pubblica ad hoc, ad esempio utilizzando il processo VIA o altra consultazione adeguata. (...) La mancata realizzazione di un'adeguata consultazione pubblica potrebbe correre il rischio che gli Stati membri perdano di vista i legami tra il progetto proposto e altri usi idrici nel bacino o che i cittadini siano in parte privati del loro diritto di essere consultati come previsto dalla direttiva quadro sulle acque. Si raccomanda pertanto che i limiti di tempo per le consultazioni siano sufficienti per consentire una corretta considerazione del progetto nel contesto del piano di gestione dei bacini idrografici. Nei casi in cui i progetti sono sviluppati nel mezzo del ciclo di pianificazione della direttiva quadro sulle acque, dovranno quindi essere inclusi nel successivo piano di gestione dei bacini idrografici, che sarà oggetto di consultazione pubblica nella sua interezza».*

Inoltre, le seguenti informazioni possono essere considerate utili per essere incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici (e nei progetti di piani di gestione dei bacini idrografici) o fornite in documenti supplementari disponibili al momento della pubblicazione dei piani:

- potenziali casi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, prima che il progetto sia valutato o in cui è in corso la valutazione, ad esempio misure di protezione contro le alluvioni delineate nel piano di gestione contro il rischio di alluvioni, altri progetti infrastrutturali (ad esempio navigazione, energia idroelettrica, sistemi di irrigazione) che possono essere soggetti a una prova di cui all'articolo 4, paragrafo 7, o altri progetti per i quali è stata avviata una procedura di autorizzazione;
- altri progetti che possono avere effetti sullo stato/potenziale del corpo idrico ma che non possono innescare, individualmente, una prova di cui all'articolo 4, paragrafo 7;
- informazioni sulla potenziale interazione con la pressione e gli usi esistenti nel bacino;
- informazioni e collegamenti a documenti di riferimento pertinenti;

un valore aggiunto può anche essere l'informazione del piano di gestione per i progetti in cui non era richiesto un test a norma dell'articolo 4, paragrafo 7 (dal momento che il progetto proposto è stato valutato per non provocare un deterioramento/mancato raggiungimento del buono stato/potenziale). Queste informazioni possono tra l'altro essere rilevanti per l'aggiornamento della revisione dell'impatto ambientale dell'attività umana e le analisi economiche richieste ai sensi dell'articolo 5 della direttiva quadro sulle acque e dell'allegato III. Qui in particolare per l'identificazione delle pressioni, la

¹¹¹ Documento di orientamento sulla razionalizzazione delle procedure di valutazione ambientale per progetti di interesse comune (PCI) di infrastrutture energetiche, https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/20130919_pci-en-guidance.pdf

valutazione degli impatti e il rischio di non riuscire a raggiungere gli obiettivi ambientali. Può anche essere utile per ragioni di trasparenza, cioè se le informazioni sono richieste dalle parti interessate¹¹².

Caso di studio 10: Istruzione del direttore idrico spagnolo in relazione all'articolo 4, paragrafo 7

Paese: Spagna (ES)

La Spagna ha sviluppato un'istruzione tecnica che si applica a tutti i governi regionali interregionali nel paese. Le istruzioni stabiliscono una procedura tecnica per analizzare nuove modifiche delle caratteristiche fisiche dei corpi idrici, nuove attività di sviluppo umano sostenibile e modifiche al livello dei corpi idrici sotterranei che potrebbero portare alla considerazione di eventuali esenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 7. Per ogni potenziale caso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, è necessario compilare una scheda informativa.

La scheda finale che deve essere inclusa nel piano di gestione del bacino idrografico come sommario della valutazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 7. Può essere usato come riassunto (che può essere utilizzato nel processo di partecipazione pubblica) ma anche come lista di controllo per i responsabili della pianificazione idrica per seguire tutte le fasi di un'analisi completa. Inoltre, consente di compilare tutte le informazioni come dati strutturati in un sistema informatico.

Link: <https://circabc.europa.eu/sd/a/f72ae44f-23e3-4cb6-9cba-74a79bf5c331/19 - MS Spain - 4.7 Case Study 1.pdf>

5.5.2 Articolo 4, paragrafo 7, e denominazione di corpi idrici fortemente modificati

Se si applica l'articolo 4, paragrafo 7, per una nuova modifica delle caratteristiche fisiche di un corpo idrico superficiale (alterazione idromorfologica), un corpo idrico può quindi essere designato come corpo idrico fortemente modificato nel successivo piano di gestione di bacino in cui il corpo idrico è deteriorato/non può raggiungere il buono stato ecologico.

Il documento di orientamento n. 20 delinea in questo contesto che, dopo una nuova alterazione idromorfologica, può accadere che il corpo idrico sia qualificato per la designazione di un corpo idrico fortemente modificato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, nel prossimo ciclo di pianificazione. Non è richiesto che la designazione debba attendere la pubblicazione del prossimo piano di gestione del bacino idrografico. Tuttavia, i corpi idrici non possono essere designati come corpi idrici fortemente modificati prima che la nuova modifica abbia avuto luogo a causa dell'anticipazione della significativa alterazione idro-morfologica.

Dopo l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 7, e in caso di designazione di nuovi corpi idrico fortemente modificati, l'approccio graduale sviluppato nell'ambito del documento di orientamento su tali corpi idrici dovrebbe essere applicato senza il «passaggio provvisorio di identificazione».

Esistono somiglianze tra l'esenzione di cui all'articolo 4, paragrafo 7, e il test di designazione di corpo idrico fortemente modificato, poiché si rivolgono ad esempio alle modifiche fisiche o misure di mitigazione. Il documento di orientamento sulla CIS n. 4 delinea già che i test di designazione di corpo idrico fortemente modificato di cui all'articolo 4, paragrafo 3, possono diventare rilevanti per i corpi idrici di nuova modifica, ad esempio per corpi idrici che sono diventati sostanzialmente modificati in seguito all'applicazione di una deroga ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7¹¹³. Pertanto può essere

¹¹² Cfr. ad esempio la causa C-75/08, relativa alla direttiva sulla VIA, disponibile al link <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=73330&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&c id=194020>

¹¹³ Cfr. capitolo 8.3.2 del documento di orientamento sulla CIS n. 4: [https://circabc.europa.eu/sd/a/f9b057f4-4a91-46a3-b69a-e23b4cada8ef/Guidance%20No%204%20-%20heavily%20modified%20water%20bodies%20-%20HMBW%20\(WG%202.2\).pdf](https://circabc.europa.eu/sd/a/f9b057f4-4a91-46a3-b69a-e23b4cada8ef/Guidance%20No%204%20-%20heavily%20modified%20water%20bodies%20-%20HMBW%20(WG%202.2).pdf)

ragionevole garantire la coerenza tra le valutazioni richieste ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7 e le prove di cui al paragrafo 3. Allo stesso tempo, una nuova alterazione idro-morfologica non sempre porterà a una designazione del rispettivo corpo idrico come fortemente modificato (ad esempio in caso di deterioramento da alto a buono).

Una volta che un corpo idrico è designato come corpo idrico fortemente modificato a seguito dell'esenzione dall'articolo 4, paragrafo 7, e del test di cui all'articolo 4, paragrafo 3, tale designazione deve essere verificata ogni sei anni nei piani di gestione successivi se i requisiti per la designazione di corpo idrico fortemente modificato e il buon potenziale ecologico sono raggiunti. Ciò è necessario per dimostrare se potrebbero essere emersi nuovi approcci e possibilità per mitigare gli impatti che devono essere considerati.

Nel caso in cui venga concessa una deroga ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, per una nuova modifica fisica in un corpo idrico fortemente modificato esistente (cfr. capitolo 3.4.1), il potenziale ecologico di questo corpo idrico potrebbe successivamente essere ridefinito sulla base del ciclo di programmazione della direttiva quadro sulle acque di sei anni. tenere conto della modifica fisica aggiuntiva.

5.5.3 Relazione dell'articolo 4, paragrafo 7, con l'articolo 4, paragrafi 4 e 5

Nel caso in cui siano soddisfatti i criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 7, è possibile applicare le deroghe previste nel primo comma di tale paragrafo (nuove modifiche delle caratteristiche fisiche di un corpo idrico superficiale o alterazioni del livello dei corpi idrici sotterranei) ai corpi idrici che sono già soggetti a esenzioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 4 e 5¹¹⁴. La questione non è pertinente per le esenzioni previste dalla seconda parte (nuove attività sostenibili di sviluppo umano) poiché si applica solo al deterioramento dei corpi idrici superficiali da elevato a buono, per il quale non è necessario prendere in considerazione l'applicazione delle deroghe di cui all'articolo 4, paragrafi 4 e 5.

Vi possono essere casi in cui l'applicazione delle esenzioni di cui all'articolo 4, paragrafi 4 e 5, può dover essere giustificata in seguito all'applicazione di una deroga di cui all'articolo 4, paragrafo 7, e alla modifica di un corpo idrico. Un esempio può essere l'applicazione di una deroga di cui all'articolo 4, paragrafo 7, per una nuova modifica che deteriora lo stato delle acque, seguita da un'esenzione di cui all'articolo 4, paragrafo 4, basata su condizioni naturali, poiché impiega più tempo per recuperare l'ecosistema, sebbene le misure di mitigazione necessarie per raggiungere buono stato sono implementati (cfr. anche il capitolo 3.3.1 in questo contesto). Analogamente, nel caso in cui si applichi l'articolo 4, paragrafo 7, per una modifica del livello delle acque sotterranee, le esenzioni a norma dell'articolo 4, paragrafi 4 e 5, dovranno essere giustificate nel seguente processo di pianificazione della gestione dei bacini idrografici secondo la loro distinzione condizioni e rivisto ogni sei anni. Pertanto può essere ragionevole garantire la coerenza tra le valutazioni e i test richiesti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7 e le valutazioni richieste ai sensi dei paragrafi 4 e 5.

Prendere atto che l'applicazione delle deroghe di cui all'articolo 4, paragrafo 7, ai corpi idrici soggetti alle esenzioni di cui all'articolo 4, paragrafi 4 e 5, non elimina la necessità di misure volte a migliorare lo status. I driver e le pressioni su cui si fonda l'applicazione dell'articolo 4, paragrafi 4 e 5 ,devono

¹¹⁴ Si noti che le disposizioni degli articoli 4, paragrafi 8 e 9, devono essere soddisfatte per l'applicazione delle esenzioni della DQA.


ancora essere affrontati in merito a ciò che può o meno essere influenzato da una nuova modifica per la quale è applicata un'esenzione di cui all'articolo 4, paragrafo 7.

È necessario prendere in considerazione le interrelazioni con le pressioni esistenti derivanti da altri usi in un corpo idrico. Un tipico esempio potrebbe essere un corpo idrico in cui viene applicata un'esenzione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, a causa dell'inquinamento dei nutrienti dall'agricoltura (per un'applicazione graduale delle misure adottate dall'inquinamento che affronta la pressione esistente) e al tempo stesso si applica l'esenzione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, per una nuova modifica. Generalmente gli impatti dell'inquinamento da nutrienti potrebbero non essere influenzati, ma in alcuni casi, e in base alla natura della nuova modifica, potrebbe effettivamente peggiorare gli impatti dell'inquinamento (ad esempio cambiamenti idromorfologici che influenzano la capacità dell'ecosistema di assorbire i nutrienti). Pertanto, si dovrebbe considerare come le misure di mitigazione per un nuovo progetto possono essere combinate e interagire con altre misure necessarie per migliorare lo status (ad esempio una scala di pesce combinata con misure morfologiche per la ricreazione dell'habitat e requisiti di flusso ecologico).

5.5.4 Modifica del delineamento e/o della tipologia del corpo idrico a causa dell'esenzione di cui all'articolo 4, paragrafo 7

Una volta implementato il progetto, potrebbe essere necessario un cambiamento nel delineamento del corpo idrico (per i successivi piani di gestione di bacino). Secondo il documento di orientamento sulla CIS n. 2¹¹⁵, le caratteristiche fisiche (geografiche o idromorfologiche) che potrebbero essere significative rispetto agli obiettivi della direttiva dovrebbero essere utilizzate per identificare elementi discreti delle acque superficiali. Inoltre chiarisce che i corpi idrici fortemente modificati dovrebbero essere designati come corpi idrici singoli. In altre parole, a seconda delle dimensioni del corpo idrico prima dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 7, potrebbe essere necessaria un'ulteriore suddivisione in corpi idrici. Per i corpi idrici che risultano dalla scissione, è necessaria una nuova valutazione in termini di obiettivi ed esenzioni, considerando quanto applicato nel precedente piano di gestione dei bacini idrografici.

¹¹⁵ <https://circabc.europa.eu/sd/a/655e3e31-3b5d-4053-be19-15bd22b15ba9/Guidance%20No%20%20-%20Identification%20of%20water%20bodies.pdf>

Figura 7: Modifica della designazione del corpo idrico dovuta all'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 7

Nei casi in cui elementi contigui di acque superficiali sono stati combinati in un singolo corpo idrico, tale combinazione potrebbe non essere più possibile dopo che una modifica ha avuto luogo come criterio per combinarli (gli elementi contigui di acque superficiali all'interno di un tipo sono dello stesso stato)¹¹⁶ non saranno più soddisfatti.

Si noti che la necessità di un aggiornamento della tipologia potrebbe anche derivare da misure per il miglioramento dello stato del corpo idrico, ad esempio reintroducendo i processi naturali (ad esempio la rimozione di una saracinesca, reintroducendo i processi di marea) portando a un cambiamento del tipo di corpo idrico.

5.5.5 Articolo 4, paragrafo 7, in un contesto transfrontaliero

Il coordinamento transfrontaliero è un problema chiave per i bacini fluviali internazionali e affrontato dalla direttiva quadro sulle acque. L'articolo 3, paragrafo 4, stabilisce che «Gli Stati membri provvedono affinché i requisiti stabiliti dalla presente direttiva per conseguire gli obiettivi ambientali di cui all'articolo 4, in particolare tutti i programmi di misure, siano coordinati in tutto il distretto idrografico. Per i distretti idrografici internazionali, gli Stati membri interessati provvedono congiuntamente al coordinamento e possono avvalersi a tal fine di strutture esistenti risultanti da accordi internazionali. Su richiesta degli Stati membri interessati, la Commissione interviene per agevolare la definizione dei programmi di misure».

Ciò è di particolare rilevanza nei casi in cui un progetto proposto richiede le valutazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 7, per i corpi idrici che costituiscono il confine tra due paesi, in cui il corpo

¹¹⁶ Cfr. il documento di orientamento n. 2, disponibile all'indirizzo: <https://circabc.europa.eu/sd/a/655e3e31-3b5d-4053-be19-15bd22b15ba9/Guidance%20No%20-%20Identification%20of%20water%20bodies.pdf>

2171 idrico attraversa la frontiera o dove il progetto proposto potrebbe causare impatti transfrontalieri un
2172 corpo idrico. Esempi pratici potrebbero essere misure di protezione dalle inondazioni, centrali
2173 idroelettriche o l'estrazione di acqua da corpi idrici sotterranei transfrontalieri. In tali casi gli Stati
2174 membri interessati devono coordinare la valutazione di applicabilità di cui all'articolo 4, paragrafo 7,
2175 nonché il test a norma del medesimo articolo, garantendo che siano utilizzate procedure, soglie e
2176 metodologie comuni/coordinate. Le commissioni bilaterali e multilaterali transfrontaliere su bacino
2177 fluviale potrebbero fungere da facilitatori di tale coordinamento¹¹⁷.

¹¹⁷ Cfr. anche la Convenzione dell'UNECE sulla protezione e l'uso dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali e la Convenzione delle Nazioni Unite sui corsi d'acqua in tale contesto.

6 PROSPETTIVE E FOLLOW-UP

Il presente documento di orientamento mira a chiarire ulteriormente i diversi aspetti relativi all'applicazione pratica delle esenzioni agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7 della direttiva quadro sulle acque. Mentre molte questioni acquisite in termini di chiarezza e comprensione, i vincoli del processo CIS sono anche riconosciuti, dal momento che per molti aspetti non è possibile elaborare un approccio unico per tutti nel quadro della CIS, che richiede un'attenzione più specifica, metodologie, strumenti e approcci adeguati a livello di Stato membro.

Pertanto, l'applicazione pratica della guida trarrebbe beneficio da ulteriori attività di follow-up, che potrebbero coprire una serie di argomenti. Questi ultimi possono includere per esempio quanto segue:

- scambiare esperienze con valutazioni sull'eventualità che un progetto pianificato causi deterioramento o comprometta il raggiungimento degli obiettivi della direttiva quadro sulle acque (valutazione di applicabilità);
- valutazioni delle relazioni causa-effetto tra modifiche/alterazioni e diversi elementi di qualità;
- scambio di esperienze pratiche su aspetti correlati al test a norma dell'articolo 4, paragrafo 7, stesso, ad esempio scambio di misure di mitigazione per diverse modifiche, valutazione di opzioni alternative, ponderazione di interessi/interesse pubblico prioritario, ecc .;
- approcci di pianificazione strategica per diversi settori e collegamento con la valutazione della direttiva quadro sulle acque e dell'articolo 4, paragrafo 7, compresi i seminari settoriali;
- razionalizzazione delle valutazioni con altre direttive;
- impostazioni amministrative a livello di Stato membro per l'autorizzazione del progetto;
- segnalazione delle esenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 7.

Inoltre, i risultati della valutazione del secondo piano di gestione dei bacini idrografici potrebbero rivelare ulteriori questioni che meritano di essere affrontate. Il processo CIS può fornire un quadro appropriato per tali potenziali attività di follow-up. Pertanto alcuni di questi problemi possono essere oggetto di un'attenzione specifica nello sviluppo del prossimo programma di lavoro CIS. Tuttavia, si può anche esaminare se altri meccanismi di coordinamento e strumenti di supporto possano offrire opportunità per uno scambio di follow-up continuo e per il rafforzamento delle capacità.

2205

2206

ALLEGATO A: Tabella riassuntiva comparativa fra la direttiva quadro sulle acque, la direttiva «Habitat», la direttiva sulla VIA e sulla VAS

Legislazione	Direttiva 2000/60/CE	Direttiva «Habitat» 92/43/CEE	Direttiva sulla VIA 2011/92/UE	Direttiva sulla VAS 2001/42/CE
Finalità della procedura	<p>La direttiva mira a mantenere e migliorare l'ambiente acquatico. La direttiva richiede che gli Stati membri attuino misure per prevenire il deterioramento dello status e per ottenere un buono stato di tutti i corpi idrici.</p> <p>La pianificazione di nuove modifiche richiede lo svolgimento di una valutazione degli impatti sullo stato dei corpi idrici interessati. Se la nuova modifica può causare deterioramento o impedire il raggiungimento di un buono stato, l'autorità competente deve garantire che le condizioni dell'articolo 4, paragrafi 7, 8 e 9, siano soddisfatte prima di concedere l'autorizzazione del progetto.</p>	<p>La direttiva «Habitat» mira a contribuire a garantire la biodiversità attraverso la conservazione degli habitat naturali, della fauna e della flora selvatiche. Richiede agli Stati membri di adottare misure per mantenere o ripristinare habitat e specie in uno stato di conservazione favorevole, anche attraverso la creazione e la conservazione di siti per la rete Natura 2000. La direttiva 2009/147/CE sugli uccelli contiene disposizioni analoghe per gli uccelli selvatici. Le ZPS classificate ai sensi della direttiva «Uccelli» fanno parte della rete Natura 2000.</p> <p>L'art. 6 della direttiva «Habitat» stabilisce i requisiti per la gestione e la protezione dei siti Natura 2000. L'articolo 6, paragrafi 3 e 4, stabilisce una procedura per la valutazione e l'autorizzazione di piani o progetti che possono interessare i siti di Natura 2000. L'obiettivo di mantenere l'integrità dei siti Natura 2000 e la coerenza generale della rete.</p>	<p>Garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana, stabilendo requisiti minimi per la valutazione dell'impatto ambientale dei progetti.</p> <p>Pertanto, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che, prima che venga dato l'assenso allo sviluppo, i progetti che possono avere effetti significativi sull'ambiente in virtù, tra l'altro, della loro natura, dimensione o ubicazione sono soggetti all'obbligo del consenso allo sviluppo e una valutazione in merito ai loro effetti sull'ambiente (articolo 2, paragrafo 1).</p>	<p>Garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione delle considerazioni ambientali nella preparazione e nell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, garantendo che, conformemente alla presente direttiva, una valutazione ambientale viene effettuato su determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente (articolo 1).</p>
Tipi di sviluppi coperti	<p>Qualsiasi progetto e attività che può portare a deterioramento o comunque influenzare lo stato/potenziale di un corpo idrico. L'articolo 4, paragrafo 7, consente, a determinate condizioni, esenzioni per nuove modifiche delle caratteristiche fisiche di un corpo idrico superficiale, alterazioni del livello di un corpo sotterraneo o nuove attività sostenibili di sviluppo umano.</p> <p>Anche se alcuni progetti non sono contemplati dalla direttiva sulla VIA, si può applicare l'articolo 4, paragrafo 7. Il fattore determinante è se il progetto può causare il deterioramento dello stato/potenziale dei corpi idrici interessati o impedire il raggiungimento di un buono stato/potenziale.</p> <p>Alcune misure per migliorare lo status possono rientrare nel campo di applicazione della direttiva sulla VIA e quindi richiedono una VIA (ad esempio impianti di trattamento delle acque reflue urbane).</p>	<p>Qualsiasi piano o progetto che possa avere effetti negativi su un sito Natura 2000</p>	<p>Progetti elencati nell'allegato I, direttiva sulla VIA.</p> <p>Progetti dell'allegato II determinati caso per caso e/o tramite soglie o criteri.</p>	<p>Tutti i piani e i programmi e le loro modifiche:</p> <p>a) che sono preparati per l'agricoltura, la silvicoltura, la pesca, l'energia, l'industria, i trasporti, la gestione dei rifiuti, la gestione delle acque, le telecomunicazioni, il turismo, l'urbanistica e la pianificazione territoriale o l'uso del suolo e che definiscono il quadro per il futuro accordo di sviluppo dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva sulla VIA o b) che, in considerazione dei probabili effetti sui siti, sono stati determinati a richiedere una valutazione ai sensi degli articoli 6 o 7 della direttiva «Habitat». Altri piani e programmi (P/P), P/P per l'uso di piccole aree a livello locale o modifiche minori al P/P determinate caso per caso e/o specificando i tipi di P/P.</p>
Selezione	<p>Nessuna prescrizione specifica, tuttavia, la fase del processo a norma dell'art. 4, par. 7, in cui viene determinato se una nuova modifica/alterazione/nuova attività sostenibile di sviluppo umano può influire sullo stato/potenziale del corpo idrico. Se i risultati della fase di selezione indicano che non si prevedono effetti</p>	<p>La fase del processo di cui all'articolo 6, paragrafo 3, in cui viene determinato se un progetto o un piano possa produrre effetti significativi su un sito Natura 2000, da solo o in combinazione con altri piani e progetti, corrisponde a ciò che viene comunemente chiamato «procedura di selezione». Se i risultati della fase di</p>	<p>L'allegato I della direttiva sulla VIA elenca i progetti per i quali la VIA è obbligatoria. Per i progetti elencati nell'allegato II della direttiva, gli Stati membri devono stabilire se è necessario effettuare una VIA, in base alle caratteristiche del progetto; attraverso l'esame caso per caso e/o l'impostazione di soglie o criteri. Questo è noto</p>	<p>Individuare se un piano o un programma è un «piano o programma» come definito dall'articolo 2, lettera a), e se è probabile che abbia effetti ambientali significativi (articolo 3, paragrafo 4). Se la risposta a entrambi i precedenti è affermativa, il piano o i</p>


Legislazione	Direttiva 2000/60/CE	Direttiva «Habitat» 92/43/CEE	Direttiva sulla VIA 2011/92/UE	Direttiva sulla VAS 2001/42/CE
	significativi, non è necessario effettuare ulteriori valutazioni.	selezione indicano che non si prevedono effetti significativi, non è necessario effettuare una valutazione adeguata.	come «procedura di selezione». La selezione deve tener conto dei criteri stabiliti nell'allegato III, cioè le caratteristiche del progetto; la sua posizione e le caratteristiche del potenziale impatto.	programmi richiedono una VAS.
Portata e livello di dettaglio delle informazioni ambientali	<p>Nessuna prescrizione specifica, tuttavia, lo scopo dell'analisi mira a identificare le valutazioni necessarie per determinare gli effetti sullo stato/potenziale del corpo idrico a livello di elementi di qualità.</p> <p>Sono necessarie informazioni sullo stato degli elementi di qualità che formano la definizione di stato ecologico (ad esempio pesci, macroinvertebrati, ecc.) e il potenziale impatto del progetto su quelli. Questa è la prima valutazione che deve essere effettuata, per valutare se il progetto può deteriorare lo status o impedire il raggiungimento di un buono stato. Se questo è il caso, il progetto non può essere autorizzato a meno che non siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 7.</p> <p>Nell'articolo 4, paragrafo 7, è indicato che è necessario dimostrare che per ragioni di fattibilità tecnica o costi sproporzionati, i vantaggi derivanti da tali modifiche o alterazioni del corpo idrico non possono essere conseguiti con altri mezzi che costituiscano una soluzione notevolmente migliore sul piano ambientale. Tali mezzi o soluzioni alternative potrebbero comportare posizioni alternative, scale differenti o progetti di sviluppo o processi alternativi. Le alternative dovrebbero essere valutate nelle prime fasi di sviluppo e al livello geografico appropriato rispetto a una chiara visione degli obiettivi benefici previsti dalla modifica. Per i progetti nel suo ambito, l'uso dei requisiti della direttiva sulla VIA può aiutare a valutare le diverse alternative possibili.</p> <p>Ulteriori condizioni sono che il progetto è di interesse pubblico prevalente (concetto simile a quello usato nella direttiva «Habitat») o che i benefici dei progetti superano l'impatto del mancato raggiungimento degli obiettivi della direttiva quadro sulle acque.</p> <p>Inoltre, tutte le misure di mitigazione praticabili devono essere incluse nel progetto. Anche in questo caso le procedure VIA possono essere utili per identificare misure di mitigazione adeguate.</p> <p>È importante rendersi conto che la direttiva quadro sulle acque si preoccupa solo degli impatti permanenti a livello di corpo idrico, mentre la VIA riguarda anche gli impatti locali di natura</p>	<p>Anche se non menzionato esplicitamente, l'ambito è accettato come buona pratica e mira a identificare con precisione i problemi che la valutazione appropriata dovrebbe coprire, nonché le informazioni appropriate da raccogliere.</p> <p>Se non si può escludere, dopo lo screening, che il piano o il progetto avrà un effetto significativo sul sito, è necessaria una valutazione appropriata. Il focus della valutazione appropriata è sugli obiettivi di conservazione del sito, che riguardano le specie e l'habitat per cui è stato designato il sito. (NB: Sebbene la direttiva «Habitat» non specifichi il contenuto della valutazione appropriata, questo viene chiarito attraverso orientamenti della Commissione pertinenti che si basano sulle sentenze della Corte). Devono essere valutati tutti i tipi di effetti, compresi quelli cumulativi. Eventuali misure di mitigazione possibili (ad esempio in relazione all'ubicazione del progetto, tempi delle operazioni, metodo di costruzione, ecc.) possono essere considerate nel contesto della valutazione appropriata in modo da evitare effetti negativi sull'integrità del sito.</p> <p>In caso di conclusione negativa della valutazione appropriata, le disposizioni dell'art. 6, par. 4, possono applicarsi e definiscono gli elementi chiave da considerare (soluzioni alternative, motivi imperativi di interesse pubblico prioritario, misure di compensazione). (NB: Questi elementi sono chiariti nelle pertinenti linee guida della Commissione sull'articolo 6 della direttiva «Habitat». L'esame delle alternative non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 6, paragrafo 3, ma rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 6, paragrafo 4 (C-441/03, C-241/08).</p>	<p>Lo scoping non è obbligatorio, ma accettato come buona pratica.</p> <p>Il rapporto di valutazione dell'impatto ambientale che deve essere fornito dallo sviluppatore per un progetto dovrebbe includere una descrizione delle alternative ragionevoli studiate dallo sviluppatore che sono rilevanti per quel progetto, includendo, se del caso, una descrizione della probabile evoluzione dello stato attuale dell'ambiente senza l'attuazione del progetto (scenario di riferimento), come mezzo per migliorare la qualità del processo di valutazione dell'impatto ambientale e per consentire l'integrazione di considerazioni ambientali in una fase iniziale della progettazione del progetto (articolo 5, lettera d), allegato IV, direttiva sulla VIA modificata).</p>	<p>Obbligo di consultare le autorità designate in merito alla «portata e al livello di dettaglio delle informazioni che devono essere incluse nella relazione ambientale» (articolo 5, paragrafo 4).</p> <p>La relazione ambientale deve essere preparata e deve identificare, descrivere e valutare "alternative ragionevoli che tengano conto degli obiettivi e della portata geografica del piano o del programma" (articolo 5, paragrafo 1).</p>

Legislazione	Direttiva 2000/60/CE	Direttiva «Habitat» 92/43/CEE	Direttiva sulla VIA 2011/92/UE	Direttiva sulla VAS 2001/42/CE
	temporanea.			
Partecipazione e consultazione pubblica	Una delle condizioni dell'articolo 4, paragrafo 7, è che le ragioni del progetto sono specificatamente esposte e spiegate nel piano di gestione del bacino idrografico, che è obbligatorio con una consultazione pubblica di sei mesi. Questa disposizione consente la consultazione del progetto nel contesto del piano, che consente di valutare le interazioni con altri nuovi progetti e gli usi idrici esistenti nel bacino.	Non obbligatorio nel contesto del processo decisionale ai sensi dell'art. 6, par. 3, ma incoraggiato («se del caso»).	Le autorità che potrebbero essere interessate dal progetto a causa delle loro specifiche responsabilità ambientali o delle competenze locali e regionali hanno la possibilità di esprimere la propria opinione sulle informazioni fornite dallo sviluppatore e sulla richiesta di autorizzazione allo sviluppo. Il pubblico deve essere informato elettronicamente e mediante avvisi pubblici o con altri mezzi appropriati. (Articolo 6, paragrafi 1 e 2). Il pubblico interessato deve avere accesso alle informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettere da a) a c) entro termini ragionevoli. Il pubblico deve avere opportunità tempestive ed efficaci di partecipare alle procedure decisionali ambientali.	Il progetto di piano o programma e la relazione ambientale sono messi a disposizione i) delle autorità che, a motivo delle loro specifiche responsabilità ambientali, possono essere interessate dagli effetti ambientali dell'attuazione dei piani e dei programmi e ii) del pubblico. Alle autorità e al pubblico è data un'opportunità precoce ed efficace entro termini appropriati per esprimere il loro parere sul progetto di piano o programma e sulla relativa relazione ambientale prima dell'adozione del piano o del programma (articolo 6, paragrafi 1 e 2).
Il processo decisionale	Gli obiettivi ambientali sono vincolanti per piani e progetti. Ciò significa che se un nuovo progetto è suscettibile di deteriorare lo status o impedire il raggiungimento di un buono stato nei corpi idrici interessati, le autorità sono obbligate a rifiutare l'autorizzazione a meno che non siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 7.	I risultati della valutazione appropriata sono vincolanti, vale a dire che le autorità competenti possono autorizzare il piano o il progetto solo se la valutazione appropriata conclude che non comprometterà l'integrità di un sito Natura 2000. Tuttavia, se la valutazione appropriata conclude che non è possibile escludere effetti negativi, l'autorità competente deve accertarsi che siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 4, non esistono soluzioni alternative, vi sono motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, compensazione sono state accertate misure di danno per garantire la coerenza della rete Natura 2000. In tal caso, la Commissione deve essere informata e, in circostanze specifiche, esprimere un parere.	L'obiettivo di una VIA è descrivere i potenziali impatti ambientali di un progetto, per garantire che i risultati delle consultazioni e delle informazioni raccolte durante il processo di VIA siano debitamente presi in considerazione nel processo decisionale e informati della decisione finale presa. (Articoli 8, 8 bis e 9).	La relazione ambientale, le opinioni espresse e i risultati di eventuali consultazioni transfrontaliere devono essere prese in considerazione durante la preparazione del piano o del programma e prima della sua adozione o presentazione alla procedura legislativa (articolo 8). Quando viene adottato un piano o un programma, gli Stati membri provvedono affinché le autorità che a motivo delle loro specifiche responsabilità ambientali, il pubblico e ogni Stato membro consultato in una consultazione transfrontaliera siano informate e le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere da a) a c) è reso disponibile.
Monitoraggio	La direttiva quadro sulle acque prevede l'obbligo di stabilire programmi di monitoraggio per il monitoraggio dello stato delle acque al fine di stabilire una visione coerente e completa dello stato delle acque all'interno di ciascun distretto idrografico (articolo 8 e allegato V).	Considerate buone pratiche. In particolare, il monitoraggio delle misure di mitigazione o compensazione sarà importante per garantire la loro efficacia in relazione al loro obiettivo (rispettivamente nessun effetto negativo sull'integrità del sito o il mantenimento della coerenza della rete).	Gli Stati membri assicurano che le caratteristiche del progetto e/o delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e, se possibile, compensare effetti negativi significativi sull'ambiente siano attuate dal committente e determinano le procedure relative al monitoraggio degli eventi avversi significativi effetti sull'ambiente. Il tipo di parametri da monitorare e la durata del monitoraggio devono essere proporzionati alla natura, all'ubicazione e alle dimensioni del progetto e al significato dei suoi effetti sull'ambiente. Se del caso, possono essere utilizzati gli esistenti dispositivi di controllo derivanti dalla legislazione dell'Unione diversa dalla presente direttiva e dalla legislazione nazionale, al fine di evitare duplicazioni del monitoraggio. (Articolo 8 bis,	Gli Stati membri controllano gli effetti ambientali significativi dell'attuazione di piani e programmi al fine, tra l'altro, di individuare in una fase iniziale effetti negativi imprevisti e di essere in grado di adottare misure correttive appropriate (articolo 10, paragrafo 1). La relazione ambientale comprende una descrizione delle misure previste per il monitoraggio [allegato I, sezione i)]. Il monitoraggio consente di verificare gli effettivi effetti ambientali significativi dell'attuazione del piano o del programma rispetto a quelli previsti. Aiuta quindi a garantire che eventuali problemi insorti durante l'implementazione, indipendentemente dal fatto che siano previsti o meno, possano essere identificati e le previsioni future effettuate in modo più accurato. Poiché il monitoraggio delle buone

Legislazione	Direttiva 2000/60/CE	Direttiva «Habitat» 92/43/CEE	Direttiva sulla VIA 2011/92/UE	Direttiva sulla VAS 2001/42/CE
			<p>paragrafo 4).</p> <p>Se del caso, le misure di controllo sono incorporate nella decisione di concedere l'autorizzazione allo sviluppo (articolo 8 bis, paragrafo 1, lettera b)).</p>	<p>pratiche può essere parte integrante della compilazione di informazioni di base per piani e programmi futuri e della preparazione di informazioni che saranno necessarie per le VIA dei progetti.</p>

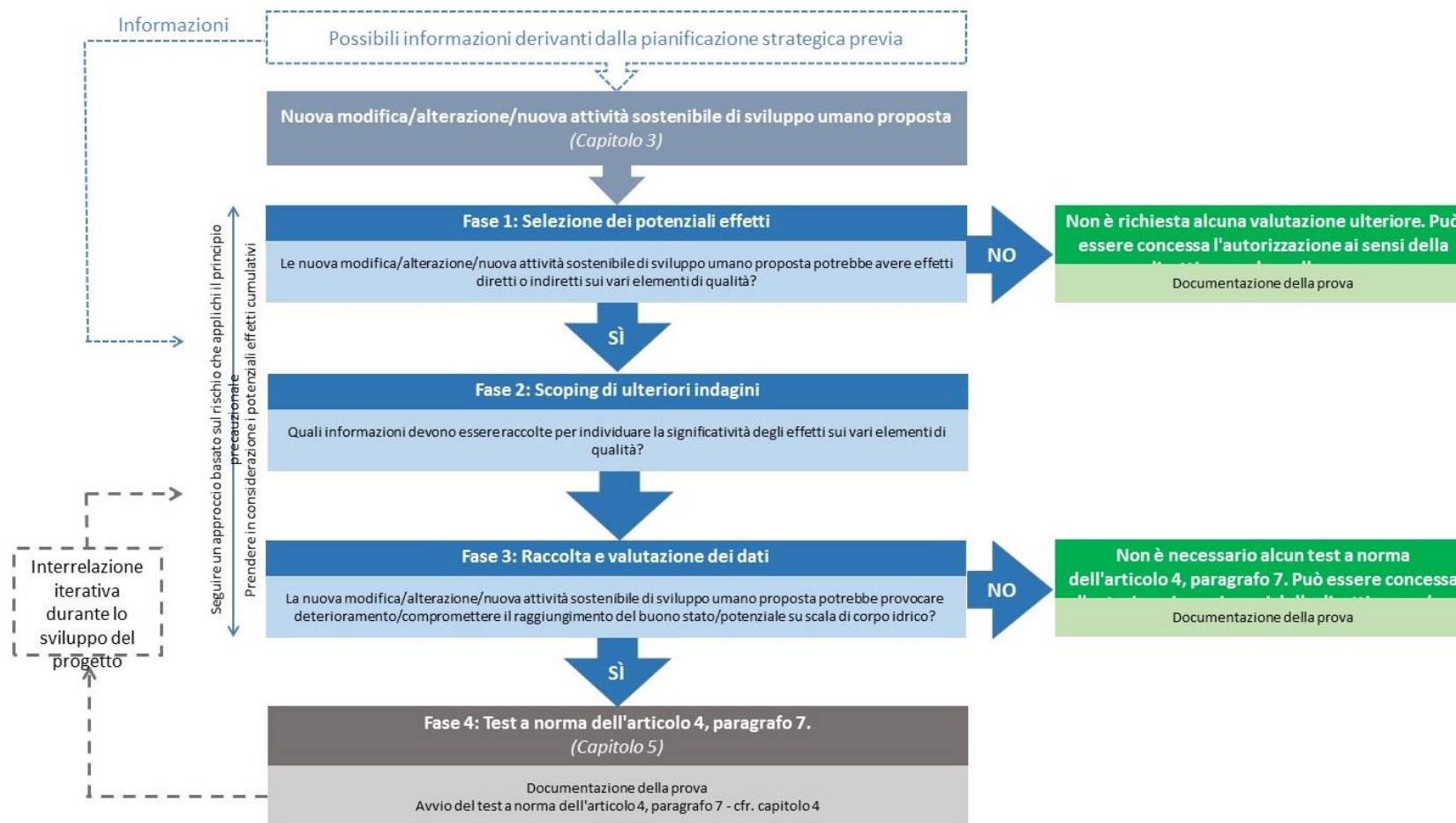
ALLEGATO B: Raccolta di diagrammi di flusso

Relazione di principio fra la valutazione di applicabilità e il test a norma dell'articolo 4, paragrafo 7



2210


Approccio graduale alla valutazione di applicabilità a norma dell'articolo 4, paragrafo 7



2211


2212

Razionalizzazione delle valutazioni ai sensi della direttiva quadro sulle acque, «Habitat» e VIA



2213

Approccio graduale al test a norma dell'articolo 4, paragrafo 7



Procedura a norma dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva «Habitat»

CONSIDERAZIONE DI UN PIANO O PROGETTO CHE INTERESSA UN SITO NATURA 2000

